

ANNO 2021/2022

Seduta IV: lunedì 31 maggio 2021 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Comunicazioni del Presidente	365
2. Sostituzione di membri di Commissione.....	365
3. Iniziativa parlamentare del 3 maggio 2021 presentata nella forma elaborata dalla Commissione economia e lavoro per la modifica dell'art. 4 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) - <i>Ritiro del rapporto</i>	365
4. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	367
5. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari elaborate	369
6. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari generiche	370
7. Proposta di riattribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica	370
8. Proposta di attribuzione a Commissione di mozione	371
9. Proposta di riattribuzione di petizione.....	371
10. Mozione evasa	371
11. Presentazione di atti parlamentari	371
12. Risposte scritte a interpellanze.....	371
13. Stanziamento di un credito netto di fr. 1'105'000 e autorizzazione alla spesa di fr. 1'700'000 per la sistemazione, a scopo di bonifica, di terreni agricoli nel Comune di Bellinzona (sezioni di Preonzo e Gnosca) tramite il materiale proveniente dalla vuotatura della camera di ritenuta di Pian Perdasc al Valegion di Preonzo	372
- Messaggio del 10 febbraio 2021 n. 7956	
- Rapporto del 29 aprile 2021 n. 7956R; relatore: Henrik Bang	
14. Approvazione del progetto integrale (selvicoltura e infrastrutture di allacciamento con rete idranti) nel bosco di protezione in territorio del Comune di Orselina, stanziamento di un credito di fr. 875'400.- quale sussidio cantonale, rispettivamente autorizzazione alla spesa di fr. 1'768'800.- quale sussidio complessivo cantonale e federale	373
- Messaggio del 10 febbraio 2021 n. 7957	
- Rapporto del 29 aprile 2021 n. 7957R; relatore: Fabrizio Garbani Nerini	

15. Approvazione del progetto integrale per gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione di Avegno e per il miglioramento delle infrastrutture di allacciamento, nel Comune di Avegno Gordevio, e stanziamento di un credito di fr. 864'000.- quale sussidio cantonale, rispettivamente autorizzazione alla spesa di fr. 1'450'000.- quale sussidio complessivo cantonale e federale [375](#)
- [Messaggio del 24 marzo 2021 n. 7976](#)
- [Rapporto del 29 aprile 2021 n. 7976R; relatore: Fabrizio Garbani Nerini](#)
16. Risposte a interpellanze concernenti il Dipartimento del territorio [376](#)
17. Modifica del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di Coronavirus [379](#)
- [Messaggio del 5 maggio 2021 n. 7991](#)
- [Rapporto del 18 maggio 2021 n. 7991R; relatore: Lorenzo Jelmini](#)
18. Iniziativa popolare legislativa elaborata del 27 marzo 2017
"Per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere" [399](#)
- [Iniziativa popolare elaborata del 27 marzo 2017](#)
- [Messaggio del 28 agosto 2020 n. 7878](#)
- [Rapporto del 18 maggio 2021 n. 7878R; relatori: Eolo Alberti e Alessandro Cedraschi](#)
19. Chiusura della seduta e rinvio [410](#)

PRESIDENZA: Nicola Pini, Presidente

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara aperta la seduta; sono presenti 88 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Alberti - Aldi - Arigoni Zürcher - Ay - Balli - Bang - Battaglioni - Berardi - Bertoli - Bignasca B. - Biscossa - Bourgoïn - Buri - Buzzini - Caprara - Caroni - Caverzasio - Cedraschi - Censi - Corti - Crivelli Barella - Dadò - Durisch - Ermotti-Lepori - Ferrari - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Gaffuri - Galeazzi - Galusero - Garbani Nerini - Gardenghi - Garzoli - Gendotti - Genini - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa - Guerra - Guscio - Imelli - Isabella - Jelmini - Käppeli - La Mantia - Lepori C. - Lepori D. - Maderni - Merlo - Minotti - Morisoli - Mossi Nembrini - Noi - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani - Pamini - Passalia - Passardi - Pellegrini - Petrini - Piezzi - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Riget - Ris - Robbiani - Schnellmann - Schoenenberger - Seitz - Sirica - Soldati - Speciali - Stephani - Tenconi - Terraneo - Tonini - Viscardi

Si sono scusati per l'assenza:

Ferrara - Lepori Sergi

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PINI N., PRESIDENTE - Saluto la delegazione del Canton Appenzello Interno composta dal Presidente del Gran Consiglio Matthias Rhiner, dalla Vicepresidente Theres Durrer e dai granconsiglieri Alfred Koller, Albert Manser, Albert Sutter e Thomas Streule che seguiranno i lavori parlamentari dalla tribuna.

Informo che la trattanda concernente la mozione del 13 febbraio 2021 presentata da Fabio Schnellmann e cofirmatari *Centro sociale giovanile autogestito: il Cantone torni a fare la sua parte!* assegnata a suo tempo dalla Cancelleria al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) è stata ora attribuita al Consiglio di Stato. Il rapporto è stato modificato in tal senso.

2. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 LGC, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:

- *Commissione formazione e cultura:* *il signor Paolo Ortelli subentra al signor Fabio Käppeli*
- *Commissione Costituzione e leggi:* *la signora Roberta Passardi subentra al signor Paolo Ortelli*
- *Commissione ambiente, territorio ed energia:* *la signora Daria Lepori subentra al signor Henrik Bang*
- *Commissione di controllo USI/SUPSI:* *il signor Alessandro Speziali subentra al signor Fabio Käppeli*

3. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 3 MAGGIO 2021 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DALLA COMMISSIONE ECONOMIA E LAVORO PER LA MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE SULLE COMMESSE PUBBLICHE (LCPubb)

Rapporto del 18 maggio 2021

PINI N., PRESIDENTE - Su richiesta della Commissione economia e lavoro informo che il rapporto è ritirato. Il rapporto della Commissione è ritirato e quindi la trattanda è stralciata dall'Ordine del giorno.

PRONZINI M. - Considerato che non facciamo parte delle Commissioni chiedo se qualcuno può spiegarci le ragioni per cui la trattanda è stata ritirata.

PINI N., PRESIDENTE - La richiesta del deputato Pronzini è legittima. Chiedo al Presidente della Commissione economia e lavoro o ai relatori del rapporto di fornire le spiegazioni richieste.

PASSALIA M., PRESIDENTE COMMISSIONE ECONOMIA E LAVORO - Ringrazio il collega Pronzini per la domanda. Abbiamo preso questa decisione dopo aver ricevuto una lettera da parte del Consiglio di Stato con la quale chiedeva di poter presentare in tempi brevi – con la promessa di arrivare entro la sessione di giugno – un messaggio che dovrebbe contemplare alcuni aspetti che apparentemente non sono stati considerati, ma questo lo vedremo poi al momento dell'esame del messaggio. I membri della Commissione, riunitisi in videoconferenza, si sono dichiarati d'accordo con il ritiro del rapporto.

MERLO T. - Siccome anche noi di Più Donne, come l'MPS-POP-Indipendenti, abbiamo presentato un emendamento concernente detta trattanda, vorremmo sapere se durante la rivalutazione la Commissione terrà conto del nostro emendamento e in particolare del fatto che non sarebbe applicato l'art. 39 del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

PINI N., PRESIDENTE - Gli emendamenti presentati sono ricevibili: sarà poi compito della Commissione valutare se considerarli nelle riflessioni. Il collega Pronzini chiede nuovamente la parola; gliela concedo brevemente perché la spiegazione c'è stata e, del resto, è facoltà della Commissione ritirare il rapporto.

PRONZINI M. - Va bene che siamo in un Cantone in cui le leggi valgono poco, tuttavia se l'iniziativa è ritirata non c'è più nemmeno il messaggio che si basa su di essa. Se invece vi è una richiesta di rinvio, quest'ultima deve essere sottoposta al voto del Parlamento. Votiamo quindi il rinvio e poi il Consiglio di Stato avrà tutto il tempo per preparare il suo messaggio. Sono due cose completamente diverse e vorrei capire.

PINI N., PRESIDENTE - La spiegazione è che la Commissione non ha chiesto il rinvio, ma ha ritirato il rapporto perché vuole considerare nuovi elementi. Riproporrà poi un rapporto sul quale il Gran Consiglio sarà chiamato a discutere e votare.

PRONZINI M. - Al limite, la Commissione ripresenterà l'iniziativa.

PINI N., PRESIDENTE - No, non l'iniziativa, il rapporto commissionale. L'iniziativa rimane, la Commissione ritira il rapporto perché vuole considerare nuovi elementi.

PRONZINI M. - Ciò è previsto dalla legge?

PINI N., PRESIDENTE - Rinvio agli articoli 116 e 135 delle Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC). Se non c'è il rapporto, il Gran Consiglio non può esprimersi.

PRONZINI M. - Ma il rapporto c'è. Chiedo al Consulente giuridico del Gran Consiglio presente in aula. Vorrei capire bene, perché se il rapporto c'è, si deve votare il rinvio.

PINI N., PRESIDENTE - Il rapporto è stato ritirato e quindi non c'è.

PRONZINI M. - Chiedo al Consulente giuridico se questo modo di procedere è corretto e di poter avere qualcosa di scritto in merito.

PINI N., PRESIDENTE - La questione è stata valutata in Ufficio presidenziale dai giuristi. Ben volentieri le faremo avere le considerazioni scritte.

Si prende atto della decisione della Commissione economia e lavoro di ritirare il rapporto.

4. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

- n. 7971 24 febbraio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 febbraio 2020 presentata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari "Sostegno ai media locali: per un'informazione a km 0"
(alla Commissione economia e lavoro)
- n. 7978 31 marzo 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 giugno 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Accelerare i tempi realizzativi della Sezione della logistica nell'interesse pubblico"
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7984 21 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 febbraio 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il gruppo PS "Per migliori contratti di prestazione con le istituzioni sociali volti a garantire qualità agli utenti/ospiti e attrattiva professionale al settore"
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

- n. 7985 21 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 febbraio 2021 presentata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari "Agevolare il prestito interbibliotecario da fuori Cantone per gli studenti ticinesi"
(*)
- n. 7986 21 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 21 settembre 2020 presentata da Aron Piezzi e cofirmatari "Richiesta di sostegno ai viticoltori per la perdita di guadagno"
(*)
- n. 7987 28 aprile 2021
Concessione al Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio di Mezzovico-Vira di un contributo unico di 5.5 milioni di franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Alto Vedeggio di Mezzovico
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7988 28 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 aprile 2020 presentata da Natalia Ferrara e cofirmatari "Dalla crisi al cambiamento: creazione di un fondo per la promozione in Ticino del lavoro a casa e il suo consolidamento sia per il settore pubblico sia per quello privato"
(*)
- n. 7989 28 aprile 2021
Approvazione del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca dello Stato del Cantone Ticino
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7990 28 aprile 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 5 maggio 2020 presentata da Roberta Soldati, Lara Filippini e cofirmatari per il gruppo UDC "Misure per incentivare l'assunzione di lavoratori residenti"
(alla Commissione economia e lavoro)
- n. 7991 5 maggio 2021
Modifica del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di Coronavirus
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7992 5 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 novembre 2020 presentata da Sara Imelli e Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG "Contro le punizioni corporali e per un'educazione non violenta"
(*)

- n. 7993 12 maggio 2021
Richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7994 12 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 9 novembre 2020 presentata da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò "Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disturbi dell'attenzione (ADHD): il Governo crei un gruppo di lavoro istituzionale"
(*)
- n. 7995 12 maggio 2021
Approvazione del progetto integrale (selvicoltura, biodiversità e infrastrutture di allacciamento) nei boschi di protezione di Bodio, Sobrio e Cavagnago in territorio dei Comuni di Bodio e di Faido, e stanziamento di un credito di fr. 3'189'395.- quale sussidio cantonale, rispettivamente autorizzazione alla spesa di fr. 5'168'995.- quale sussidio complessivo cantonale e federale
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
- n. 7996 12 maggio 2021
Richiesta di un credito netto e credito quadro per un totale complessivo di fr. 14'499'000.- e un'autorizzazione alla spesa di fr. 27'657'000.- per la progettazione e la realizzazione di diverse opere di mobilità nel Mendrisiotto e Basso Ceresio e per il supporto tecnico svolto da parte della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM) nel periodo 2020-2023
(alla Commissione gestione e finanze)
- n. 7997 12 maggio 2021
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 24 novembre 2020 presentata da Matteo Pronzini "Parificare le condizioni per la navigazione sui laghi di Locarno e Lugano"
(*)

() Art. 105 cpv. 5 LGC: Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.*

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Commissione economia e lavoro (A. Censi, presidente e cof.) - 03.05.2021
Modifica dell'art. 4 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
(alla Commissione economia e lavoro)

Filippini L. e cof. - 04.05.2021

Modifica dell'art. 38 della Legge sul turismo (LTur) del 25 giugno 2014 (Introduzione del reclamo per le decisioni di tassazione secondo la LTur)

(alla Commissione economia e lavoro)

Filippini L. e Aldi S. - 04.05.2021

Modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

(alla Commissione giustizia e diritti)

6. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Schoenenberger N. e cof. - 03.05.2021

Permettere ai Comuni di sottoporre a procedura di autorizzazione anche l'abbattimento di quegli alberi che non sono protetti ai sensi dei PR

(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

Ghisletta R. e cof. per il gruppo PS - 03.05.2021

Raddoppiare gli assegni figli per dare una scossa alla demografia e all'economia del Cantone

(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

Ghisletta R. e cof. - 03.05.2021

Introdurre la possibilità di registrare ufficialmente i partiti a livello cantonale e comunale

(alla Commissione Costituzione e leggi)

7. PROPOSTA DI RIATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Ghisletta R. e cof. per il gruppo PS - 20.04.2020

Promozione delle formazioni sociosanitarie allo scopo di assicurare sufficiente personale qualificato in Ticino

(passa dalla Commissione formazione e cultura alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

8. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONE

PRESENTATA DA	DATA	TITOLO	ART. 105 LGC (scadenza del termine per la presentazione del rapporto del Consiglio di Stato)	COMMISSIONE INCARICATA
Fonio G. e Dadò F.	09.11.2020	Disturbi specifici dell'apprendimen- to (DSA) e disturbi dell'attenzione (ADHD): il Governo crei un gruppo di lavoro istituzionale	09.05.2021	Sanità e sicurezza sociale

9. PROPOSTA DI RIATTRIBUZIONE DI PETIZIONE

--- 29.04.2021

Petizione presentata dal Gruppo interpartitico (rappresentato dal signor Andrea Bertozzi) "No all'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese in zona Caiscio, Ponte Capriasca"

(passa dalla Commissione giustizia e diritti alla Commissione ambiente, territorio ed energia)

10. MOZIONE EVASA

Fonio G. e cof. - 14.12.2020

Aiutiamo la ristorazione (e non solo)!

(v. messaggio del 14 aprile 2021 n. 7983)

11. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. 411).

12. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 97 cpv. 5 LGC) sono allegate alla fine del verbale della seduta (vedi p. 454).

13. STANZIAMENTO DI UN CREDITO NETTO DI FR. 1'105'000.- E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI FR. 1'700'000.- PER LA SISTEMAZIONE, A SCOPO DI BONIFICA, DI TERRENI AGRICOLI NEL COMUNE DI BELLINZONA (SEZIONI DI PREONZO E GNOSCA) TRAMITE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLA VUOTATURA DELLA CAMERA DI RITENUTA DI PIAN PERDASC AL VALEGIÒN DI PREONZO

Messaggio del 10 febbraio 2021 n 7956

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per l'approvazione del presente credito è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Conclusioni del rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

BANG H., RELATORE - Il rapporto che propone questo credito e queste spese relative a bonifiche agrarie, in parte già realizzate, ha trovato condivisione nella Commissione gestione e finanze. L'intento del Consiglio di Stato è di avere quasi un credito quadro per poter intervenire non più in urgenza – 700 mila franchi sono già stati investiti – ma di avere a disposizione questo margine per i prossimi eventi, che sono certi.

Approfitto dell'occasione per comunicare che oggi inoltrerò le mie dimissioni dal Gran Consiglio. Terminerò le sedute di oggi e domani. Sono stato eletto nel Municipio di Bellinzona, gli impegni sono aumentati e quindi, a malincuore, ho fatto questa scelta. Sono stati otto anni importanti. Tengo a ringraziare innanzitutto i Servizi del Gran Consiglio, in particolare Marisa e Jole, che sono state il cuore e il motore di questi Servizi che ci hanno sempre assistiti. Ringrazio il mio partito, il PS, in particolare i due Presidenti che sono stati in carica nel periodo, Saverio Lurati e Igor Righini, e gli attuali copresidenti: l'appoggio di un partito è sempre importante. Ringrazio tutti voi colleghi per questi otto anni di dibattito. Ho sempre desiderato il confronto sui temi. Ci si può confrontare anche in modo duro e questo è capitato. Tale confronto ha fatto crescere il Paese e auspico veramente che anche in futuro il Gran Consiglio possa continuare a confrontarsi sui temi. Quello che forse fa più male sono gli attacchi personali. Quelli da parte della cittadinanza possono essere comprensibili. Quello che è peggio sono gli attacchi personali da parte dei colleghi. Vi invito veramente a lasciarli da parte, perché sono gli attacchi che fanno più male e che non portano assolutamente a niente. Da ultimo, c'è un po' di emozione, penso di avere dato il mio contributo in questi anni. Tengo a ringraziare la famiglia, quel concetto di "casa" dove anche noi politici, dopo giornate dure, anche emozionalmente, abbiamo il nostro punto saldo, il nostro focolaio dove ci possiamo ritemprare da tutto quello che accade in aula. Vi ringrazio,

vi auguro un buon futuro e di poter lavorare per il bene del Cantone e della popolazione ticinese.

PINI N., PRESIDENTE - Prendo atto delle dimissioni del collega Henrik Bang che immagino inoltrerà in via ufficiale. Ringraziamo per il prezioso lavoro in seno a questo Gran Consiglio e gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro politico e umano.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 78 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 80 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Bang H. - Battaglioni F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Biscossa A. - Buri S. - Buzzini B. - Caprara B. - Caroni P. - Cedraschi A. - Censi A. - Corti N. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Durisch I. - Ermotti-Lepori M. - Ferrari L. - Filippini L. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garbani Nerini F. - Gardenghi C. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisla A. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa A. - Guerra M. - Guscio L. - Imelli S. - Isabella C. - Jelmini L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lepori D. - Maderni C. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Noi M. - Ortelli P. - Ortelli M. - Pagani L. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Riget L. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Sirica F. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S. - Viscardi G.

Si astiene:

Pamini P.

14. APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRALE (SELVICOLTURA E INFRASTRUTTURE DI ALLACCIAMENTO CON RETE IDRANTI) NEL BOSCO DI PROTEZIONE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORSELINA E STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI FR. 875'400.- QUALE SUSSIDIO CANTONALE, RISPETTIVAMENTE AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI FR. 1'768'800.- QUALE SUSSIDIO COMPLESSIVO CANTONALE E FEDERALE

Messaggio del 10 febbraio 2021 n 7957

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per l'approvazione del presente credito è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Conclusioni del rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

GARBANI NERINI F., RELATORE - Periodicamente siamo invitati a votare crediti simili a questo. Si tratta di un intervento su di un bosco di protezione che include opere forestali e infrastrutturali. Sono interventi molto importanti per mantenere la funzione protettiva del bosco sugli abitati. Purtroppo, la situazione del castagno in Ticino è molto deteriorata e periodicamente questo tipo di messaggi ce lo ricorda. L'evoluzione climatica recente fa sì che questa pianta così importante per il nostro Cantone in tutte le montagne di mezza altezza sia in grave difficoltà. Sono quindi interventi più che necessari e anche molto curati dal profilo dell'uso dell'elicottero, che è il più parsimonioso possibile. Ben vengano tali interventi. Purtroppo constatiamo che il castagno ci sta abbandonando.

MERLO T. - Voterò il rapporto. Giusto per non fa passare l'idea che quanto capita al castagno sia una fatalità, ricordiamo che si tratta di mutamenti climatici e che essi sono dipendenti dall'attività dell'essere umano. Quindi, la responsabilità è comunque nostra, incluso il commercio sconsiderato che ha portato invasivi alloctoni.

PAMINI P. - Solo una precisazione. Concordo con chi mi ha preceduto. In effetti l'invasione di specie alloctone è un grosso problema, tant'è vero che il castagno stesso fu introdotto qui dai romani.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 81 voti favorevoli e 1 astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 81 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Bang H. - Battaglion F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Biscossa A. - Bourgoin S. - Buri S. - Buzzini B. - Caprara B. - Caroni P. - Cedraschi A. - Censi A. - Corti N. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Durisch I. -

Ermotti-Lepori M. - Ferrari L. - Filippini L. - Foletti M. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Garbani Nerini F. - Gardenghi C. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisla A. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa A. - Guerra M. - Guscio L. - Imelli S. - Jelmini L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lepori D. - Maderni C. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Noi M. - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani L. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Riget L. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Sirica F. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S. - Viscardi G.

Si astiene:
Pamini P.

15. APPROVAZIONE DEL PROGETTO INTEGRALE PER GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI NEL BOSCO DI PROTEZIONE DI AVEGNO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ALLACCIAMENTO NEL COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO E STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI FR. 864'000.- QUALE SUSSIDIO CANTONALE, RISPETTIVAMENTE AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI FR. 1'450'000.- QUALE SUSSIDIO COMPLESSIVO CANTONALE E FEDERALE

Messaggio del 24 marzo 2021 n 7976

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per l'approvazione del presente credito è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Conclusioni del rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 81 voti favorevoli e 1 astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti con 81 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Bang H. - Battaglion F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Biscossa A. - Bourgoin S. - Buri S. - Buzzini B. - Caprara B. -

Caroni P. - Cedraschi A. - Corti N. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Durisch I. - Ermotti-Lepori M. - Ferrari L. - Filippini L. - Foletti M. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garbani Nerini F. - Gardenghi C. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisla A. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Gianella A. - Gianella A. - Gnesa A. - Guerra M. - Guscio L. - Imelli S. - Jelmini L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lepori D. - Maderni C. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Noi M. - Ortelli P. - Ortelli M. - Pagani L. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Riget L. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Sirica F. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S. - Viscardi G.

Si astiene:

Pamini P.

16. RISPOSTE A INTERPELLANZE CONCERNENTI IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

I tempi lunghi per le grandi opere: tutta colpa dei ricorsi?

Risposta all'interpellanza presentata il 18 maggio 2021 da Matteo Pronzini e cofirmatari

PRONZINI M. - Ringrazio il Presidente per avermi comunicato con largo anticipo che adesso trattiamo le interpellanze concernenti il Dipartimento del territorio. Chiederei, se possibile, che ci dica, con lo stesso largo anticipo, anche quando saranno discusse le altre interpellanze, cosicché possiamo prepararci adeguatamente. Per quanto riguarda questa mi rimetto al testo.

ZALI C., DIRETTORE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - L'interpellanza poneva cinque domande.

- 1. Cosa intendono fare il Governo e il Dipartimento del territorio (DT) per risolvere il caos generato dal bando di concorso in oggetto, sia facendo seguito a eventuali decisioni del TRAM, ma, soprattutto, intraprendendo iniziative che permettano di superare velocemente le numerose critiche ricevute da parte degli operatori del settore?*

La domanda si riferisce alle opere di progettazione di dettaglio del tram-treno. La gara di appalto in oggetto si rivolgeva a gruppi multidisciplinari di progettisti e di specialisti di vari settori, in ragione dell'importanza e delle particolarità dell'opera. I potenziali concorrenti che avessero ritenuto lesive del diritto le prescrizioni del bando di concorso avevano la facoltà di ricorrere contro lo stesso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Nei termini stabiliti dalla legge è pervenuto un solo ricorso. La procedura è attualmente pendente. Il Consiglio di Stato non può quindi condividere la gratuita affermazione secondo cui il bando di concorso in oggetto avrebbe generato un non meglio precisato caos.

2. *Cosa farà il DT per modificare il bando di concorso in oggetto in modo tale che questo possa portare a un numero più consono di offerte idonee (dunque ad una maggior concorrenza tecnico/economica a tutto vantaggio della qualità del progetto che verrà realizzato) da parte di offerenti che già oggi tecnicamente lo sarebbero ma che a causa di inutili elementi di difficoltà inseriti nel bando si vedono negare questa idoneità tecnica?*

Gli interpellanti sono sicuramente a conoscenza del fatto che un bando di concorso, una volta pubblicato, non può essere modificato a piacimento a posteriori. Va in ogni caso presunta la correttezza del bando così come pubblicato fino a diverso avviso di un Tribunale. Il DT farà pertanto nulla per modificare il bando di concorso in oggetto.

3. *Come intende il DT cautelarsi contro la prosecuzione delle dinamiche che sembrano portare a vere e proprie forme di intese cartellari nel settore della progettazione del genio civile in Ticino? Non sarebbe auspicabile procedere a un bando di concorso suddiviso in più lotti, anziché ostinarsi a pubblicare un progetto da 500 milioni di franchi con l'intento di procedere a una sola delibera a un solo gruppo di progettisti?*

Gli interpellanti affermano l'esistenza di «vere e proprie forme d'intese cartellari nel settore della progettazione del genio civile in Ticino» senza indicare il benché minimo elemento a sostegno di una simile affermazione. Riguardo alla gara d'appalto in discussione, è nella normale natura delle cose che un appalto di questa insolita entità rientri, alle nostre latitudini, nelle capacità operative di un numero limitato di esecutori singoli. La facoltà di costituirsi in consorzio prevista dal bando garantisce a tutti la possibilità di non essere esclusi a priori. Quanto alla suddivisione dell'appalto in lotti, si ricorda che è interesse del committente ricercare offerte di qualità, che garantiscano una progettazione capace di affrontare nell'insieme i problemi e le esigenze poste dal progetto, oltre che la possibilità d'interloquire efficacemente con un unico interlocutore. La suddivisione in lotti risponderebbe esclusivamente a logiche di distribuzione a pioggia del lavoro e delle relative remunerazioni, a scapito della qualità attesa per il compito a concorso.

4. *Tenuto conto del crescente malessere del settore, quali iniziative intende intraprendere il DT per sanare la situazione creatasi? Proseguirà con la politica, per la verità un po' supponente, condotta negli ultimi anni, senza tenere conto degli errori messi in evidenza da diverse decisioni del TRAM, oppure cercherà di instaurare un dialogo necessario per risolvere rapidamente le situazioni citate che arrecano ritardi e danni nella prospettiva di realizzare opere infrastrutturali che il Cantone attende da anni?*

Nuovamente, gli interpellanti riportano per vere tesi personali prive di riscontro, in questo caso «un crescente malessere del settore» o la presunta supponenza nella gestione degli appalti. Ciò che è oggettivo è che solo nel 2020 sono state aggiudicate 840 commesse pubbliche d'importo superiore a fr. 5'000.-, per un importo totale di 168.5 milioni di franchi. Per queste 840 commesse, in 601 casi sono state svolte procedure rette dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), suddivise in 40 gare d'appalto in procedura libera (per un totale di 53.8 milioni di franchi), 4 procedure su invito (1 milione di franchi), mentre in 557 casi vi è stato un incarico diretto (31.8 milioni di franchi). Altre 51 procedure libere erano assoggettate al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) per un totale di 67.8 milioni di franchi e 188 commesse sono state assegnate ai sensi dell'Ordinanza sulle strade nazionali (OSN) per le prestazioni e le forniture relative all'ambito autostradale per complessivi 14.1 milioni di franchi. Le 840 commesse del 2020 sono state oggetto di 230 risoluzioni di Consiglio di Stato e di 610 decisioni della Divisione delle costruzioni in quanto rientranti nei suoi limiti di competenza finanziaria. La stragrande maggioranza di queste

procedure si è svolta senza contestazioni, pur se in un settore complesso e sempre più regolamentato. Ciò costituisce un segno evidente che gli uffici del Dipartimento, anche se non immuni da errori, di principio svolgono correttamente e in modo efficiente il proprio compito. Quanto alle sentenze del TRAM, esse sono sempre state pienamente rispettate, non solo nel singolo caso ma anche, dove indicato, ai fini di una correzione delle prassi adottate. Proprio l'adeguamento allo sviluppo della giurisprudenza ha determinato alcuni cambiamenti, talvolta mal compresi dai professionisti.

Quanto ai ritardi nella realizzazione delle opere infrastrutturali, si nota che spesso sono originati da contenziosi promossi da offerenti in funzione di aspettative economiche destinate dalle commesse pubbliche. Si può dialogare finché si vuole, ma ciò non muta la circostanza incontrovertibile che una commessa alla fine può avere un unico aggiudicatario, il che provocherà inevitabilmente il malcontento di tutti gli altri partecipanti al concorso.

5. *Si ritiene che le modalità con cui è stato finora gestito il bando di concorso, e più in particolare la sua fase di risposta alle domande (vedere circolari 1 e 2 del 22.04.2021) sia degno delle modalità con cui un servizio pubblico così importante dovrebbe essere gestito, oltretutto per una gara di carattere internazionale? A questo proposito, non si ritiene di dover intervenire sull'Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione chiedendo di riconsiderare il proprio atteggiamento in tutta questa vicenda?*

Con riferimento alla fase procedurale delle domande di delucidazione del bando, si rileva che cinque concorrenti hanno formulato complessivamente 111 domande, mentre un sesto ne ha poste da solo ben 195. Questa cifra, oggettivamente anomala per rapporto al numero di domande formulate dagli altri professionisti, verosimilmente non può essere spiegata con effettive difficoltà di comprensione dell'interessato e può di conseguenza essere ipotizzato che tali domande siano state poste con finalità diverse. Tale ipotesi è confortata dal fatto che l'interessato ha perso il termine di ricorso contro il bando, salvo poi presentarne uno, verosimilmente irricevibile, contro le risposte, nel tentativo di ottenere in tal modo una modifica del bando. In ogni caso anche questo tema è al vaglio del TRAM e prima che esso si sia pronunciato, una richiesta d'intervento nei confronti dell'Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione sarebbe quantomeno prematura.

PRONZINI M. - La prima cosa da dire sulla progettazione e adesso sull'esecuzione di questo progetto è che esso è partito con alcuni problemi fin dall'inizio. Ho inoltrato più interpellanze sulle modalità con cui sono stati dati i primi lavori di progettazione, che avevano un importo considerevole. In secondo luogo, pur dando il beneficio della buona fede a tutti, se c'è un settore in Ticino e in Svizzera che ha qualche probabilità di fare cartelli è proprio quello di cui stiamo parlando. Ricordo la questione legata ad Asfaltopoli, gli scandali nei Grigioni, dove addirittura chi aveva segnalato una situazione di cartello credo sia anche stato ricoverato all'ospedale neuropsichiatrico; lo scorso anno sono emerse situazioni di questo tipo anche in Mesolcina.

Sulla questione dei lotti, che secondo il Consigliere di Stato servirebbero unicamente a una ripartizione a pioggia, mi pare ci siano esempi che dimostrano il contrario, cioè lavori "chiavi in mano" che dal punto di vista della qualità hanno sollevato qualche dubbio. Da ultimo, vedremo cosa deciderà il TRAM. Prendo atto che per il momento vi è un effetto sospensivo. Non credo che questo Tribunale, di fronte a un ricorso, conceda un effetto sospensivo senza nessuna base. Ci riserviamo di intervenire nuovamente sulla questione. Ricordo che si tratta

di un tema che, sia dal punto di vista finanziario, sia del trasferimento del traffico da privato a pubblico o da gomma a rotaia, è estremamente importante per il nostro Cantone.

ZALI C., DIRETTORE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Condivido le sue preoccupazioni in merito allo svolgimento di questo appalto e il Consiglio di Stato auspica fortemente che, proprio nell'interesse del trasferimento del traffico su rotaia, si possa proseguire nei tempi più brevi possibili.

L'atto parlamentare è dichiarato evaso.

17. MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO URGENTE CONCERNENTE LA PRESTAZIONE PONTE COVID, A COMPLEMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS

Messaggio del 5 maggio 2021 n 7991

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione gestione e finanze: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il decreto legislativo urgente annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

JELMINI L., RELATORE - A fine gennaio abbiamo approvato il messaggio concernente la prestazione ponte COVID che vuole essere di complemento a quanto stanziato a livello federale, cantonale, ma anche dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio a sostegno dei cittadini e degli ambienti economici in difficoltà. Ricordo che la nuova prestazione è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e quelli salariati che non hanno potuto e non possono ancora beneficiare di altre forme di aiuto. A partire dal 1° marzo sono stati pianificati contatti regolari tra i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e un gruppo rappresentativo di Comuni per valutare eventuali criticità esecutive e monitorare l'andamento della prestazione. Dopo il primo mese d'attuazione, ossia a marzo, e sulla base dei dati raccolti, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario presentare un messaggio per modificare il decreto legislativo e per aggiornare le modalità, i parametri e la durata di validità della prestazione ponte COVID, mantenendo immutate le finalità e il carattere mirato straordinario e temporaneo della stessa.

Nel messaggio è riportata una raccolta di dati inerente alle prestazioni erogate che è stata svolta con cadenza mensile. Obiettivo del messaggio ora in discussione è l'aggiornamento delle modalità, dei parametri e della durata della validità della Prestazione ponte COVID

stabilita nel primo decreto legislativo, nell'intento di permettere di accedere a tale prestazione a un maggior numero di persone bisognose senza tuttavia modificarne la natura mirata, straordinaria e temporanea. Fra le modifiche più rilevanti si osservano: l'allentamento di alcuni vincoli legati all'unità di riferimento; l'allentamento dei limiti temporanei d'istituzione del domicilio per i membri dell'unità di riferimento, mantenendo il limite di tre anni per il domicilio del richiedente; l'eliminazione dell'età limite AVS del richiedente; l'innalzamento delle soglie di reddito considerate in base ai parametri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100]); la revisione e semplificazione del sistema di computo delle rendite di sostegno di sostanza netta; l'indicazione di un termine massimo per l'inoltro della domanda; il raddoppio dell'importo erogato per il beneficiario (da fr. 1'000.- a fr. 2'000.-) e l'aumento dell'importo per ogni membro aggiuntivo dell'unità di riferimento da 500 a 800 franchi; il prolungo della validità del decreto fino a fine 2021 e l'alienamento del numero massimo di aiuti mensili per individuo al termine di validità del decreto stesso. L'impatto finanziario che sarà causato dall'entrata in vigore del nuovo decreto e da queste modifiche rientra nei limiti di credito già stanziati. La Commissione gestione e finanze ha ritenuto di appoggiare la proposta di aggiornare il decreto, così da modificare i parametri e la durata della prestazione ponte COVID per permettere di ottenere un concreto aiuto finanziario da parte dello Stato a un numero maggiore di cittadini che hanno subito conseguenze finanziarie dovute alla pandemia e che si trovano in una situazione di difficoltà. La prestazione ponte COVID ha l'obiettivo di colmare una lacuna di reddito temporanea per situazioni sanabili, a copertura di un fabbisogno vitale, finalizzata a evitare il ricorso all'assistenza.

Nel corso della discussione ho sollevato la questione della tempistica per l'introduzione della modifica del decreto. Il messaggio indica il 1° giugno, ma occorre valutare anche la possibilità d'introdurre le modifiche al decreto già a partire dall'avvio di questa prestazione, ossia dal 1° marzo 2021. Tuttavia, dopo avere consultato l'Associazione dei Comuni ticinesi (ACT) e alcuni grossi Comuni che hanno erogato le prestazioni a marzo e ad aprile, si è ritenuto tale ipotesi problematica, soprattutto per il rischio d'introdurre disparità di trattamento tra chi ha presentato domanda e chi ha desistito dal richiedere la prestazione ritenendo di non averne diritto sulla base delle condizioni previste dal decreto votato dal Parlamento lo scorso mese di gennaio. Considerato che il nuovo decreto non solo introduce nuovi parametri più favorevoli ai richiedenti, ma prevede anche l'applicazione più estesa (ossia fino a dicembre di quest'anno), abbiamo ritenuto di proporre una retroattività limitatamente al 1° maggio, per facilitare da una parte il compito amministrativo dei Comuni e dall'altra per permettere a chi ne ha diritto di ottenere già da questo mese le prestazioni con le nuove condizioni previste dal decreto.

Fatte queste considerazioni, invito ad approvare la proposta del Governo e ad aderire al decreto legislativo che sarà posto in vigore a partire dal 1° maggio 2021.

GIANELLA ALESSANDRA, INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - In una fase difficile come quella che stiamo vivendo si vede finalmente uno spiraglio di miglioramento della situazione. Per tanti lavoratori, soprattutto indipendenti, ci sono però ancora molte difficoltà. La prestazione ponte COVID che abbiamo votato a fine gennaio rappresenta un aiuto straordinario e limitato nel tempo per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative. Tale aiuto è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Questo aiuto finanziario straordinario può essere accompagnato da una consulenza sociale individualizzata finalizzata a valutare la possibilità di accedere alla rete

presente sul territorio e alle prestazioni sociali ordinarie. In questo caso ci si rivolge con particolare attenzione ai lavoratori indipendenti, una categoria importantissima del nostro tessuto economico che rappresenta molte professioni. Si tratta di una politica pubblica che vuole evitare la cronicizzazione di alcune difficoltà. Stiamo quindi estendendo l'aiuto fino al 31 dicembre 2021 e allargando determinati parametri per permettere a un numero maggiore di persone di beneficiarne.

Per il nostro partito la tempistica più corretta sarebbe stata quella presentata dal Consiglio di Stato e sostenuta dai Comuni, ossia a partire dal 1° giugno. Come si può vedere dalle firme con riserva sul rapporto, in Commissione abbiamo però raggiunto un compromesso che definisce l'entrata in vigore retroattivamente per il 1° maggio. Va benissimo la misura in questa fase di pandemia, ma per il nostro partito resta inteso che essa è limitata nel tempo e che la vera risposta è poter tornare il più presto possibile a lavorare ed evitare un intervento troppo assistenzialista che vada poi a scapito dell'impiego.

Non si tratta quindi di guardare solo all'immediato: dobbiamo pensare anche al futuro. Se non ci sono prospettive d'impiego e possibilità di recuperare almeno in parte anche le cifre d'affari perse, che futuro ci apprestiamo ad affrontare? È quindi fondamentale salvaguardare i posti di lavoro e tornare a rilanciare un Ticino attrattivo, affinché si torni a creare impieghi di qualità. Se la pressione sul nostro mercato del lavoro era già forte prima della pandemia, non appena si tornerà a una situazione di normalità le richieste di venire a lavorare nel nostro Cantone aumenteranno e questo creerà un'ulteriore forte pressione, in particolare dall'Italia. È quindi nostro compito pensare già oggi anche a questi problemi e a come risolverli.

Porto il sostegno al rapporto del collega Jelmini, che ringrazio, e invito tutti a sostenerlo.

BIGNASCA B., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - La socialità è una questione complessa. Riprendo alcuni concetti già detti dalla collega Gianella. Il tema fondamentale è quello del lavoro, non quello di cercare continuamente d'inventare nuove prestazioni sociali. Ci sono diciassette tipi di prestazioni sociali che i sistemi informatici del Cantone devono gestire. Con le prestazioni COVID probabilmente sono diciotto. Ritengo che la prestazione sociale migliore sia quella di tutelare i posti di lavoro dei residenti con iniziative chiare in loro favore, come "Prima i nostri!" che è ancora di là dall'essere veramente applicata.

Inoltre, per quanto riguarda la socialità (questo è uno stimolo che voglio dare al capo Dipartimento), credo sia importante non limitarsi a passare questo tipo di aiuti attraverso gli enti pubblici. Questo tentativo di sussidiarietà attraverso i Comuni ha funzionato, ma ci sono anche tante associazioni private che svolgono attività sociali e anche questo tema è da tenere in considerazione. Tenendo conto che spesso chi è attivo nel privato con attività sociali è in qualche modo più efficiente ed economico. Questo è un po' il principio della sussidiarietà che abbiamo inserito e che il popolo ha votato nella Costituzione.

È stato un po' peccato perdersi in discussioni sulla retroattività: marzo, maggio, giugno. Fondamentalmente questo aiuto è servito, ma non così tanto come avevamo paura che servisse all'inizio. Questo è un buon dato, ma non dobbiamo abbassare la guardia; dobbiamo continuare a tenere gli occhi sulla difficoltà delle famiglie e soprattutto sui posti di lavoro.

Porto l'adesione del mio gruppo.

DÜRISCH I., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - È chiaro che se il mondo del lavoro funzionasse e tutelasse i lavoratori non ci sarebbe bisogno di strumenti sociali.

Purtroppo la realtà non è questa, il mondo del lavoro è diventato sempre più precario e la pandemia gli ha dato un ulteriore colpo di grazia. Ringrazio il Dipartimento, che ha ascoltato il Parlamento e proposto uno strumento che stiamo sperimentando e che tutti speriamo possa dare sollievo a chi ne ha bisogno. Questo è uno degli elementi principali del valore di questo nuovo strumento: farci capire meglio la realtà che abbiamo sul territorio, perché molti lavoratori in difficoltà sono invisibili ai sistemi tradizionali di protezione sociale e del lavoro. Ben venga dunque questo nuovo strumento che stiamo affinando.

Oggi abbiamo visto sulla stampa che ci sono persone – indipendenti, freelance, fotografi, tatuatori sono gli esempi fatti – che si sono visti rifiutare l'Indennità di perdita di guadagno (IPG), che durante questa crisi pandemica hanno visto il loro lavoro ridotto ma che non hanno avuto nessun aiuto. I Tribunali hanno dato ragione a quattro persone, ma sicuramente ce ne sono molte altre che non hanno intrapreso la via di adire una decisione, per cui si trovano in difficoltà.

Sapevamo che lo strumento del credito ponte COVID avrebbe avuto bisogno di un periodo di osservazione e ora siamo tornati in aula per affinarlo, ma facciamo un passo indietro e ricordiamo i motivi che ci hanno spinti a mettere in atto questa nuova prestazione. Stiamo vivendo una situazione di emergenza sociale inasprita dalla crisi sanitaria, che sta colpendo in maniera invisibile le fasce più fragili della popolazione. Un'emergenza sociale sommersa di cui non conosciamo ancora le dimensioni. Una cosa è sicura, la povertà sociale ed economica è una realtà che tocca sempre più persone e che lascia ferite indelebili su chi la subisce. Una conseguenza non solo della crisi sanitaria ma del modello economico dominante, basato su una concorrenza spietata che lascia sul campo un numero sempre maggiore di persone aumentando al di là dell'accettabile le disuguaglianze, anche all'interno dello stesso Paese. A essere colpite sono le cerchie più fragili della popolazione: persone anziane, famiglie monoparentali, donne, persone sole.

Per evitare che la crisi sanitaria causasse danni ancora maggiori e irreversibili, la Confederazione ha per fortuna messo in atto misure a sostegno dell'economia e dei lavoratori. Un impegno considerevole che grazie all'accesso alla liquidità, al lavoro ridotto, all'IPG Corona e all'aiuto per i casi di rigore ha permesso di arginare la situazione. Non tutte le persone hanno però potuto avere accesso a questi aiuti. Parliamo in particolare di quei lavoratori indipendenti o dipendenti che hanno uno statuto lavorativo precario. Si tratta di economie domestiche spesso basate su un unico reddito, che non beneficiano di aiuti sociali e che oggi potrebbero trovarsi nell'indigenza. L'impossibilità temporanea per alcune persone di pagare l'affitto, la cassa malati o di fare la spesa hanno conseguenze dirompenti su tutto il nucleo familiare. È un dato di fatto che situazioni di povertà aumentano significativamente la violenza domestica. I piccoli indipendenti con un reddito basso o le persone con un lavoro intermittente, se colpite dagli effetti negativi della pandemia, non hanno nulla su cui contare. Spesso hanno debiti pregressi e poca liquidità; fare provviste di cibo o di altri beni necessari diventa un problema. Per queste persone un'interruzione improvvisa delle entrate potrebbe avere conseguenze devastanti, come non poter più mettere il piatto in tavola o accedere ai servizi sanitari. L'idea diffusa che l'aiuto sociale inteso come assistenza possa risolvere tutti i problemi legati alla povertà è riduttiva. Il percorso verso la rete sociale più bassa passa dall'indebitamento, con tensioni che crescono all'interno delle famiglie e l'esclusione sociale che prende rapidamente il sopravvento. Per non parlare della sofferenza psichica che questo percorso comporta. Ecco perché abbiamo deciso di mettere in campo questa nuova prestazione, per evitare che queste situazioni si verificino.

Ma questo aiuto ha anche un secondo importante obiettivo. Proprio perché quella che cerchiamo di affrontare è una povertà nascosta, che sfugge alle statistiche ufficiali, questa potrebbe essere l'occasione per conoscere meglio la realtà socioeconomica del Paese e

prevenire fenomeni emergenti. Non solo, il credito ponte COVID potrebbe essere il motivo per cui persone in difficoltà finora invisibili decidono di avvicinarsi agli sportelli sociali comunali senza avere vergogna di chiedere aiuto. Come rilevato in un recente studio sulla povertà, nel nostro Cantone ben 22 mila persone, pari all'8% della popolazione di riferimento, vivono in una situazione di povertà assoluta, ma di queste solo una parte beneficia di aiuti. A confermarci questa situazione sono le parole di associazioni attive sul territorio che nel 2020 hanno constatato un aumento delle richieste di aiuto.

Vediamo come sono andati i primi mesi di questa prestazione. In totale, durante marzo e aprile sono state inoltrate 644 richieste. Di queste, 312, sono state evase positivamente, mentre 332 hanno avuto esito negativo. L'ammontare complessivo degli importi erogati è stato di 472 mila franchi, con un importo medio per richiesta di fr. 1'500.-. I motivi di rifiuto, come spiega il messaggio, sono dovuti in parte ai criteri di accesso e in parte ai limiti di reddito; i casi sono ripartiti in egual misura. Sulla base dei motivi del rifiuto, il Governo ha cercato di migliorare le condizioni di accesso. Si sono ad esempio riscontrate casistiche dove un membro dell'unità di riferimento beneficia di aiuti, ma questi sono calcolati unicamente per il suo sostentamento e quindi le altre persone del nucleo rimangono completamente scoperte. Oppure persone anziane ancora in attività, ma con entrate inferiori ai limiti di reddito previsti da queste prestazioni. Anche il criterio "killer" che prevedeva la residenza in Ticino nei tre anni precedenti alla richiesta per tutti i membri dell'unità di riferimento è stato circoscritto al richiedente per poter accogliere la richiesta da parte di cittadini ticinesi che si sono appena sposati con un coniuge che arriva da fuori Cantone oppure nel caso della nascita di figli o di ricongiungimenti familiari. Altre tre importanti modifiche al disegno di legge precedente sono l'aumento degli importi massimi riconosciuti (che sono raddoppiati), il prolungamento fino a fine anno della durata del decreto e l'abolizione del numero massimo di mesi per il quale si ha diritto all'aiuto.

Appreziamo l'analisi sulla casistica fatta dal Dipartimento e la proposta tempestiva di modifica del disegno di legge per correggere la rotta e rendere il più efficace possibile questo sostegno, come voluto anche dal Gran Consiglio. Tali modifiche permetteranno di raggiungere un numero più ampio di persone pur restando nei limiti di credito stanziati nel precedente messaggio.

Siamo coscienti di chiedere ai Comuni uno sforzo non indifferente, visto che sono proprio i loro sportelli sociali a dover valutare tutte le richieste, ma siamo anche convinti che questo sforzo sia necessario, soprattutto ora, in un momento in cui i cittadini hanno bisogno di aiuto. Siamo anche convinti che questo lavoro permetterà di avere una conoscenza più ampia della realtà sociale del territorio, permettendo di diventare anche più presenti quale antenna sociale di prossimità. Appreziamo particolarmente quei Comuni che si sono adoperati in maniera attiva per informare la propria cittadinanza di questa nuova prestazione. Gli enti locali giocano un ruolo decisivo nell'effettiva efficacia di questo nuovo tassello della socialità cantonale.

Alcune considerazioni finali. Il mondo del lavoro negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Fenomeni prima marginali quali la precarizzazione e il lavoro su chiamata o gli indipendenti a rischio povertà coinvolgono sempre più persone. Lavorare, purtroppo, non è più sinonimo di sicurezza. Ciò dovrà portare a una seria riflessione sullo stato sociale. Le attuali politiche sono ancora in grado di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate, di fornire una rete di sostegno adeguata a tutti o sempre più persone sfuggono alle sue maglie? Il credito ponte COVID è un piccolo laboratorio che permetterà di conoscere quelle persone che necessitano di aiuti, ma che sfuggono all'attuale rete sociale. Potrebbe risultare uno strumento necessario anche al di là dell'attuale crisi sanitaria. In questo senso, ci permettiamo di chiedere al Governo di continuare a monitorare attentamente la situazione

e le richieste fino a fine anno, di presentarci nuovamente i dati e, sulla base dei risultati della situazione socioeconomica, considerare di proporre un ulteriore prolungo del decreto. Concludo citando Eugenio Scalfari: *«I poveri, possibile che ci siano sempre stati e sempre ci saranno? Il mondo va avanti, la vita cambia, la tecnologia è in crescita costante, ma i poveri sono lì, senza lavoro, senza reddito, senza le forze di eliminare o almeno fortemente modificare quella loro condizione»*.

PAMINI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Una precisazione: ho firmato il rapporto a nome del mio gruppo senza riserva. Durante i lavori in Commissione si è parlato molto della proposta di entrata in vigore con effetto retroattivo per coprire fattispecie già a partire dai mesi precedenti, come precisato dal collega Jelmini. Alla luce dei feedback che abbiamo ricevuto dalle amministrazioni comunali si è capito che spingersi troppo nel passato avrebbe causato ai Comuni sforzi amministrativi notevoli e anche disparità di trattamento, perché, nei casi ove era palese che non c'erano le condizioni per accedere agli aiuti, ai richiedenti i servizi comunali preposti davano riscontri verbali, evitando loro di fare inutili sforzi per preparare i dossier. Un'entrata in vigore per esempio al 1° di marzo avrebbe causato una manifesta disparità di trattamento perché non tutti i casi sono stati inoltrati in forma scritta nei mesi scorsi.

In Commissione vi sono state lunghe discussioni e si è arrivati a convergere sulla proposta che stiamo dibattendo adesso, cioè un'entrata in vigore a partire dal 1° maggio e non dal 1° giugno come proponeva il Governo. Le riserve sono scaturite dal fatto che in sede di discussioni commissionali i socialisti non potevano dare la piena garanzia di non presentare un emendamento per un'entrata in vigore anticipata, cosa che è successa, soprattutto con il loro secondo emendamento. La cosa mi rattrista. Probabilmente sarebbe stato più utile che i gruppi rappresentati in Commissione si accordassero per il 1° maggio, in modo da uscire già due settimane fa verso il pubblico con un rapporto che parlasse una lingua abbastanza chiara e che lasciasse intendere ai servizi comunali di prepararsi all'attuazione a partire da tale data. Invece, purtroppo, siamo qui a dibattere di queste cose. Questa è la nota di parziale biasimo, ma nel rispetto della libertà che ognuno di noi ha in queste sedi, che mi sento di portare.

Come gruppo sosterrò questa proposta. Tutti questi aiuti non è che ci facciano fare proprio i salti di gioia. Chi vi parla ha già votato contro la Legge COVID-19, perché se volete permettere un rapido ritorno alla normalità, uno degli strumenti è quello di tagliare finalmente questa "droga" data all'economia, anche se per essere precisi in realtà è un indennizzo dei danni che lo Stato ha causato alla stessa in questi ultimi quindici mesi introducendo divieti di lavoro. Per cui, non li consideriamo tanto aiuti, quanto risarcimenti danni.

Riguardo agli emendamenti interverremo durante il dibattito.

BOURGOIN S., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO I VERDI - La prestazione ponte COVID che abbiamo votato lo scorso ottobre ci è stata invidiata da molti Cantoni. Ho ricevuto diverse richieste per presentare questa soluzione ticinese. Ci è stata invidiata perché questo meccanismo permette ai Cantoni e ai Comuni di fare la propria parte nel sostenere i cittadini in difficoltà in perfetto spirito sussidiario, quindi la propria parte a complemento di quanto erogato con gli aiuti federali.

La prestazione ponte COVID è comunque un aiuto che richiede molte informazioni e molti documenti per essere erogato. I funzionari cantonali hanno messo a punto formulari completi e istruzioni per lo svolgimento delle prassi, che sono completamente prese a carico

dai Comuni. Infatti, sono essi a incontrare personalmente i cittadini in difficoltà. I funzionari comunali devono giostrarsi con la raccolta di una ricca documentazione, che deve essere completa per sfociare in una decisione. La decisione per l'aiuto o per il suo rifiuto deve essere presa mese per mese. Le autorità cantonali si sono accorte subito che le regole che hanno modellato il sistema erano troppo strette e che troppi pochi hanno potuto beneficiare degli aiuti nei primi due mesi, vale a dire marzo e aprile. In modo molto celere sono state elaborate alcune correzioni che ora ci si propone di adottare. Sono certa che il Gran Consiglio sosterrà la proposta.

Il rapporto propone l'entrata in vigore retroattiva al 1° maggio. Noi avevamo proposto da subito l'adozione retroattiva dal 1° marzo. Subito dopo l'Associazione dei Comuni ticinesi (ACT) e i funzionari ci hanno però resti attenti sulle difficoltà di tale proposta. Infatti, l'applicazione retroattiva sovraccaricherebbe i collaboratori e non sarebbe sostenibile per il sistema a lungo termine. Il fatto che il sistema sia complesso e rischierebbe di collassare porta a non prendere questa decisione che sarebbe giusta. Il compromesso al 1° maggio è il risultato. Capiamo le motivazioni dei Comuni, del Cantone e dei funzionari ed è pur vero che i Comuni, entro il 5 del mese successivo al mese della richiesta, trasmettono gli incarti completi al Cantone. Che si possa trovare una soluzione di mutuo soccorso tra Amministrazione cantonale e comunale? Forse si potrebbe trovare il sistema di snellire i processi di modo che si possa reagire con maggiore flessibilità agli imprevisti e alle crisi al fine di soccorrere i più fragili. Chi chiede di ricevere la prestazione ponte COVID, a oggi, nel maggio del 2021, non è ancora entrato nella categoria dei "meritevoli" di ricevere aiuto e non ha quindi ricevuto sostegno finanziario per tutta la crisi pandemica. È a loro che pensiamo e per questa ragione sosteniamo l'emendamento per l'adozione retroattiva al 1° marzo, ringraziando tutti coloro che aiuteranno i funzionari comunali e cantonali sovraccarichi nel trovare le migliori soluzioni.

PRONZINI M., INTERVENTO A NOME DELL'MPS-POP-INDIPENDENTI - Quando vi è stata la prima discussione sulla prestazione ponte COVID avevamo giustificato il nostro voto negativo dichiarando che il contenuto e le proposte del messaggio sulla cosiddetta prestazione ponte COVID non ci siano piaciuti è ancora poco! Decisamente li troviamo deludenti e poco rispettosi del momento sociale difficile che vivono molte persone, in particolare coloro alle quali questo messaggio vorrebbe rivolgersi. Anzi, si può affermare che con questo messaggio non si fa alcun passo serio in avanti per sostenere il reddito delle persone, in particolare di quelle i cui redditi già modesti sono stati erosi dalle situazioni create dalla crisi pandemica. Avevamo poi presentato una serie di emendamenti per correggere l'assoluta insufficienza della proposta e avevamo pronosticato il fiasco che poi si è puntualmente verificato con il numero assolutamente basso di richieste, in buona parte rifiutate.

Tutto questo è accaduto, non certo perché la situazione sociale sia migliorata, ma perché quella vostra proposta non corrispondeva e non corrisponde alla situazione sociale che si è creata sul territorio. È evidente che, dopo le roboanti dichiarazioni della precedente discussione, dopo le numerose conferenze stampa e comunicati del Governo per annunciare la messa in atto di questo provvedimento, ci si è dovuti confrontare con un fallimento, frutto di un'inettitudine che non sorprende, ma che ha come conseguenza la sofferenza sociale di migliaia di persone. Inettitudine della vostra classe politica, che ha la coda di paglia. Non ricordo nella mia esperienza parlamentare un rapporto, firmato con riserva dal 70% dei membri della Commissione, di sostegno a un messaggio. Bravi, avanti così!

La nuova versione della legge non cambia sostanzialmente la sua impostazione. L'allentamento di alcuni criteri è solo "cucina amministrativa", messa in atto per potere, magari con qualche "taroccamento" statistico, dimostrare che vi è qualche domanda in più e che qualcuna in più è stata accolta. Tutto questo mentre la crisi sociale si approfondisce, sfuggendo alla comprensione di questo Parlamento.

Per questa ragione non possiamo far altro che riproporre alcuni emendamenti che avevamo già proposto nella precedente discussione. Essi vanno nella direzione di un reddito di pandemia, posizione che abbiamo già illustrato nella discussione precedente. È l'unica strada percorribile, semplice da calcolare e realizzare, equa e finalmente corrispondente alla gravità sociale del momento. Tutto il resto sono solo piccoli calcoli politici e amministrativi che si preoccupano più di salvare la propria immagine – la vostra – che di rispondere ai bisogni sociali emergenti della società in questo grave momento.

MERLO T., INTERVENTO A NOME DI PIÙ DONNE - Qualche puntualizzazione alla collega Bourgoïn, prima di fare l'intervento. La procedura non è stata celere. Il messaggio è di ottobre e la votazione sul rapporto è di gennaio. Ultimamente si fanno rapporti super rapidi su temi poco importanti, mentre in questo caso qualcuno se l'è presa un po' comoda.

Seconda cosa, il sovraccarico degli impiegati comunali nel caso di retroattività. Guardiamo le cifre. A marzo 2021 abbiamo 589 domande. Dividiamo per cento Comuni: anche se raddoppiassero o decuplicassero, questo sovraccarico non ci sarebbe. In aprile abbiamo 164 domande per 64 Comuni; di che sovraccarico stiamo parlando? Come deputate riceviamo segnalazioni puntuali. Sono sporadiche e non fanno media, però ci indicano che ci sono ritardi e rifiuti riguardo agli aiuti e questo per svariate motivazioni. Alcune di queste sono state prese in considerazione dal messaggio e dal rapporto su cui votiamo. Insomma, troppo poco, troppo tardi, per alcuni; per altri per fortuna è andata meglio.

Se guardiamo le cifre distribuite c'è da preoccuparsi. Per marzo siamo appena sopra i 300 mila franchi; per aprile – cifre parziali – 160 mila franchi. Ricordatevi che nel messaggio di ottobre si stimavano 7.9 milioni fra Cantone e Comuni e tremila richieste. Evidentemente qualcosa è andato storto, non perché, per fortuna, la situazione fuori sia migliore di quella che si poteva pensare, ma probabilmente proprio per quello a cui in parte si sta cercando di rimediare: perché le maglie della rete attraverso cui bisogna passare per ottenere questo reddito ponte, questo aiuto agli ultimi, sono inadeguate e non lasciano passare richieste che invece sono legittime. In particolare abbiamo presentato un emendamento per un caso che riguarda la convivenza; poi ne parleremo.

Il deputato Bignasca ha fatto riferimento a diciassette tipi di prestazione sociale dicendo che verosimilmente questo aiuto ponte COVID sarà la diciottesima. Ecco: no, non è una prestazione sociale. Non deve essere intesa così, non è stata prevista dal Consiglio di Stato e dal Parlamento in questo senso: non deve essere una prestazione sociale, ma un aiuto per le conseguenze del COVID. Non si può applicare questa logica e queste restrizioni assurde ispirate ai requisiti degli aiuti e alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS). Vi ricordo che l'urgenza della situazione COVID è tale d'aver fatto rifiutare alla maggioranza di questo Gran Consiglio un nostro emendamento che chiedeva il rispetto della parità salariale da parte di chi avrebbe ricevuto gli aiuti. La parità salariale è legge. Per dire no alla parità salariale si è puntato tutto sull'urgenza. Poi, però, vediamo che quest'urgenza non c'è più. Ma non solo, qui si parla di aiuti sociali, tutto un altro concetto.

Fornirò maggiori spiegazioni durante la discussione sull'emendamento.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Vi ringrazio per i vostri interventi. Vi porto un aggiornamento sulla situazione. I dati che avete a disposizione sono quelli provvisori su 68 Comuni per quanto riguarda il mese di aprile, mentre per marzo e aprile abbiamo ora i dati completi. Sono state inoltrate 802 domande, di cui circa il 50% (387) con esito positivo e il 50% con esito negativo. C'è un miglioramento da questo punto di vista rispetto alla situazione del primo mese con un maggior numero di richieste accolte, anche se complessivamente il numero delle richieste inoltrate è diminuito. L'importo erogato è di circa 0.5 milioni di franchi. Va detto che quei circa otto milioni per questa prestazione non erano una previsione di spesa, anche perché è impossibile prevedere situazioni di questo tipo, essendoci molti elementi imponderabili che entrano in gioco. La volontà politica era di mettere a disposizione per una misura straordinaria limitata nel tempo un importo di circa 10 milioni di franchi, che comprendeva questa prestazione ponte COVID, ma anche la misura speciale COVID finanziata tramite il fondo Swisslos di 500 mila franchi; cifra, quest'ultima, destinata a tredici enti riconosciuti dalla Catena della solidarietà attivi sul territorio che permettono di dare aiuti per spese impreviste urgenti in maniera tempestiva. Raccolgo l'osservazione di Boris Bignasca: il principio di sussidiarietà è declinato a doppio canale, quindi con un ruolo di primo piano dei Comuni sul territorio per la rapidità di azione e la conoscenza dei casi e poi con il coinvolgimento tramite il fondo Swisslos di questi tredici enti. Nel periodo di marzo e aprile sono state accolte complessivamente 298 richieste di persone e famiglie che hanno avuto bisogno di un intervento urgente per spese impreviste oppure di buoni spesa per un aiuto totale di circa 120 mila franchi.

Per quanto riguarda i motivi di rifiuto della prestazione ponte abbiamo sempre una ripartizione equa tra l'art. 3 e l'art. 4, quindi le condizioni d'accesso e i limiti di calcolo, ed è anche per questo motivo che il Consiglio di Stato è intervenuto, dopo quest'analisi tempestiva, cercando di agire su tre livelli: ampliare la cerchia dei beneficiari, rafforzare la prestazione con un aumento delle soglie e degli importi erogati ed estendere la validità di questa misura straordinaria che altrimenti sarebbe scaduta a fine maggio, estendendola al 31 dicembre 2021. In particolare, si propone di facilitare le condizioni di accesso togliendo il limite di età, semplificando il computo della sostanza, quindi riducendo anche l'onere amministrativo a carico del richiedente e facilitando il lavoro per i Comuni. Sono state adeguate le soglie e i criteri di riconoscimento per l'economia domestica, eliminando anche il limite massimo di richieste; inizialmente se ne potevano presentare tre nei quattro mesi di validità del decreto. Sono state aumentate le soglie e gli importi, da mille a duemila franchi per la prima persona dell'unità di riferimento e da cinquecento a ottocento franchi a partire dalla seconda persona che compone l'economia domestica.

Con queste modifiche gli specialisti comunali, che hanno analizzato diversi casi, stimano una riduzione dei motivi di rifiuto e un aumento delle domande accolte, che dovrebbero raggiungere il 60-70%.

Quindi, nell'intento di rafforzare questa prestazione in modo tempestivo e prima del termine dell'attuale decreto legislativo il messaggio proponeva l'entrata in vigore al 1° di giugno. Al riguardo diversi di voi sono intervenuti. Il Consiglio di Stato può condividere la proposta commissionale dell'entrata in vigore al 1° di maggio. Riguardo alla retroattività dal 1° di marzo, dal mio punto di vista il motivo per opporvisi non dovrebbe essere un onere insopportabile per i Comuni, ma il bisogno da parte del cittadino in difficoltà di avere una risposta tempestiva, immediata. Andando così tanto indietro nel tempo si porrebbe una serie di criticità e di questioni. Vi è il tema delle liste di attesa. Vorrebbe dire andare a vedere non solo le pratiche rifiutate, ma anche quelle che sono state accolte. Rivedendo quelle accolte non si potrebbe escludere che chi ha ricevuto cento magari dopo riceva solo novanta. Nelle

proposte che facciamo semplifichiamo anche il calcolo della sostanza e non è dato sapere quale effetto tale modifica potrà avere sui singoli casi. Potrebbe anche essere negativo per chi ha ricevuto un aiuto; non lo possiamo sapere con certezza. Inoltre, ci sono tutti quei casi di cittadini che si sono informati, che hanno ricevuto una consulenza individuale. Sono un centinaio di persone che non hanno ricevuto un aiuto, ma hanno ricevuto una consulenza. Uno dei pilastri di questa misura era fare consulenze individuali, poter indirizzare il cittadino verso i diversi enti della rete di sostegno sociale del territorio. Diverse persone hanno rinunciato. Quindi, quelle ipotesi che fate sul numero vanno lette anche in quest'ottica. Ci sono potenzialmente centinaia di persone che non hanno inoltrato richiesta perché hanno ritenuto che non avrebbero ricevuto una risposta positiva. C'è anche quel computo di domande di cui tenere conto. Inoltre, la distribuzione delle richieste non è lineare. Ci sono Comuni e regioni che sono più in difficoltà di altri e quindi la gran parte delle richieste è concentrata su alcuni Comuni che sarebbero caricati di un grosso onere amministrativo. Bisogna tenere conto del lavoro delle liste di attesa che si genera. È importante poter accogliere la proposta di compromesso per un'entrata in vigore dei nuovi parametri a partire dal 1° di maggio. Ringrazio il relatore, la Commissione e invito a seguire le indicazioni del rapporto.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 81 voti favorevoli e 1 contrario.

È aperta la discussione sui singoli articoli del decreto legislativo urgente annesso al rapporto commissionale.

Gli articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non figurano nel presente verbale.

Articolo 2

Capoversi 1 e 2

- **Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti (stralcio dei capoversi)**

~~¹L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.~~

~~²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.~~

PRONZINI M. - Noi vogliamo un reddito di pandemia. Tale reddito deve essere per la singola persona e non per unità per economica domestica. Di conseguenza chiediamo lo stralcio

del cpv. 1 e del cpv. 2, anche se nel decreto non c'è questo perché fa parte di quello vecchio. Visto che vi siete resi conto del fallimento, sono sicuro che sosterrete questa proposta.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

Intervengo solo in entrata perché gli emendamenti sono molti, ma penso che l'insieme di essi meriti un'osservazione. Sono legittimi. Il deputato Pronzini ha detto che loro chiedono un reddito di pandemia. È una proposta diversa, legittima. Questo Parlamento l'aveva già rifiutata l'ultima volta. A mio avviso è importante non accogliere "a spicchi" gli emendamenti perché si stravolgerebbe il principio di un intervento mirato e non generalizzato, con il rischio di creare delle distorsioni. Ne cito una, quella di eliminare il periodo di carenza di tre anni, che è un principio sancito nella legislazione sociale del Cantone, ratificato dai Tribunali, per assurdo, senza questo vincolo, qualsiasi cittadino dall'estero potrebbe arrivare e insediarsi in Ticino, chiedere questa prestazione e ottenere un aiuto ponte fino a dicembre. Vi invito quindi a non votare nessuno di questi emendamenti. Benché legittimi, stravolgerebbero completamente questa proposta che ritengo assolutamente importante e necessaria, perché sono state aiutate in pochissimo tempo più di 400 persone, più altre 200, con il fondo Swisslos. Sono numeri ragguardevoli, non sono numeri piccoli, già solo se le rapportiamo al numero di persone che attualmente beneficiano dell'aiuto sociale.

QUADRANTI M. - Intervengo anch'io adesso e non lo farò più per i successivi emendamenti per dire che la Commissione gestione e finanze propone di respingerli per le ragioni dette dal Consigliere di Stato. La questione della retroattività è stata un compromesso, anche con i Comuni, così come ci è stato comunicato di recente. Le altre modifiche toccano un meccanismo che è stato rodato, che ha comunque una serie di componenti che si incastrano le une con le altre; qualsiasi modifica puntuale rischia di creare problemi. Il primo credito ponte ha svolto il suo ruolo. Se ci sono state meno domande di quelle che ci si attendevano è anche perché il sistema sociale ticinese funziona e alcuni casi sono stati rinviati o hanno trovato accoglimento con gli strumenti che già esistono. Questa proposta di ampliamento consente di andare meglio incontro a eventuali altri casi di necessità, senza però allargare a inaffiattoio tutta una serie di aiuti. Abbiamo votato quasi 8 milioni di franchi, non è che per questo dobbiamo per forza spenderli tutti. Sappiamo come stanno le finanze cantonali. Questo ampliamento è utile e se proprio non dovesse dare ancora i frutti auspicati nessuno impedirà al Consiglio di Stato di proporre da qui a dicembre altre modifiche. La Commissione chiede di non accogliere nessuno degli emendamenti presentati.

PAMINI P. - Un commento di natura procedurale: chiedo al collega Pronzini se desidera permettere un voto sul complesso del suo emendamento visto che gli articoli hanno una loro logica interna.

PRONZINI M. - Magari dividerò il mio intervento in due ambiti. Per il resto, devo dire che mi mettete veramente in imbarazzo. Noi tre vogliamo rovesciare il sistema, non riconosciamo le leggi borghesi e poi siamo gli unici a dover difendere queste leggi. Abbiamo fatto alcuni emendamenti e li voteremo uno per uno, perché così è previsto. Non è un voto sul complesso. A meno che decidiamo che da una parte ci siamo noi come opposizione e dall'altra voi come maggioranza. Come maggioranza su questo tema avete fallito. Collega

Quadranti, è penoso quello che sta dicendo. Qui abbiamo una situazione in cui la gente fuori da questa torre d'avorio fatica ad arrivare alla fine del mese. Forse a voi questa crisi non vi ha toccato. Questa cosa che avete fatto è fallimentare e continuate ad andare avanti. Dovreste avere vergogna! Ministro De Rosa, la considero una persona intelligente: non si abbassi ad argomenti che potrebbe usare il peggiore leghista paventando ondate di stranieri che arriverebbero a rubarci le prestazioni sociali! Non si preoccupi, il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro Gobbi, impedirebbe a queste persone di ottenere un permesso di residenza.

MERLO T. - Riprendo l'intervento di Matteo Quadranti. Le tempistiche per noi sono preoccupanti. C'è molto ritardo. Il collega ha detto che se questo aggiustamento non dovesse poi dare i suoi frutti si correggerà ulteriormente. È vero si tratta di 400-800 persone che hanno ricevuto aiuti nei due mesi, ma ce ne sono tante altre che si sono sentite dire no; molte di più di quelle che hanno ricevuto aiuti. Altre ancora non hanno nemmeno avuto accesso perché non raggiungevano la soglia minima per fare la domanda. Sosterrò l'emendamento di Pronzini all'art. 2; sugli altri vedremo. Sono d'accordo che li deve presentare; ci mancherebbe che non fossero presentati ed esaminati. La questione è che con questa prestazione ponte il Cantone aiuta situazioni che sono rimaste fuori da ogni altro aiuto. È un po' peccato vedere che si è agito rapidamente, con manica giustamente larga con i grandi – penso ad esempio ai prestiti di BancaStato – e con manica decisamente stretta invece con i deboli. Ci vorrebbe un sistema di equità, anche perché queste persone riescono ancora a farcela tirando la cinghia, ma poi non riusciranno più a farlo e in ogni caso bisognerà aiutarle. Allora sì che saranno aiuti sociali, su lunghissimo periodo, e si perderanno potenzialità economiche, perché stiamo parlando di lavoratori dipendenti e indipendenti che chiedono questi aiuti ponte. Sostengo questo emendamento sull'art. 2 perché l'unità di riferimento delle economie domestiche effettivamente è un problema.

BIGNASCA B. - Ovviamente non cascheremo nelle provocazioni del collega Pronzini, non risponderò a cose come "peggiore leghista", però invito la presidenza a essere un po' più severa perché la nostra pazienza comunque ha dei limiti.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 5 voti favorevoli, 74 contrari e 4 astensioni. Tenuto conto del risultato della votazione, tutti gli altri emendamenti presentati dall'MPS-POP-Indipendenti concernenti lo stralcio del concetto di "unità di riferimento" cadono.

Capoverso 2

- Emendamento presentato da Più Donne

*²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente. **non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.***

MERLO T. - Questa è una versione più ridotta rispetto all'emendamento dell'MPS-POP-Indipendenti. Come detto, l'unità di riferimento costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica può comportare un problema per chi chiede l'aiuto ponte, perché ci sono ad esempio persone indipendenti che convivono. Leggo la proposta di modifica presentata nel rapporto: *«Se convivono con persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente...»* in tal caso queste persone sono escluse. Se invece non sono a beneficio, sono incluse. In pratica, se io sono un indipendente che non riceve nessun altro aiuto, però convivo con un'altra persona che non è al beneficio di prestazioni sociali e non sono in nessuna relazione con questa persona per cui essa abbia un obbligo di mantenimento nei miei confronti, comunque la sua ricchezza sarà computata nell'unità di riferimento. Se fossi sola avrei diritto a questa rendita ponte, ma siccome ho una situazione di convivenza con una persona che non ha un obbligo di mantenimento, allora non ho più diritto alla rendita ponte.

Questo, dal punto di vista mio, di Più donne e di chi si è sentito dire di no di fronte alle richieste, è una lesione della dignità e un'ingiustizia. Riteniamo che dove non c'è un obbligo di mantenimento lo Stato non possa supporlo, né tantomeno imporlo implicitamente con una norma del genere. Non pensiamo che saranno tantissimi i casi di questo tipo, ma riteniamo sia corretto includere anche le persone in questa situazione nella possibilità di ricevere la rendita ponte, se ci sono tutte le altre condizioni, considerato che la prestazione ponte COVID si basa sì sulle specifiche degli aiuti LAPS per facilitare un po' chi deve fare questi calcoli, ma non risponde alle stesse logiche, non è un aiuto sociale. A nostro avviso i requisiti che entrano in gioco non devono essere quelli LAPS e la questione della convivenza di sicuro non si giustifica per la rendita ponte, anche perché magari qualcuno si è adattato a convivere proprio per ridurre le spese e quindi si ritrova doppiamente in difficoltà.

PAMINI P. - Parlo a nome del gruppo. Capiamo le motivazioni di questo emendamento, ma ci fa un po' specie, perché si sente sempre valorizzare la solidarietà e invece qui sembrerebbe che fra le persone che vivono insieme, senza essere sposate, ma nella stessa economia domestica, improvvisamente non ci sia solidarietà. Secondo me, se vivono assieme, sono solidali l'uno con l'altro e si aiutano, come ci aspettiamo che sia il caso, la formulazione attuale è completa e ha ragion d'essere, mentre con l'emendamento andremmo a incrinare quella solidarietà naturale che c'è all'interno delle economie domestiche e anche dei conviventi. Siamo per la solidarietà all'interno dell'economia domestica.

MERLO T. - Capisco le perplessità del collega Pamini, ma occorre tenere conto del fatto che in generale nella società svizzera si sta andando verso un altro importante tassello, quello proposto con un'iniziativa dalle donne PLR, per la tassazione individuale. Il fatto di rendersi indipendenti economicamente e avere la responsabilità delle proprie finanze sia un tassello importante per la società e per le donne in particolare. Da quel punto di vista, ritenere che, per forza, perché si convive, si sia dipendenti dalla persona economicamente più forte, quindi statisticamente l'uomo, è un problema per le donne.

DURISCH I. - Vorrei chiedere una cosa al Ministro. Già oggi uno può dirsi indipendente anche se abita con altre persone in un appartamento; gli si computa una parte di affitto, ma non necessariamente si fa un'unità di riferimento unica, o sbaglio?

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - C'è la definizione di unità di riferimento, non bisogna inventare nulla. Si segue il principio della legislazione della LAPS. Là dove c'è un obbligo di mantenimento deve prevalere quello. L'intervento di Pamini è stato chiaro. Quando si convive c'è comunque un principio di solidarietà. Pur comprendendo lo spirito dell'emendamento, che è sicuramente motivato da un intendo nobile, esso andrebbe a creare una disparità di trattamento con chi invece ha un obbligo di mantenimento, una relazione più istituzionalizzata come ad esempio le unioni registrate o il matrimonio. Capisco il senso dell'emendamento, ma andrebbe poi corretta questa disparità, perché a parità di situazioni, l'unione registrata o chi è sposato sarebbe penalizzato rispetto a questa situazione di convivenza.

MERLO T. - Se c'è una convivenza con un'unione registrata fra partner omosessuali, un matrimonio o un altro obbligo di mantenimento, c'è anche una volontà di chi è in questa convivenza di chiedere allo Stato un tot di garanzie. La questione di cui parlava Ivo Durisch attiene a quando persone vivono insieme, ad esempio studenti: non sono considerati come economia domestica e come unità di riferimento. Qual è allora la differenza tra due persone che convivono e alcuni studenti che convivono? La differenza è quello che succede in camera da letto oppure i sentimenti che legano queste persone, ma questo è veramente un passo in più che lo Stato fa e che i cittadini subiscono senza averlo accettato; se chiedo allo Stato di sancire l'unione con un matrimonio o con un'unione registrata, questa richiesta la faccio. Ovviamente nei casi di parentela, quello è implicito. Non c'è una disparità di trattamento, c'è semmai un'ingerenza nella vita delle persone per cui si va a vedere per quali motivi convivono e trovo che questo non sia liberale. Per tali motivi proponiamo questo emendamento.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - È un ambito difficile, delicato e anche molto tecnico, perché c'è una prassi e la competenza che deriva dalla gestione delle pratiche. Penso che la discriminante fondamentale sia la convivenza stabile. Quindi, tra due persone che convivono in modo stabile, anche se non si tratta di un'unione registrata o un matrimonio, l'approccio è di considerarle come sposate, mentre nel caso degli studenti probabilmente non si considera che sia un rapporto, una convivenza stabile.

MERLO T. - Convivenza stabile vuol dire sei mesi, ma tale periodo non è che garantisca questa gran stabilità; quasi la metà dei matrimoni non dura molto più a lungo.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con voti 7 favorevoli, 67 contrari e 7 astensioni.

Articolo 3 lett. b), c), e), f)

- Emendamenti presentati dall'MPS-POP-Indipendenti

Il diritto è dato se:

[...]

b) ~~il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta; il richiedente è dimorante nel Cantone al momento della richiesta;~~

c) ~~il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);~~

[...]

e) ~~il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI) ad eccezione delle indennità per lavoro ridotto;~~

*f) ~~il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia **rispetto all'anno 2019**; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;~~*

[...]

PRONZINI M. - Del primo punto abbiamo già discusso; mi concentro quindi sugli altri due. Essi sono legati alla logica di un reddito di pandemia. Si propone che il diritto sia dato al richiedente che non beneficia d'indennità della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a eccezione del lavoro ridotto. Questo perché chi beneficia del lavoro ridotto, per alcune situazioni, a seconda del reddito, percepisce meno dell'80%. Quando uno è in lavoro ridotto percepisce l'80%, però i contributi li paga sul 100%. Di conseguenza, visto che il punto di riferimento è lo stipendio netto, bisogna tener conto anche di questo. Inoltre per gli indipendenti si fa riferimento alla riduzione del reddito rispetto all'anno 2019.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli, 73 contrari e 3 astensioni.

Articolo 4 cpv. 1, 2, 3 lett. c), 4 lett. b), c)

- Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti

⁴~~Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS:~~

a) ~~17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;~~

b) ~~26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;~~

c) ~~32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;~~

d) ~~37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;~~

- e) ~~42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;~~
- f) ~~4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.~~

¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente è inferiore a:

- **52'000 franchi lordi annui per un richiedente non qualificato,**
- **65'000 franchi lordi annui per un richiedente qualificato**

~~²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.~~

~~³Quali redditi computabili si considerano:~~

- ~~a) il reddito lordo da lavoro;~~
- ~~b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;~~
- ~~c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.~~

~~⁴Sono riconosciute le seguenti spese:~~

- ~~a) gli oneri sociali dovuti;~~
- ~~b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);~~
- ~~c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);~~
- ~~d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.~~

PRONZINI M. - Nella prima discussione avete votato alcuni riferimenti al reddito che sono inaccettabili e noi chiediamo che il reddito di riferimento sia di 52 mila franchi per un richiedente non qualificato e di 65 mila franchi per un richiedente qualificato che rappresentano più o meno un sesto dello stipendio di un Consigliere di Stato.

MERLO T. - Sosteniamo questo emendamento. In effetti queste soglie sono assurdamente basse e ripropongono questa impostazione dell'aiuto ponte COVID come un aiuto sociale, cosa non corretta dal nostro punto di vista; soglie molto più alte sono più attinenti alla realtà.

PAMINI P. - Come gruppo UDC bocceremo questo emendamento perché siamo perplessi sulla bassa valorizzazione da parte della Sinistra estrema della qualifica professionale. Sono circa fr. 1'000.- al mese e ci chiediamo se vogliano veramente far sì che la gente investa nella propria qualifica personale. Ho un po' il sospetto che non sia il caso, viste queste cifre.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 10 voti favorevoli, 59 contrari e 14 astensioni.

Articolo 6

Capoverso 1

- Emendamento presentato dal gruppo PS

¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità. , ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

DURISCH I. - Questa misura è l'unica che il nostro Governo ha fatto al di là di quelle dove era sussidiario alla Confederazione, insieme a "Vivi il tuo Ticino", pagata da BancaStato, che eventualmente sortirà un effetto sugli utili riversati. È l'unica vera misura di sostegno della sua cittadinanza durante i mesi di difficoltà. Ricordiamo anche che ci sono quaranta mozioni fatte dai deputati – perché quando c'era l'impressione che fosse necessario essere attivi per aiutare i cittadini tutti si sono sentiti di fare mozioni e iniziative – ma oramai sono tutte nel cassetto. Questa sarebbe l'unica possibilità – e al riguardo ringrazio ancora il Consiglio di Stato – di far vedere che il Parlamento ha capito che ci sono persone che in realtà fanno fatica.

La questione dello sforzo dei servizi amministrativi, visto il numero delle richieste, non può portare a respingere una proposta di retroattività al 1° marzo. Si tratta di cittadini in difficoltà! Non sarebbe neanche un'ammissione di avere sbagliato, anzi. La Confederazione l'ha fatto. Quando ci sono state alcune misure che hanno dovuto essere modificate, le hanno fatte partire anche retroattivamente. Per cui, in realtà, non ci sarebbe alcuna disparità di trattamento. Non chiediamo di rivalutare tutte le richieste, ma che le persone le possano riproporre e che la validità sia dal 1° di marzo, così che ne possano beneficiare, come volevamo quando abbiamo votato in marzo questo decreto per aiutare i cittadini. Il sovraccarico amministrativo dal nostro punto di vista non c'è, perché le domande sono poche, per fortuna. Sono poche, ma sono comunque tante nel numero di persone che hanno bisogno.

Per cui, siamo convinti della nostra proposta di retroattività, che non innescherebbe nessuna disparità di trattamento e nessuna difficoltà amministrativa nei Comuni, visto che comunque la modalità di richiesta è stata semplificata.

PINI N., PRESIDENTE - Collega, la lascio concludere, ma adesso trattiamo l'emendamento all'art. 6, la questione del massimo, mentre lei sta parlando di altro.

DURISCH I. - Chiedo scusa, lo tenga buono per dopo. Avete capito che a mio avviso non ci sono motivi per evitare un'entrata in vigore al 1° marzo.

Per quanto riguarda i massimali, con il raddoppio delle indennità massime sono diventati quasi inutili. Dal nostro punto di vista, per evitare una disparità di trattamento con persone che, nonostante il raddoppio del massimale, non arrivano alla soglia della LAPS, chiediamo di stralciare questo massimale, cosa che permetterebbe a tutti i richiedenti che ne hanno diritto di avere lo stesso reddito disponibile.

MERLO T. - Sosterremo questo emendamento che va nell'ottica di dare effettivamente un aiuto COVID a chi non l'ha ricevuto.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 25 voti favorevoli, 59 contrari e 1 astensione.

Capoversi 1 e 2

- Emendamenti presentati dall'MPS-POP-Indipendenti

~~⁴L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.~~

¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna tra il reddito annuo, convertito in mensilità, e gli importi indicati all'articolo 4 cpv. 1, convertito in mensilità.

~~²La prestazione può essere concessa mensilmente.~~

²La prestazione, a carattere mensile è concessa se persiste il diritto ai sensi del capoverso 1 per tutta la durata del presente decreto legislativo

L'emendamento cade.

Articolo 8 cpv. 1

- Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti

~~¹La prestazione è finanziata **in ragione del 75%** dal Cantone e dal 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.~~

PRONZINI M. - Il Presidente mi ha comunicato che c'è un errore. Con il nostro emendamento intendiamo chiedere che la prestazione finanziaria sia tutta a carico del Cantone; ci siamo dimenticati di stralciare "e dal 25% dal Comune". Crediamo sia qualcosa di equo e vi invitiamo a sostenerlo.

PINI N., PRESIDENTE - Leggo quindi l'emendamento corretto: «La prestazione è finanziata dal Cantone. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico». Questo è il testo in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli, 64 contrari e 5 astensioni.

Articolo 12

- Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti

~~Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della LAPS e del relativo regolamento.~~

L'emendamento cade.

Articolo 14 (nuovo) - Disposizione transitoria (nuova, dopo articolo 13)

- Emendamento presentato dal gruppo PS

¹Sono ammissibili le richieste che considerano l'inizio delle prestazioni sulla base della modifica del ... dal 1° marzo 2021 in avanti.

²Qualora sussistesse una sovrapposizione tra una richiesta presentata sotto l'egida del diritto precedente e una richiesta presentata sulla base del capoverso 1, la prestazione eventualmente erogata in base alla prima richiesta viene sottratta da quella decisa in base alla seconda.

DURISCH I. - In parte ho già parlato prima. Ritengo che il Parlamento debba essere responsabile e votare questo aiuto importante che comporta una spesa limitata e sacrifici limitati da parte dell'autorità o dei servizi comunali. Altro, a parte "Vivi il tuo Ticino", non siamo stati capaci di produrre.

PRONZINI M. - Abbiamo presentato un emendamento che va nello stesso senso, anche noi mettiamo la retroattività al 1° marzo e chiediamo che tutte le domande inoltrate da tale data siano riviste. Domando come procediamo: gli emendamenti si sovrappongono o votiamo prima uno e poi l'altro?

PINI N., PRESIDENTE - Procediamo con l'emendamento PS e poi procederemo col suo.

MERLO T. - Secondo me la proposta dell'MPS-POP-Indipendenti è più restrittiva, perché parla solo di chi ha ricevuto una decisione negativa, mentre quella del PS fa una vera applicazione retroattiva ed è più ampia, però è solo la mia interpretazione.

PRONZINI M. - Quello che dice la collega Merlo non è corretto: noi diciamo che se dovesse passare il 1° marzo tutte le domande inoltrate che hanno ricevuto una decisione negativa

dovrebbero essere riviste automaticamente. È chiaro che se entra in vigore il 1° marzo, qualunque persona potrà fare ancora la domanda.

DURISCH I. - Noi l'abbiamo pensata come diceva Tamara Merlo. Se uno la presenta domani, può avere diritto anche ai contributi che gli sarebbero stati dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 25 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni.

II - Entrata in vigore

- Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti
 1. *Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° ~~maggio 2021~~ **marzo 2021**.*
 2. ***Tutte le domande inoltrate a partire dal 1° marzo 2021 che hanno ricevuto una decisione negativa sulla base delle condizioni contenute nel decreto legislativo del 26 gennaio 2021 saranno rianalizzate sulla base delle modifiche del decreto legislativo.***

L'emendamento cade.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo urgente annesso al rapporto commissionale sono accolti con 81 voti favorevoli e 2 contrari.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Bang H. - Battaglioni F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Biscossa A. - Bourgoin S. - Buri S. - Buzzini B. - Caprara B. - Caroni P. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Corti N. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Durisch I. - Ermotti-Lepori M. - Ferrari L. - Filippini L. - Foletti M. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garbani Nerini F. - Gardenghi C. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Gnesa A. - Guerra M. - Guscio L. - Imelli S. - Isabella C. - Jelmini L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lepori D. - Maderni C. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Noi M. - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani L. - Pamini P. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Riget L. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S. - Viscardi G.

Si pronunciano contro:

Arigoni Zürcher S. - Pronzini M.

18. INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA DEL 27 MARZO 2017 "PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE OSPEDALIERE"

Messaggio del 26 agosto 2020 n 7878

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale: si chiede al Parlamento di respingere l'iniziativa legislativa elaborata adottando il controprogetto presente nel decreto annesso al rapporto commissionale.

È aperta la discussione.

PINI N., PRESIDENTE - C'è una proposta d'ordine.

PRONZINI M. - Volevo chiedere se non c'è un promotore dell'iniziativa che interviene, come previsto per legge.

PINI N., PRESIDENTE - Non mi risulta che sia arrivata un'iscrizione. La rappresentante dei promotori, Luigina La Mantia, parlerà quando toccherà al suo gruppo.

ALBERTI E., CORRELATORE E INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - L'iter che ha interessato l'iniziativa popolare legislativa elaborata *Per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere* è stato lungo, tanto che solo dopo quattro anni la Commissione sanità e sicurezza sociale è giunta a formulare conclusioni e raccomandazioni al Parlamento. Il tempo trascorso ci ha consentito di approfondire in dettaglio la portata di quanto proposto e soprattutto di verificare quanto nel frattempo è stato applicato in Ticino.

La premessa del lavoro commissionale è che il principio cardine attorno al quale devono ruotare tutte le cure erogate ai pazienti in Ticino è la loro qualità. Tale aspetto non è negoziabile, il paziente e la sua salute devono sempre essere al centro di qualunque decisione, visione e pianificazione. Sebbene la nostra raccomandazione sia di respingere l'iniziativa, si oppone un controprogetto che sposa la situazione attuale e soprattutto raccoglie osservazioni, spunti e consigli operativi emersi nelle audizioni con i rappresentanti delle strutture ospedaliere pubbliche e private del Cantone.

Proprio questa consultazione che la Commissione si è presa il tempo di fare ci ha consentito di formulare un progetto che volevamo calzasse al nostro sistema ospedaliero. Esso è caratterizzato da un servizio pubblico di alta qualità, capillare, performante e che anche in questo ultimo anno ha dimostrato di essere efficace e reattivo; affiancato da un settore privato altrettanto di qualità.

In sede di audizioni ci è subito apparsa chiara, la diversa percezione della necessità di regolamentare gli aspetti sollevati dall'iniziativa da parte delle cliniche private da un lato e dall'Ente ospedaliero cantonale (EOC) dall'altro. Una posizione che però la Commissione

ha ritenuto di sfumare, condividendo l'impostazione proposta dal Consiglio di Stato con due piani di modifiche, di legge e di regolamento. I singoli elementi sono contenuti in modo dettagliato nel rapporto che abbiamo sottoposto al Parlamento e che si basa sul modello di Zurigo, al quale fa riferimento il Governo per le proposte operative sottoposteci.

Il correlatore Cedraschi nel suo intervento esplicherà le modifiche proposte e gli intenti. In particolare, per quanto concerne la legge, si approva l'inserimento del concetto di riconoscimento d'interesse pubblico, della definizione di appropriatezza nella valutazione degli istituti da inserire nella lista ospedaliera, dell'obbligo di disporre di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti, dell'utilizzo del divieto di subdelegare il riferimento al trasferimento di mandati a terzi, così come, per quanto attiene al regolamento, si approva il riferimento al modello di Zurigo in merito ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera e della possibilità data al Consiglio di Stato di adeguare mandati e requisiti alla realtà cantonale.

Raccomandiamo inoltre che il regolamento sia oggetto di un'ampia consultazione prima della sua formale adozione, così da poter contare su un ampio consenso frutto di un processo partecipativo costruttivo e per eventualmente affinare le criticità.

Fatte queste precisazioni, raccomandiamo al Parlamento di adottare il decreto legislativo, che respinge l'iniziativa ma propone un controprogetto che soddisfa ed è accolto dagli stessi iniziativaisti.

CEDRASCHI A., CORRELATORE - Ringrazio il collega Alberti e i rappresentanti della Commissione che ci hanno supportato durante il susseguirsi delle molte audizioni, così come i colleghi che hanno lavorato su questo tema in questi anni.

Qualora il rapporto fosse accolto e dunque entrasse in vigore la modifica dell'applicazione si dovrà procedere a un adeguamento legislativo e quindi anche ad alcune modifiche del regolamento annesso, che dovrà essere posto in consultazione. Al riguardo, non è indicata una data di entrata in vigore. La soluzione che la Commissione suggerisce è di attribuire la competenza di definire l'entrata in vigore al Consiglio di Stato.

Entrando nel merito, possiamo asserire che sicurezza, economicità, appropriatezza, disponibilità e formazione del personale sono le parole ricorrenti quando si esamina l'operato degli istituti di cura sia pubblici, sia privati. Il livello di professionalità, sicurezza e qualità raggiunto oggi pone certamente le nostre strutture a un livello di eccellenza. In considerazione dell'importanza del prodotto sanità, facciamo notare che è stata creata una Commissione federale la quale ha il compito di elaborare programmi di sviluppo della qualità.

Corre l'obbligo di parlare del paziente che, come fruitore delle cure, deve essere messo al centro dell'attenzione. L'opinione pubblica ha vieppiù sviluppato una maggiore sensibilità critica sull'operato in ambito sanitario, direi anche giustamente. Indipendentemente da quest'ultima affermazione, è giusto affinare i controlli e i protocolli.

L'iniziativa in oggetto ci ha permesso di prendere coscienza della necessità di alzare l'asticella degli obiettivi nell'intento di ottimizzare l'organizzazione, i controlli e l'economicità. Al di là dei miglioramenti proposti dall'iniziativa, gli istituti di cura ticinesi devono mantenere quanto è già operativo, continuare il loro apprezzabile lavoro e far propri alcuni principi fondamentali come la trasparenza, la responsabilità e il coinvolgimento. I presupposti citati, uniti alla volontà di ammettere gli errori e di usare questi ultimi come trampolino per meglio operare, porteranno ad acquisire fiducia e apprezzamento sia da parte dei futuri utenti, sia del mondo scientifico.

Nel merito delle discussioni commissionali abbiamo constatato una grande disponibilità sia da parte degli attori degli istituti di cura, sia da parte degli iniziativaisti, cosa che ha permesso di proporre un decreto legislativo condiviso. L'iniziativa postulava alcuni concetti fondamentali, fra cui i requisiti necessari per rientrare nel concetto d'interesse pubblico e i criteri da seguire per appropriatezza e sicurezza necessari per essere considerati e autorizzati a esercitare secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Per dare voce e assecondare in parte le proposte dell'iniziativa, la Commissione ha elaborato un controprogetto che valuta i diversi aspetti e propone alcune modifiche alla Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del dicembre 2015. Queste sono le proposte principali della Commissione: per la sicurezza si propone di modificare l'art. 63 come indicato nel decreto; per l'appropriatezza si procederà a individuare ed elaborare raccomandazioni affinché non siano erogati trattamenti inutili e superflui; per quanto concerne l'interesse pubblico all'art. 63c vi è l'introduzione di una lista in cui figurano gli istituti che adempiono ai requisiti dei mandati richiamati dal decreto legislativo, nonché i criteri strutturali definiti dal Consiglio di Stato. Come punto centrale, nel decreto legislativo è indicato all'art. 1 che l'attribuzione di mandati è basata sul modello del Canton Zurigo in riferimento ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera, corredato dai rispettivi requisiti. Il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti adattandoli al Canton Ticino ogni qualvolta esso autorizzerà il proprio modello, nella misura in cui si tratti di adeguamenti formali di lieve entità ai sensi dell'art. 66 cpv. 3 della LCAMal. In merito alla scelta degli istituti figuranti nell'elenco considerato dal Cantone, la Commissione propone d'introdurre all'art. 63d cpv. 1 lett. b) ed e) della LCAMal la qualità, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni erogate e la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti trattati negli istituti che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 della LAMal. La Commissione propone anche il cpv. 5 all'art. 63 che recita «*I fruitori di prestazioni non possono trasferire e subordinare a terzi i mandati assegnati*».

Parlo anche a nome del PLR, che da sempre ha creduto nello sviluppo, nell'aumento dell'eccellenza delle cure erogate e della qualità degli operatori della sanità. Un occhio attento lo abbiamo sempre riservato anche alle collaborazioni fra istituti e siamo fautori della continua specializzazione del personale medico e paramedico. Il Ticino ha la capacità, come in tanti altri settori, di eccellere anche nel campo delle cure e con questo ulteriore tassello avremo la possibilità di dimostrarlo. Il mio partito plaude al corpo medico impiegato negli istituti durante i difficili momenti della pandemia e alla capacità di adattamento dimostrata, a riprova della già esistente notevole qualità delle cure, che sarà ora affinata.

A nome della Commissione sanità e sicurezza sociale vi invito ad adottare le modifiche della LCAMal proposte e contenute nel decreto legislativo concernenti la qualità e la sicurezza delle cure nelle strutture sanitarie stazionarie e quindi anche il controprogetto.

IMELLI S., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - La Commissione ha evaso con questo rapporto l'iniziativa popolare legislativa elaborata in oggetto, che chiedeva tra i vari punti il riconoscimento dell'interesse pubblico degli istituti sanitari soltanto se adempiono ad alcune condizioni. Grazie a quest'iniziativa le parti coinvolte (il Consiglio di Stato, la Commissione, il settore sanitario del Cantone, dal Dipartimento alle cliniche private, all'EOC) hanno trovato un accordo che ora discutiamo. Tale dialogo aperto e costruttivo per il nostro Cantone è sfociato in un controprogetto che oggi votiamo e che le parti hanno concordato. Ciò riguarda in particolare l'art. 63c cpv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dove si specifica quali sono gli istituti d'interesse pubblico, che devono rispettare alcuni requisiti di base nell'attribuzione dei mandati, e l'art. 63d cpv. 1 lett. b) ed e) dove nella valutazione e nella

scelta degli istituti integrati nell'elenco del Cantone si considera in particolare la qualità, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni erogate e la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti trattati negli istituti.

In questa proposta di modifica di legge ci sono alcuni punti che rivestono particolare importanza. Uno di questi è l'introduzione del concetto di garanzia della sicurezza dei pazienti. Questo punto è fondamentale, poiché la sicurezza e la qualità delle cure non sono solo sostantivi: nel tempo hanno acquisito una connotazione culturale e una dimensione economica. In questo senso, si saluta positivamente l'entrata in vigore al 1° aprile 2021 della modifica della LAMal che ha visto l'introduzione di nuove norme per rafforzare la qualità degli artt. 58 e seguenti. Il Parlamento ha così voluto approntare uno strumento atto a modificare, proporre, realizzare e verificare indicatori mirati in tema di sicurezza e qualità, prevedendo anche sanzioni per i partner del sistema sanitario che non ne rispettano le indicazioni. La costituzione della Commissione federale per la qualità (CFQ) segna un passo avanti sul tema che affrontiamo oggi. Ricordo che in ambito sanitario occorre sapere conciliare la necessità delle cure con l'appropriatezza e in ultima analisi con la qualità della vita. Sicurezza non significa fare di tutto per evitare i rischi, ma agire con disciplina, rigore e umiltà, ammettendo anche gli errori, che se elaborati permettono successivamente un miglioramento continuo del processo di cura. In questo senso, le proposte contenute nel messaggio, perfezionate dalla Commissione e accompagnate al progetto di regolamento vanno nella giusta direzione.

Con la modifica proposta il Cantone deve tenere in considerazione l'offerta di formazione di base e continua del personale sanitario. Questo è sicuramente un punto fondamentale che deve diventare la priorità della politica sanitaria, affinché si abbia personale di cura formato in grado di far fronte alle necessità, come l'attuale pandemia ci ha purtroppo dimostrato. Essere a fianco del personale sanitario vuol dire garantire e ultimare il percorso di formazione e prevedere un bacino di operatori residenti sul territorio cantonale in grado di sostituire regolarmente il personale in turni che sappiamo essere duri e stressanti.

Un plauso infine al Consiglio di Stato che ha subito cercato un confronto che si è rivelato essere costruttivo, dal momento che ha permesso di concordare le proposte con i promotori dell'iniziativa.

LA MANTIA L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - A fine maggio 2017 sono state depositate oltre 14 mila firme raccolte per l'iniziativa¹ *Per cure mediche e ospedaliere di prossimità* e appena tre giorni dopo altre 12 mila per quella denominata *Per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere*, oggetto della discussione odierna. Un primo successo che ha superato le più rosee aspettative dei due comitati promotori, entrambi non partitici, ma legati soprattutto al territorio nel primo caso e al mondo medico e infermieristico nel secondo. Queste due iniziative sono state il passo successivo al referendum contro la pianificazione ospedaliera lanciato nel dicembre del 2015 e vinto nel mese di giugno del 2016. Allora, l'unico punto sul quale si poteva fare referendum era la prevista modifica della Legge sull'EOC. Tale modifica avrebbe portato a sdoganare le collaborazioni dell'Ente con strutture private, in particolare anche con società anonime con scopo di lucro, quotate in borsa e che per loro natura considerano in primo luogo il profitto che riescono a generare per gli azionisti e non il bene comune. Qui in Svizzera purtroppo ce ne sono molte, sempre

¹ [Iniziativa popolare legislativa](#): *Per cure mediche e ospedaliere di prossimità*, primo proponente: Sebastiano Martinoli, 27.03.2017.

di più, ma forse quella più conosciuta in Ticino è la Swiss Medical Network SA, una società d'investimento proprietaria della clinica Sant'Anna e dell'Ars Medica.

L'iniziativa *Per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere* rafforza il concetto di una sanità come servizio pubblico, fatta per coprire le esigenze della popolazione, offrendo una medicina saggia e appropriata. Visto che il Cantone spende annualmente circa 125 milioni di franchi per le cliniche private, oltre ai circa 180 milioni per gli ospedali pubblici, l'iniziativa chiedeva di modificare la legge per fare sì che tutte le strutture sanitarie, anche quelle private, per ricevere i mandati pubblici, debbano rispondere a determinati criteri di qualità e sicurezza, contribuire in modo adeguato alla formazione del personale infermieristico e medico, offrire buone condizioni di lavoro e presentare annualmente in modo trasparente tutti i conti.

Un'iniziativa popolare e la raccolta firme che ne consegue permettono di confrontarsi direttamente con la popolazione. Personalmente ho raccolto firme in diverse città del Cantone, ai mercati, alle feste, alle fiere, tra amici e conoscenti. Ho parlato con svariate decine di persone di ogni età, provenienza ed estrazione sociale. Ho cercato di spiegare in parole semplici il contenuto piuttosto complesso di quest'iniziativa e ho capito che la sanità è un tema che tocca molte persone da vicino, ma anche che i problemi sono molteplici e la soluzione proposta con l'iniziativa va vista come un pezzo messo al posto giusto in un grande puzzle che richiederà ancora molto tempo, perseveranza e pazienza per essere completato.

Oggi discutiamo di un controprogetto, risultato di lunghe trattative tra il Consiglio di Stato e i promotori dell'iniziativa. Se passerà così come è presentato oggi, l'iniziativa sarà ritirata. Le richieste dell'iniziativa saranno applicate a tre livelli, con una modifica della LCAMal, una modifica del Decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie [RL 853.500] e con un nuovo regolamento. La modifica legislativa proposta riprende un punto essenziale, quello dell'ospedale d'interesse pubblico. Demanda però diversi aspetti al regolamento. Da parte nostra continueremo a vegliare affinché a livello di misure concrete e di eventuali modifiche del regolamento sia garantita l'essenza dell'iniziativa: garantire un servizio sanitario di qualità accessibile a tutta la popolazione.

Nel decreto legislativo è stato inserito il modello di Zurigo come base per l'attribuzione dei mandati. Con tale modifica si garantisce un aspetto di qualità e di sicurezza molto importante e ritenuto imprescindibile anche da Glauco Martinetti, nuovo direttore dell'EOC, la presenza di un adeguato servizio di cure intensive a dipendenza delle prestazioni chirurgiche. Per questo motivo il gruppo socialista respingerà l'emendamento dell'MPS-POP-Indipendenti che ne chiede lo stralcio.

Le leggi del mercato applicate al settore sanitario non permettono il rispetto dei principi della solidarietà e dell'universalità delle cure e neppure il controllo dei costi. La salute impegna la responsabilità dello Stato, come scrive l'Associazione per la difesa del servizio pubblico nella prefazione al suo opuscolo di analisi e proposte sulla futura pianificazione ospedaliera, fresco di stampa e che voi tutti avete ricevuto. Il gruppo socialista ritiene che votando il rapporto si rafforza l'impegno e la responsabilità dello Stato in questo settore delicato e sarà attento riguardo ai futuri passi di politica sanitaria cantonale, in particolare riguardo alla pianificazione ospedaliera, che a nostro parere deve orientarsi per quanto riguarda l'EOC al concetto di ospedale cantonale multisito. Un concetto che deve essere pensato, cito ancora dall'opuscolo, «...come un orologio con i suoi ingranaggi che contribuiscono in egual misura e in modo integrato al movimento delle lancette del quadrante». Di conseguenza, le strutture periferiche non dovrebbero fungere soltanto da luogo di triage (smistamento) e da fornitori di pazienti per il centro, ma dovrebbero mantenere una funzione autonoma nel contesto

della medicina acuta. È importante mantenere la possibilità di attribuire anche all'Ospedale di Locarno e alla Beata Vergine di Mendrisio, come anche agli ospedali di valle, mandati cantonali in alcuni ambiti specifici, pur continuando a riconoscere i due poli principali di Lugano e Bellinzona dove concentrare le specialità più complesse e la medicina altamente specializzata.

Il mio gruppo accoglierà il rapporto sull'iniziativa in oggetto e ringrazia i due relatori per il lavoro svolto.

GALEAZZI T., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Pieno sostegno alla sicurezza e alla qualità nel campo sanitario, quello sta a cuore anche a noi! Il gruppo UDC porta la sua adesione, voterà il rapporto. Solo una raccomandazione al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e al Consigliere di Stato che lo dirige: a noi va bene il modello di Zurigo; chiediamo però un occhio di riguardo in merito a quanto c'è anche all'art. 1 del decreto legislativo, ovvero il fatto che il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti. Al riguardo ci vuole molta imparzialità. L'EOC non deve prendersi tutti i mandati di un certo tipo lasciando alla concorrenza privata poco o nulla! Era forse su quell'aspetto che si voleva discutere, ma non fa niente. L'importante è che sia passato un po' il messaggio di reciprocità e anche un po' di competenza e competizione.

MERLO T., INTERVENTO A NOME DI PIÙ DONNE - Fa un po' specie che siano state raccolte migliaia e migliaia di firme di cittadini che oggettivamente qui non sono rappresentati. È vero che gli iniziativaisti sono stati sentiti dalla Commissione, e questo è giusto, però il punto più alto della nostra democrazia è proprio parlare direttamente con i cittadini e questo meriterebbe maggiore spazio in questa sede.

D'altra parte nel rapporto esce prepotentemente la presenza delle cliniche private. Come abbiamo sentito prima, 125 milioni all'anno alle cliniche private e 180 agli ospedali pubblici e in cambio si chiede tutta una serie d'impegni che sono esemplificati nel regolamento. Si spera che il fatto di ribadire più volte nel rapporto che la Commissione ritiene importante che suddetto regolamento sia posto in consultazione presso gli attori interessati non porti a snaturarlo. Il tema della formazione è estremamente delicato per il Cantone. È importante che anche le cliniche private siano messe in condizione di fare la loro parte, se non altro in proporzione ai fondi pubblici che ricevono. Detto questo, voteremo il rapporto.

PINI N., PRESIDENTE - Ricordo che la collega La Mantia si è espressa anche a nome dei promotori dell'iniziativa.

PRONZINI M., INTERVENTO A NOME DELL'MPS-POP-INDIPENDENTI - Nel 2016 vi è stata la sconfitta della pianificazione ospedaliera del 2015, confermata anche con due sentenze di Tribunali su ricorsi fatti dalle cliniche Santa Chiara e Moncucco, e di conseguenza per queste cliniche tale pianificazione non è in vigore; prova ne sia che sul sito del DSS ci sono due decreti legislativi, uno del 2005 e uno del 2015.

Noi dell'MPS-POP-Indipendenti fin dall'inizio avevamo sollevato alcune perplessità su questo tipo d'iniziativa popolare di cui stiamo discutendo. Peraltro, ero stato uno dei due correlatori di minoranza sulla pianificazione ospedaliera, essendo stato invitato alle prime riunioni di questo gruppo; poi non lo ero più stato. Criticavamo quest'iniziativa perché, a

differenza dell'altra iniziativa citata dalla collega La Mantia che era più concreta, questa prima si muoveva in una logica molto acritica nei confronti dell'EOC, anche perché molti di coloro che l'avevano portata avanti avevano il doppio cappello; sappiamo quale influenza può avere il proprio datore di lavoro. Avevamo però sostenuto e firmato tale iniziativa.

Ora dal rapporto apprendiamo che il DSS e i proponenti si erano messi d'accordo su alcuni aspetti principali. Il primo di questi era sdoganare definitivamente il famigerato modello di Zurigo, che è un po' una "legge fantasma" perché questo inserimento nel decreto legislativo vale solo a metà. L'altro aspetto indicato nel rapporto è che si privilegia l'inserimento degli aspetti legati alla qualità in un regolamento e non in una modifica della Legge sanitaria. Leggendo il rapporto ho preso atto che, viceversa, le cliniche private erano più indirizzate a introdurlo (a mio avviso giustamente) in una modifica di legge.

Abbiamo anche preso atto che il 4 febbraio 2021 l'EOC, in Commissione, dimostrando un po' di inusuale coraggio, ha indicato che a suo modo di vedere bisognava mantenere nelle modifiche di legge il servizio di cure intensive ed evitare situazioni confuse legate a sub-deleghe e che bisognava togliere il trasferimento per quanto riguarda le prestazioni. Abbiamo anche preso atto che i proponenti dell'iniziativa, tramite il dottor Balestra, avevano indicato di essere d'accordo e di ritenere importante mantenere queste posizioni espresse dall'EOC. Eolo Alberti ha detto che sul controprogetto c'è l'accordo degli iniziativaisti. Vorrei capire, gli iniziativaisti sono d'accordo con il controprogetto o con la proposta dell'EOC?

Credo che sulla questione del modello di Zurigo bisogna ritornare, perché penso che qui non ci siano molte persone che sanno cosa sia. Noi l'abbiamo più o meno analizzato al momento della votazione parlamentare del 15 dicembre 2015 sulla pianificazione ospedaliera e pensiamo che non sia una buona cosa introdurlo.

Per questi motivi voteremo il testo conforme, ma non il controprogetto.

DE ROSA R., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ -

La qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere sono uno di quei temi che stanno a cuore a tutti. A dimostrazione della sensibilità e dell'attenzione del Governo su questi temi, nel programma di legislatura sono stati definiti ben due obiettivi specifici completati da diverse azioni concrete. Penso in particolare all'obiettivo 26 di "migliorare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del sistema sanitario" e all'obiettivo 27 per "migliorare la promozione della salute anche in considerazione dei cambiamenti climatici".

La qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti rivestono un'importanza centrale per tutto il sistema, sia sanitario sia sociosanitario, e non può lasciare indifferente nessuno. Riguarda tutti i cittadini, non solo i pazienti, i fornitori di prestazioni, gli assicuratori, le autorità e ovviamente i Cantoni. La LAMal agli artt. 58 e 77 conferisce in primo luogo alla Confederazione il compito di adottare misure in tema di qualità delegando il compito principalmente ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori malattia all'interno di specifiche convenzioni tariffali oppure convenzioni sulla qualità. Su un tema così importante, complesso e delicato tutti gli attori devono contribuire, ciascuno con le proprie competenze e prerogative, al buon funzionamento del sistema della salute. La promozione e la garanzia della qualità della sicurezza sono talmente importanti che nessuno può chiamarsi fuori, anche se negli anni abbiamo purtroppo dovuto assistere a riforme legislative ostacolate da interessi contrastanti oppure alla rinuncia di obiettivi un po' più ambiziosi che hanno faticato a trovare un giusto compromesso realizzativo.

A livello federale, dopo un lungo iter e alcuni incidenti di percorso, il 26 giugno 2019 è stato finalmente approvato il progetto di modifica della LAMal, che prevede tra le altre cose l'istituzione di una Commissione federale per la qualità rappresentativa di tutti i portatori

d'interesse: i Cantoni, i fornitori di prestazioni, gli assicuratori malattia, gli assicurati e le organizzazioni dei pazienti. Il Consiglio federale deve fissare ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e di promozione della qualità delle prestazioni e la stipula di convenzioni sulla misurazione dello sviluppo della qualità tra fornitori di prestazioni e assicuratori malattia.

Anche i Cantoni svolgono un ruolo di rilievo nella garanzia e nel miglioramento continuo della qualità. Pensiamo all'importante funzione di vigilanza, ai criteri e ai requisiti associati alla pianificazione ospedaliera oppure all'ammissione di fornitori di prestazioni per ottenere l'autorizzazione d'esercizio. Già dal 2009 il nostro Cantone contribuisce al finanziamento della Fondazione sicurezza dei pazienti in Svizzera che s'impegna per una cultura della sicurezza costruttiva e coerente. A dimostrazione dell'impegno da parte del Cantone su questi temi ricordo l'importante strumento del contratto di prestazioni nel quale già in passato è stato introdotto l'obbligo per le strutture di aderire al contratto quadro dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) di realizzare un sistema interno di segnalazione dell'errore, esteso di recente anche all'ambito ambulatoriale, e di completare il rapporto di H+ sulla qualità; oltre ai due obiettivi elaborati appunto nel programma di legislatura che vi ho citato prima.

La presentazione dell'iniziativa popolare ci ha permesso di confrontarci in modo costruttivo con gli attivisti, che ringrazio per la collaborazione e per averci fornito ulteriori stimoli sul tema, che rimane d'attualità e la cui importanza è cresciuta negli ultimi anni. La pandemia ci ha messo tutti a dura prova, ci ha fatto capire quanto siamo fragili e quanto è importante concentrarci sulle cose che contano veramente. Ha generato incertezze, ma anche certezze, quelle di un Cantone solidale, di cittadini generosi e responsabili e di un sistema sanitario di buona qualità su cui possiamo tutti contare grazie a personale curante ben formato e che lavora con tanto impegno e passione. Qualità e sicurezza, una volta acquisite, non sono date per sempre, ma vanno costantemente perseguite e rafforzate, se vogliamo continuare a rimanere uno dei migliori sistemi sanitari al mondo. Grazie al controprogetto il Consiglio di Stato è convinto che le modifiche di legge e il nuovo regolamento sulla qualità e la sicurezza potranno contribuire in modo tangibile al rafforzamento della qualità e porre le basi per una vigilanza costruttiva e virtuosa nell'interesse di tutti i pazienti.

Il Parlamento è chiamato oggi a esprimersi su diversi principi molto importanti: il concetto di riconoscimento d'interesse pubblico nel senso di istituto necessario alla copertura del fabbisogno, dato per sottinteso, ma oggi non presente in alcun atto legislativo e nemmeno nei contratti di prestazione; la definizione di appropriatezza quale condizione per valutare l'operato di un istituto, accanto a qualità ed economicità; cure appropriate, necessarie e commisurate al bisogno; l'obbligo di disporre di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti; l'importanza di unificare i protocolli usufruendo delle buone pratiche in vigore nei Paesi dalla medicina avanzata, paragonabile per qualità alla nostra; il rafforzamento dell'obbligo di eseguire i mandati in proprio quale ente che ne ha ricevuto l'attribuzione, senza possibilità né di sub-delegare né di trasferire a terzi e precisando nel decreto legislativo che definisce istituti e mandati a copertura del fabbisogno, il riferimento alla metodologia usata per allestire la pianificazione ospedaliera, ossia il modello di Zurigo. Il secondo livello è costituito dalla proposta di regolamento in applicazione della LAMal. Esso definisce i requisiti fondamentali per l'ottenimento dell'autorizzazione di polizia sanitaria, in particolare strutturali, procedurali e di esito. Prevede anche l'obbligo di disporre di un supporto di etica clinica, di formare personale, di lavorare in rete, di partecipare alla raccolta di indicatori di qualità richiesti dalle associazioni mantello, di garantire la continuità e il proprio funzionamento interno in caso di evento maggiore, nonché la partecipazione alla gestione e alla condotta di eventi maggiori con impatto di salute pubblica.

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio e ha allegato il progetto di regolamento nell'intento di rendere trasparente il lavoro fatto con i promotori che lo avevano accolto molto favorevolmente. Per il Consiglio di Stato era determinante concordare con i promotori dell'iniziativa i provvedimenti necessari per un eventuale ritiro, evitando il ricorso alle urne, come ricordato dai relatori Alberti e Cedraschi, che ringrazio. Esaminando la portata delle modifiche proposte e soprattutto le reazioni suscitate, si può affermare che si tratta di interventi di peso e probabilmente anche impegnativi da mettere in atto.

Il Consiglio di Stato accoglie senz'altro l'invito dei commissari di affinare il progetto di regolamento e di metterlo in consultazione al fine di concretizzare quanto fortemente voluto dai promotori, dai cittadini firmatari e in fondo da tutti noi. Raccomando quindi di approvare il rapporto commissionale, come pure le proposte di modifica suggerite dalla Commissione e dai relatori, che ringrazio nuovamente per il lavoro svolto.

ALBERTI E. - Il collega Pronzini chiedeva se il dottor Balestra parlasse a titolo personale o a nome delle persone che hanno sottoscritto e promosso l'iniziativa. Ho sentito più volte il dottor Balestra, il quale non si è espresso solo a titolo personale: dopo aver consultato i primi firmatari ha deciso di ritirare l'iniziativa nel caso fosse stato accolto il controprogetto così come è stato presentato oggi.

CEDRASCHI A. - Mi meraviglio che il collega Pronzini non sappia cosa sia un codice e il sistema di Zurigo. Bastava leggerlo – c'è l'ho qui davanti –, si dice che tutte le prestazioni mediche sono codificate e attribuite a un gruppo di prestazioni, per esempio, o che le prestazioni mediche di gruppi di prestazioni sono conglobate in una classificazione a dipendenza degli interventi di chirurgia erogati e della classificazione internazionale. Il sistema di Zurigo serve ad attribuire a ogni caso un gruppo di prestazioni sulla base dei codici e delle diagnosi. La pianificazione prenderà spunto da tale modello. Il collega può leggere diverse pagine al riguardo.

MERLO T. - Mi riallaccio a quanto ha detto il Ministro De Rosa, il quale ha menzionato il personale curante ringraziandolo. L'altro ieri, il 29 maggio 2021, proprio qui fuori, c'è stata una manifestazione unitaria dei lavoratori del settore sociosanitario in favore di un sostegno del personale sociosanitario. Vorrei ricordare una volta in più che la buona qualità del nostro sistema ospedaliero e delle cure che riceviamo dipende dalle persone che lavorano nel settore sociosanitario. Quando queste persone esternano a più riprese un grido di dolore, una richiesta d'aiuto, abbiamo il dovere di ascoltarle e di dare loro risposte concrete, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

LA MANTIA L. - Due risposte. Tamara Merlo è intervenuta sul fatto che non c'è un rappresentante degli iniziativaisti. Io però sono anche promotrice dell'iniziativa e il mio intervento è stato pensato come di gruppo, ma anche come promotrice. Concordo con lei sul fatto che sul regolamento bisogna essere molto vigili. Anch'io, personalmente, avrei preferito mettere questi punti nella legge. È stato un processo di trattativa e di avvicinamento e alla fine il gruppo dei promotori ha accettato questa versione.

Riguardo alle cure intensive, il modello di Zurigo è il garante di avere le cure intensive a dipendenza degli interventi. In Commissione abbiamo fatto alcuni approfondimenti per

capire e ci è stato garantito dal Consulente giuridico che se si applica tale modello, le cure intensive, a dipendenza degli interventi, sono garantite; vi è cioè l'obbligo di avere cure intensive. Riguardo ai due verbi "trasferire" e "delegare" abbiamo un'annotazione dell'EOC, che Matteo Pronzini ha citato prima, ed effettivamente abbiamo fatto inserire nel testo tutti e due questi verbi. Sono completamente d'accordo con la collega Merlo riguardo alla solidarietà con il personale curante.

PRONZINI M. - Ringrazio Eolo Alberti per la risposta. Ho capito che, contrariamente a quanto indicato qui, alla fine i promotori accettano qualcosa in meno di quello che avevano detto. Riguardo al collega Cedraschi, ho capito che lui non ha capito cos'è il modello di Zurigo, perché il problema non concerne quelle tre cose che si possono leggere. Considero che tale modello non sia una buona cosa: non corrisponde a quella che è oggi la situazione e neanche all'evoluzione dinamica delle pianificazioni ospedaliere. Credo sia un errore inserire in un decreto legislativo un riferimento a qualcosa che non sappiamo neanche cosa sia. Al limite bisognerebbe discutere seriamente di inserire nel decreto i riferimenti, in modo che sia qualcosa di chiaro, concreto e verificabile. Tanto più che a Zurigo prima hanno pianificato e poi hanno creato il modello come giustificazione scientifica. Oggi voterete questo riferimento a scatola chiusa, senza sapere cosa sia, ed è un grosso errore di cui pagheremo le conseguenze, così come le abbiamo pagate nel 2015 quando la maggioranza ha votato che i letti di reparto acuto di minore intensità (RAMI) dovessero stare sotto l'art. 39 cpv. 3 e non sotto il 39 cpv. 1. È stato un errore capitale che paghiamo ancora oggi e pagheremo anche in futuro. Introdurre in questo decreto, che vale solo per l'EOC, il riferimento al modello di Zurigo è un grande errore; per questo con un emendamento chiederemo di stralciarlo. Si è persa un'ottima occasione per fare una discussione seria sui criteri di qualità. Non voteremo il controprogetto.

CEDRASCHI A. - Ringrazio il Consiglio di Stato per tutte le volte che è stato in Commissione o ha fatto intervenire specialisti per spiegarci cos'è il modello di Zurigo, a dimostrazione che tutti noi l'abbiamo approfondito e che c'è da fidarsi. Quella che proponiamo è la migliore soluzione.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 76 voti favorevoli e 2 contrari. L'iniziativa popolare legislativa è pertanto respinta ed è accolto il controprogetto allegato al rapporto medesimo.

È aperta la discussione sui singoli articoli del controprogetto annesso al rapporto commissionale.

Gli articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non figurano nel presente verbale.

Articolo 1 bis (nuovo)

- Emendamento presentato dall'MPS-POP-Indipendenti (si propone lo stralcio)

Art. 1^{bis} (nuovo)

~~¹L'attribuzione dei mandati è basata sul modello sviluppato dal Cantone di Zurigo in merito ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera, corredato dei rispettivi requisiti.~~

~~²Il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti, adattandoli alla realtà cantonale, ogniquale volta il Cantone di Zurigo attualizza il modello, nella misura in cui si tratta di adeguamenti formali e di lieve entità ai sensi dell'art. 66 cpv. 3 LGAMal.~~

~~³Gli aggiornamenti sono notificati agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.~~

PINI N., PRESIDENTE - Prendo atto che l'emendamento è già stato spiegato.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 9 voti favorevoli, 67 contrari e 3 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge (controprogetto) annesso al rapporto commissionale sono accolti con 77 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Alberti E. - Aldi S. - Ay M. - Balli O. - Bang H. - Battaglioni F. - Berardi G. - Bertoli M. - Bignasca B. - Biscossa A. - Bourgoin S. - Buri S. - Buzzini B. - Caprara B. - Caroni P. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Corti N. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Durisch I. - Ermotti-Lepori M. - Ferrari L. - Filippini L. - Fonio G. - Franscella C. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garbani Nerini F. - Gardenghi C. - Garzoli G. - Gendotti S. - Genini S. - Ghisla A. - Ghisletta R. - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Guerra M. - Guscio L. - Imelli S. - Jelmini L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori D. - Maderni C. - Merlo T. - Minotti M. - Morisoli S. - Mossi Nembrini M. - Noi M. - Ortelli M. - Ortelli P. - Pagani L. - Pamini P. - Passalia M. - Passardi R. - Pellegrini E. - Petrini E. - Piezzi A. - Pinoja D. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Riget L. - Ris M. - Robbiani M. - Schnellmann F. - Schoenenberger N. - Seitz G. - Sirica F. - Soldati R. - Speciali A. - Stephani A. - Tenconi D. - Terraneo O. - Tonini S.

Si pronunciano contro:

Arigoni Zürcher S. - Pronzini M.

Si astiene:

Gnesa A.

19. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17:15 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Nicola Pini

Il Segretario generale, Tiziano Veronelli

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

I tempi lunghi per le grandi opere: tutta colpa dei ricorsi?

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 18 maggio 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'interesse pubblico è dato considerato che si tratta di un tema di rilevanza cantonale e un tassello centrale dei trasporti pubblici.

L'urgenza è data dalla decisione del TRAM di sospendere il concorso.

Testo dell'interpellanza

È di pochi giorni fa la notizia che il TRAM ha ordinato la sospensione del concorso di appalto per l'assegnazione del mandato di progettazione per la fase di realizzazione del Tram-Treno del Luganese, pubblicato il 16 marzo 2021 e già oggetto di numerose contestazioni da parte degli operatori del settore.

Un ricorso inoltrato al TRAM da alcuni studi d'ingegneria mette infatti in evidenza il caos e la disparità di trattamento generato dall'inedita richiesta di consegnare dossier di offerta completi di attestazioni sui progetti di riferimento utilizzati per dimostrare l'idoneità alla progettazione con la firma dei committenti direttamente sul modulo di offerta, anziché, come da prassi, inserendo solo un riferimento alla persona di contatto a disposizione per le verifiche del caso.

Le difficoltà di raccolta di queste attestazioni erano già state messe in evidenza sia da diversi interessati al concorso, sia da almeno da un committente pubblico interpellato per queste attestazioni; si tratta delle FFS che, in sintonia con la propria politica aziendale, non rilascia mai attestazioni scritte. Su questo aspetto è anche stata effettuata una domanda ufficiale al momento del bando di concorso (vedere domanda 72 circolare 1 del 22.04.2021) che chiedeva di modificare il regolamento tenuto conto che alcuni committenti, per politica aziendale, non accettavano di rilasciare attestazioni di questo tipo. A questa domanda è stato risposto con un perentorio e laconico: "No".

Anche un contatto diretto avvenuto tra FFS e il Dipartimento del territorio, proprio su iniziativa di FFS, non ha portato ad ottenere immediatamente una modifica del bando di concorso. Il 27 aprile 2021, da parte di alcuni studi e professionisti operanti nel settore, è stata indirizzata al Consiglio di Stato e ai Capigruppo in Gran Consiglio una lettera che non ha ottenuto alcuna reazione utile per portare ad una necessaria e risolutiva modifica del bando di concorso.

Il 30 aprile 2021, a pochissimi giorni dalla consegna delle offerte, il Dipartimento del territorio ha pubblicato sul FU un annuncio di modifica del termine di inoltro delle offerte dal 3 maggio

al 19 maggio 2021, motivato dal fatto di, citiamo, *"aver ottenuto il nullaosta al rilascio di referenze specialistiche da parte dell'ente di trasporto interpellato dai concorrenti"*.

Ad un nuovo ricorso inoltrato il 10 maggio 2021 proprio contro questo annuncio sul FU, che non chiariva né su quale fosse l'ente di trasporto con cui vi erano stati dei contatti (in realtà si tratta di FFS, mentre con tutti gli altri enti che potevano essere interpellati per questo concorso internazionale non sembra esservi stato alcun contatto) né quali fossero i termini dell'accordo raggiunto per il rilascio delle referenze specialistiche, il TRAM ha giustamente reagito intimando la sospensione del concorso richiesta dai ricorrenti.

A oggi, risulta che vi siano ben tre ricorsi pendenti contro il bando di concorso, situazione questa assai inedita, tenuto conto che nel settore i ricorsi già a livello di un bando di concorso sono davvero rari. Il bando di concorso contestato risulta essere diverso da quello di concorsi precedenti per progetti simili su vari aspetti e complicazioni, non solo su quello già discusso relativo alle attestazioni dei committenti. Se l'obiettivo di queste modifiche sta, a quanto dichiarato dal Dipartimento del territorio stesso in sede di risposta alle domande sul concorso (vedere domanda 178C, circolare 2 del 22.04.2021), di voler evitare ricorsi da parte degli studi interessati al mandato, questo scopo è stato clamorosamente fallito.

Queste modifiche, confermate come detto da parte del Dipartimento del territorio nonostante le numerose critiche, hanno addirittura aumentato le critiche da parte degli operatori del settore, alcuni dei quali hanno appunto deciso di esporsi in prima persona per denunciare il malessere creato dalle modalità con cui il Dipartimento del territorio, e più nello specifico l'Ufficio delle Commesse pubbliche sta da tempo gestendo questi importanti appalti. Altri preferiscono non esporsi direttamente per paura di ritorsioni, ciò che è sintomatico del clima che contraddistingue la situazione.

Stando a quanto affermato da chi ha preso pubblicamente posizione, i problemi non riguardano infatti solo il concorso di appalto in oggetto, ma sono diventati cronici da diverso tempo, tenuto conto, per esempio, che ricorsi importanti (sia in termini di tempo che in termini di costo) si sono resi necessari in tutti gli ultimi quattro concorsi per grandi progetti pubblicati dal Dipartimento del territorio, come anche in altri che qui si richiamano:

- Passerella ciclopedonale NQC sul Cassarate (delibera del committente ribaltata dal TRAM)
- Galleria Moscia
- Rampe autostradali Lugano Nord (delibera del committente ribaltata dal TRAM)
- Circonvallazione Agno-Bioggio (ben due ricorsi contro la delibera, ancora pendenti a quasi un anno dalla delibera)
- Tram-Treno del Luganese (già tre ricorsi solo contro il bando, ciò che lascia poche speranze per evitare che ci siano anche in questo caso ricorsi contro la delibera)

Tutte queste situazioni hanno creato l'evidente immobilismo che da anni contraddistingue il nostro Cantone in merito alla progettazione e realizzazione di queste grandi opere infrastrutturali. Vi sono dunque sintomi evidenti che evidenziano un malessere crescente da parte degli operatori del settore e che dovrebbero portare a una riflessione seria da parte dell'amministrazione cantonale, in particolare del Dipartimento del territorio, per verificare se i problemi non provengano da una cattiva comunicazione organizzazione al suo interno.

Non da ultimo, viene evidenziata una situazione secondo la quale si starebbe favorendo la pericolosa creazione di un cartello formato da alcuni grandi (per numero) studi di ingegneria attivi in Ticino che in varie occasioni, negli ultimi anni, anziché proporre offerte individuali hanno preferito proporre offerte condivise, riducendo la concorrenza con il beneplacito del Dipartimento del territorio.

Alla luce di queste considerazioni si chiede:

1. Cosa intende fare il governo e il DT per risolvere il caos generato dal bando di concorso in oggetto, sia facendo seguito a eventuali decisioni del TRAM, ma, soprattutto, intraprendendo iniziative che permettano di superare velocemente le numerose critiche ricevute da parte degli operatori del settore?
2. Cosa farà il DT per modificare il bando di concorso in oggetto in modo tale che questo possa portare a un numero più consono di offerte idonee (dunque ad una maggior concorrenza tecnico/economica a tutto vantaggio della qualità del progetto che verrà realizzato) da parte di offerenti che già oggi tecnicamente lo sarebbero ma che a causa di inutili elementi di difficoltà inseriti nel bando si vedono negare questa idoneità tecnica?
3. Come intende il DT cautelarsi contro la prosecuzione delle dinamiche che sembrano portare a vere e proprie forme di intese cartellari nel settore della progettazione del genio civile in Ticino? Non sarebbe auspicabile procedere a un bando di concorso suddiviso in più lotti, anziché ostinarsi a pubblicare un progetto da 500 milioni di franchi con l'intento di procedere ad una sola delibera ad un solo gruppo di progettisti?
4. Tenuto conto del crescente malessere del settore, quali iniziative intende intraprendere il DT per sanare la situazione creatasi? Proseguirà con la politica, per la verità un po' supponente, condotta negli ultimi anni, senza tenere conto degli errori messi in evidenza da diverse decisioni del TRAM, oppure cercherà di instaurare un dialogo necessario per risolvere rapidamente le situazioni citate che arrecano ritardi e danni nella prospettiva di realizzare opere infrastrutturali che il Cantone attende da anni?
5. Si ritiene che le modalità con cui sia stato finora gestito il bando di concorso, e più in particolare la sua fase di risposta alle domande (vedere circolari 1 e 2 del 22.04.2021) sia degno delle modalità con cui un servizio pubblico così importante dovrebbe essere gestito, oltretutto per una gara di carattere internazionale? A questo proposito, non si ritiene di dover intervenire sull'Ufficio Commesse pubbliche chiedendo di riconsiderare il proprio atteggiamento in tutta questa vicenda?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Rilancio economico: che fine ha fatto il Tavolo?

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini

Data: 21 maggio 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Il rilancio economico dopo la fase acuta della pandemia è di interesse pubblico ed è urgente.

Testo dell'interpellanza

Tredici mesi fa era stata annunciata la task force per il rilancio economico, che aveva riattivato il **"Tavolo di lavoro sull'economia" e i vari tavoli tematici**, nell'ottica di dare nuova linfa e slancio vitale al tessuto economico ticinese, in vista dell'uscita dalla fase più difficile della pandemia.

Dopo gli aiuti urgenti per superare la fase acuta della crisi, ci aspettiamo ora degli investimenti con prospettive di medio-lungo periodo per rilanciare l'economia. L'intera società ticinese se lo aspetta. In particolare le donne.

Pensare alla ripresa significa essere consapevoli che la risposta alla crisi non può prescindere dal rivendicare il ruolo delle donne e la centralità che la questione di genere deve assumere nel cambiamento dopo la pandemia. Diviene quindi centrale la sinergia tra istituzioni, enti, attori socioeconomici del territorio, forze politiche, parti sociali e associazionismo che costruiscano un'identità collettiva capace di incidere sulle decisioni di sviluppo socioeconomico del nostro territorio per consentire davvero una ripartenza nel segno del cambiamento.

Detto questo, siamo preoccupate per le tempistiche dei vari tavoli di lavoro per il rilancio economico.

In generale (per donne e uomini):

A che punto siamo con le proposte? Quali sono? In che direzione vanno?

Cosa si sta aspettando?

Ci potete aggiornare?

In particolare, dal punto di vista delle donne:

Si sta tenendo conto di un modello di sviluppo più inclusivo, solidale e fondato sulla logica del rispetto dei principi delle pari opportunità e del sostegno al lavoro femminile?

Nelle proposte per il rilancio economico, in che modo si tiene conto della "Strategia Parità 2030" del Consiglio federale, che richiede la collaborazione attiva da parte dei Cantoni?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Dumping di Stato nei trasporti scolastici cantonali?

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 21 maggio 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Un grave caso di dumping di Stato: è nell'interesse generale poterne discutere in plenum!

Testo dell'interpellanza

Nel servizio della trasmissione Falò di giovedì 20 maggio, il sindacato Unia ha denunciato un grave caso di dumping salariale. E lo è per molte ragioni. La peggiore è che il Canton Ticino, per il tramite del DECS e del suo Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, sembra aver giocato un ruolo importante, se non decisivo. La denuncia, oggettivamente circostanziata, è altamente preoccupante in quanto istilla il dubbio che la piaga del dumping salariale non sia più una peculiarità esclusiva dell'economia privata ma che tale fenomeno possa essere alimentato anche da alcuni comparti dell'amministrazione cantonale. Di conseguenza, è più che lecito porsi delle domande sulla reale "consistenza" dei proclami lanciati dal Governo ticinese di voler lottare contro il dumping salariale. La grave perdita di legittimità in questo senso non potrà essere recuperata senza una decisa quanto totale azione d'inchiesta, condotta da un organo indipendente.

I fatti denunciati dal sindacato Unia muovono da una vertenza in Pretura contro una ditta di autotrasporti, la quale negava la validità del suo assoggettamento retroattivo al CCL dei trasportatori, contratto non decretato di forza obbligatoria, nonostante la conferma formale da parte della Commissione Paritetica Cantonale degli autotrasporti. L'opposizione della ditta si spiega con la volontà di quest'ultima di non pagare i salari previsti dal CCL, molto più alti dei 1'767,75 CHF mensili netti a tempo pieno (senza 13esima) versati dalla prima ai propri dipendenti.

Il sindacato Unia ha scoperto che la ditta in questione ha ottenuto, il 14 giugno 2017, l'appalto per il trasporto degli allievi della SM Bellinzona 2 (tratta 1A) e della SM Castione (tratta 3), della durata di 10 anni. Fatto questo che ha aumentato l'interesse sindacale: come è possibile che una ditta che nega di dover sottostare al CCL di settore per continuare a pagare salari da fame possa allo stesso tempo partecipare e vincere un bando di concorso pubblico, sottoposto alla *Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)* e dal *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)*? Quest'ultimo, al capoverso 2 dell'articolo 39, stabilisce che «*All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa*».

Nel tentativo di sciogliere questo quesito, il sindacato Unia si rende conto progressivamente delle gravi implicazioni del DECS. Quest'ultimo, dal 2015, persegue l'obiettivo di abbattere in maniera importante i costi dei trasporti pubblici scolastici. Per far ciò è necessario appaltare una parte di questi trasporti a società che offrono prezzi più bassi. La denuncia del sindacato lascia presagire che alcune di queste società appartengono alle ditte non firmatarie del CCL degli autotrasportatori e quindi in grado di compensare i prezzi più bassi offerti grazie alla pratica del dumping salariale.

Il Consiglio di Stato pubblica il bando del 10 gennaio 2017 nel quale non viene richiesto il criterio d'idoneità derivante dall'art. 11 lett. E CIAP, nelle modalità previste all'art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/ CIAP, ovvero l'obbligo di produrre anche una dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori. Davanti al ricorso inoltrato da una ditta di trasporti, il

Consiglio di Stato difende la tesi della non applicazione del CCL degli autotrasportatori nell'ambito dei trasporti scolastici! Il Tribunale amministrativo sconfessa integralmente l'azione del Governo, obbligandolo a inserire fra i criteri d'idoneità anche quello del rispetto del CCL di settore. Questa decisione pone il problema al DECS di come ridurre il costo della tratta in questione ricorrendo a una ditta che offre prezzi scontati grazie al fatto di non rispettare il CCL degli autotrasporti. Il problema è risolto grazie alla dichiarazione di assoggettamento retroattivo al 1° gennaio 2017 rilasciata alla ditta in questione da parte della CPC per le Industrie degli Autotrasporti. Peccato che la stessa ditta smentirà in Pretura l'assoggettamento al CCL, affermando che al più tardi questo è applicabile dal 22 maggio 2017, quando invece i termini di rispetto dal CCL fissati dal DECS dovevano essere dimostrati entro il 20 maggio 2017!

Tale decisivo documento è emesso semplicemente sull'autocertificazione emanata dalla ditta richiedente ed accettata dalla CPC senza il benché minimo controllo. L'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici accetta senza fiutare questo documento, nonostante le palesi incongruenze emerse grazie ad altri certificati rilasciati da varie assicurazioni sociali. E senza parlare di documenti presentati dalla ditta in questione fuori tempo massimo. In breve, i documenti e le prove presentati dal sindacato Unia dimostrano che quest'ultima doveva ottenere l'appalto, benché manifestamente non rispondeva ai criteri legali. È così che il 14 giugno 2017 il DECS decide di accordare l'appalto a questo indebito offerente! Come se non bastasse, la IvanBus Sagl licenzia il 28 giugno tutti i suoi dipendenti, fatti poi confluire in una nuova società, la Navi Travel Sagl, naturalmente non firmataria del CCL di settore, continuando così a pagare salari da fame.

Questa vicenda ha ancora un grave risvolto. Quando il sindacato Unia ha richiesto la documentazione relativa al bando di concorso citato sulla base della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici ha sviluppato progressivamente un atteggiamento di ostruzionismo, diventato manifesto e arbitrario quando il sindacato ha richiesto le offerte di tutti i partecipanti al bando di concorso. Un ostruzionismo che ha stravolto il senso della LIT, offrendo interpretazioni assolutamente fantasiose e pretestuose al fine di non applicare i diritti contenuti in una legge cantonale il cui obiettivo è di garantire la trasparenza dell'operato delle istituzioni politiche e delle amministrazioni pubbliche!

Ecco in estrema sintesi i tratti salienti di questo grave vicenda. Alleghiamo l'articolo di denuncia e la documentazione pubblicata dal sindacato Unia per una completa e accurata presentazione di questo grave caso di dumping salariale di Stato.

Fatte queste premesse chiediamo poniamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Come motiva l'esecutivo cantonale la sua posizione, anche davanti al Tribunale amministrativo cantonale, di negare l'applicazione del CCL di settore anche ai trasporti scolastici cantonali?
2. Come giustifica, a posteriori, l'esecutivo cantonale la sua chiara e volontaria infrazione della *LCPubb* e del *RLCPubb/CIAP*?
3. Questo tentativo di concedere un appalto pubblico a una ditta che manifestamente non poteva partecipare al bando di concorso si spiega con la volontà di privilegiare i risparmi sui trasporti scolastici invece che il rispetto dei CCL e dei suoi minimi salariali?

4. Per quali motivi il DECS, dopo la chiara decisione del Tribunale amministrativo cantonale, ha accettato la partecipazione della ditta IvanBus Sagl al bando di concorso, nonostante fosse palese il suo non assoggettamento al CCL degli autotrasportatori?
5. Perché l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici non ha preso posizione sulla documentazione manifestamente contraddittoria presentata dalla ditta IvanBus Sagl?
6. In particolare, perché questo Ufficio non ha immediatamente proceduto a dei controlli approfonditi che avrebbero permesso di stabilire quanto segue:
 - che la ditta IvanBus Sagl pagava e ha pagato anche durante il periodo del bando di concorso dei salari fortemente al di sotto dei minimi previsti dal CCL di settore;
 - che la dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori rilasciata dalla CPC per le Industrie degli Autotrasporti era, de facto et de jure, una semplice "autocertificazione" e che questa CPC non aveva proceduto a nessuna verificata accurata;
 - che nella dichiarazione citata la CPC affermava che la ditta non aveva dipendenti (altrimenti avrebbe dovuto giustificare i salari da dumping versati dalla stessa) mentre dai documenti della Suva emergeva chiaramente che la IvanBus Sagl avesse pagato i premi dei suoi dipendenti; anche dal questionario dell'assicurazione Allianz relativo alla stipulazione di un'assicurazione collettiva di malattia indicava chiaramente l'esistenza di dipendenti;
 - che l'assoggettamento retroattivo al 1° gennaio 2017 rilasciato dalla CPC citata rispondeva solo al bisogno della ditta IvanBus Sagl di ottenere un criterio d'idoneità fondamentale per poter partecipare al bando di concorso.
7. Perché l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, nonostante il termine vincolante per la presentazione dell'offerta (e di tutti i documenti di concorso richiesti!) fissato il 20 febbraio 2017 alle ore 16.00, ha accettato il fatto che la ditta IvanBus Sagl abbia inoltrato la dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, relativa al versamento degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD, AF) solo dopo il 18 maggio 2017? Lo stesso dicasi per la dichiarazione relativa al contratto per l'Assicurazione collettiva di malattia, inoltrata dopo la data limite del 20 febbraio 2017?
8. Perché questo *non rispetto* dei termini fissati nel concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del 10 gennaio 2017 non ha comportato l'esclusione d'ufficio della ditta IvanBus Sagl dal bando di concorso?
9. Come valuta l'Esecutivo cantonale il fatto che il 28 giugno 2017, ossia dopo soli 14 giorni dalla concessione dell'appalto pubblico alla ditta IvanBus Sagl, questa abbia licenziato tutto il suo personale, trasferendolo in una nuova società appositamente creata, la Navi Travel Sagl, società di autotrasporti non firmataria del CCL dei trasporti e riconducibile ai proprietari ai signori Boris e Ivan Posavec, titolari di entrambi le ditte?
10. Quali controlli hanno effettuato il DECS e l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, negli anni successivi alla concessione dell'appalto, nei confronti della ditta IvanBus Sagl?
11. Se nessun controllo è stato effettuato, quali sono le ragioni di questa scelta?
12. La mancanza di controlli regolari sulle ditte private e para-pubbliche che ottengono appalti pubblici cantonali è una prassi normale?

13. Quali misure intende prendere il DECS nei confronti della ditta IvanBus Sagl davanti agli elementi circostanziati contenuti nella denuncia del sindacato Unia, tenendo conto che la ditta citata ha ottenuto un appalto della durata di 10 anni?
14. Come saranno risarciti i lavoratori che dal 1° gennaio 2017 alla fine del periodo di disdetta, sono stati assunti dalla ditta IvanBus Sagl, senza ricevere il salario previsto dal CCL degli autotrasportatori, considerate le gravi mancanze da parte dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici segnalate ai punti precedenti?
15. Come valuta il Consiglio di Stato il non rispetto delle tempistiche imposte dalla LIT nei confronti delle richieste avanzate dal sindacato Unia in merito alla documentazione relativa al bando di concorso presentato dalla ditta IvanBus Sagl?
16. Come valuta il Consiglio di Stato la decisione negativa del 16 gennaio 2020 con la quale la Sezione amministrativa del DECS di fatto svuota di qualsiasi contenuto la LIT, uno strumento voluto dal legislatore per garantire la *«libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato»* (LIT, art. 2)?
17. In particolare, è possibile considerare la richiesta del sindacato Unia di ottenere il *«ricapitolativo delle offerte»* pervenute all' Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici come una possibile rivelazione di *«segreti d'affari»* e come una minaccia alla concorrenza e compromettere *«la libera formazione dei prezzi in caso di nuovi concorsi pubblici nel settore specifico dei trasporti scolastici»*?
18. Alla stessa stregua, il Consiglio di Stato considera la richiesta di accesso a una documentazione costituita da 8 classificatori da anonimizzare come un carico di lavoro tale da *«pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione cantonale»* e quindi giustificare il rifiuto di rispettare i diritti democratici cristallizzati nella LIT?
19. Come valuta il Consiglio di Stato, da un punto di vista generale, l'applicazione e il rispetto della LIT da parte dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici nella fattispecie?
20. Più in generale, quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per garantire la giusta, completa ed efficace applicazione della LIT?
21. In un Cantone in cui il dumping salariale deve ormai essere considerato endemico, il caso denunciato dal sindacato Unia è ancora più grave perché dimostrerebbe che anche una parte dell'amministrazione pubblica non esita a farvi ricorso. Come intende reagire il Consiglio di Stato per combattere questo male che invade anche i suoi servizi?
22. Infine, chiediamo al Consiglio di Stato come giudica il fatto che durante la campagna elettorale cantonale dello scorso mese di aprile 2019, il candidato PPD Christian Imperatori abbia potuto affiggere un suo striscione sul retro dei bus della ditta IvanBus Sagl durante lo svolgimento del suo servizio pubblico per conto del Cantone? Situazione ammessa dallo stesso candidato, come si può evincere dal documento che alleghiamo.

Allegato: citato

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.



INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

UBS taglia posti di lavoro: cosa aspetta il CdS a intervenire?

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 25 maggio 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza
 [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Il settore bancario riveste un importante ruolo economico, occupazionale, fiscale sistemica per il Canton Ticino. Il preannunciato taglio occupazionale da parte di UBS, se messo in atto, avrebbe delle gravi conseguenze per tutto il Cantone. La tematica è urgente in quanto bisogna intervenire prima che tali tagli vengano messi in atto.

Testo dell'interpellanza

Come ci si poteva aspettare e da parte nostra predetto il padronato utilizza ed utilizzerà la crisi COVID per procedere ad ulteriori importanti e dolorosi processi di deregolamentazione e tagli occupazionali.

Quanto preannunciato ieri da UBS non è la prima, importante, avvisaglia di quanto succederà nel corso dei prossimi anni.

Malgrado immensi utili UBS taglierà nel corso dei prossimi 3 anni 700 impieghi in Svizzera. L'obiettivo è un risparmio di 2 miliardi a beneficio degli azionisti. In Ticino negli scorsi mesi la banca ha chiuso alcune filiali (Airolo, Mendrisio, Giubiasco e Gordola). Ciò non eviterà però che si proceda ad ulteriori soppressioni di posti di lavoro; anzi. Il direttore della Regione Ticino di UBS Luca Pedrotti ha confermato che parte dei 700 posti che verranno soppressi saranno localizzati nel nostro Cantone.

In occasione della chiusura delle 3 filiali il Governo cantonale aveva assistito senza muovere un dito a conferma del suo poco impegno per la difesa del tessuto economico e delle zone periferiche.

Vale inoltre la pena far rilevare che in questi anni il Governo cantonale ha in più occasione dato spazio, e utilizzato come madonna pellegrina ex CEO Sergio Ermotti, su tematiche legati allo sviluppo economico del nostro Cantone. Se queste sono i risultati forse è opportuno cambiare strategie e interlocutore.

In base a queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Dopo aver assistito senza muovere un dito alle chiusure di alcune filiali UBS in Ticino cosa intende intraprendere per impedire una riduzione del personale UBS a seguito dei preannunciati 700 tagli?
2. Concorda con la necessità di concludere la collaborazione e il coinvolgimento dell'ex CEO Sergio Ermotti da gruppi di lavoro promossi dal CdS e dal DFE?

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (Presentazione del certificato di solvibilità delle esecuzioni con le proposte di candidatura per le elezioni degli Esecutivi cantonale e comunali)

del 31 maggio 2021

A scadenze regolari viene messa in discussione la solvibilità di quello o quell'altro candidato alle elezioni politiche. L'opinione pubblica in maniera legittima tiene conto anche di quest'aspetto. Soprattutto negli Esecutivi si adottano decisioni importanti per l'intera collettività anche in ambiti molto delicati quali quello finanziario. Si pensi, ad esempio, alle competenze in ambito di esazione delle imposte, alle procedure in via esecutiva contro i

morosi, all'incasso dei crediti, al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego di capitali, all'accensione e al rinnovo di prestiti secondo i bisogni di liquidità del Cantone o del Comune o alle proposte di richiesta di credito per svariati milioni di franchi per infrastrutture, ecc.

È quindi legittimo che i cittadini votanti si sentano in dovere di esigere che un politico con potere esecutivo sappia in primo luogo amministrare sé stesso, prima ancora di dover decidere per la collettività.

E proprio in un'ottica di trasparenza e correttezza verso il corpo elettorale quest'iniziativa postula quindi l'obbligo - per i candidati al Consiglio di Stato e ai Municipi - di presentare l'estratto personale delle esecuzioni e delle ditte di cui gli stessi candidati sono amministratori.

Grazie alla recente revisione dell'art. 8a LEF (cosiddetta mozione Abate) nell'estratto esecuzioni e fallimenti figurano sostanzialmente solo i debiti e gli attestati di carenza beni effettivi. La tutela da eventuali precetti abusivi e vessatori è quindi già prevista.

All'estratto di solvibilità non si vuole però dare alcuna valenza preclusiva.

L'elettorato può quindi scegliere liberamente – ma con cognizione di causa (e qui sta la differenza sostanziale dal regime attuale) – di eleggere una persona insolvente.

Nel quadro dell'esame parlamentare non ci si oppone ovviamente ad un'estensione dell'obbligo di presentazione dell'estratto delle esecuzioni ai membri del Gran Consiglio e dei Consigli comunali, degli Uffici presidenziali dei Patriziati, alle persone designate nei CDA parapubblici e ai membri dei Consorzi.

Per tali ragioni si propone quindi di inserire nella LEDP le seguenti normative:

Art. 47 cpv. 3 (terzo comma)

- l'estratto cantonale delle esecuzioni di ogni candidato e delle persone giuridiche in cui ogni candidato ha mansioni dirigenziali, nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio. Il regolamento disciplina i particolari.

Art. 56 cpv. 1 (seconda frase)

la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, dell'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni.

Art. 66 cpv. 1

¹Se un candidato decade prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale e l'estratto cantonale delle esecuzioni; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

Claudio Franscella

Balli - Battaglioni - Berardi - Filippini - Foletti -

Galeazzi - Genini - Ghisla - Ghisolfi - Gnesa -

Guerra - Imelli - Isabella - Minotti - Pagani -

Passalia - Polli - Robbiani - Seitz - Soldati

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 1: il docente è il fulcro dell'istruzione e dell'educazione scolastica)

del 31 maggio 2021

Va riconosciuta maggiore libertà e responsabilità al suo ruolo. Anziché continuare ad essere un esecutore di metodi, ricette pensate da altri (pedagoghi, didattici, burocrati, scienziati dell'educazione ecc.) occorre invertire la dinamica: prima il docente e poi gli esperti;

mobilità tra docenti e sedi;

valorizzazione del know how dei docenti over 50 in altre nuove funzioni all'interno delle sedi (coaching, tutoring, mentoring);

sgravio orario per docenti ultracinquantenni;

la professione deve tornare ad essere attrattiva per chi la svolge e soprattutto per i giovani;

levare tutti gli ostacoli inutili di entrata nella professione;

favorire l'accesso a questa formazione migliorando e favorendo il riconoscimento e l'inclusione dei diplomi o titoli ottenuti in Svizzera e rendere meno difficoltoso il percorso abilitativo;

l'abilitazione deve dare valore aggiunto alla scuola e non un percorso selettivo disincentivante la professione di docente;

corsi formazione dei docenti, dare la priorità a quelli veramente funzionali all'insegnamento, come scambio di informazioni e materiali fra docenti e non come corsi teorici calati dall'alto che servono ben poco nella pratica di ogni giorno;

successivamente andrà valorizzato e mutato il sistema di remunerazione (non è un funzionario) e di carriera (non solo verticale ma anche orizzontale).

Commento

Art. 46

Questo è un articolo centrale per la piena soddisfazione del sistema scolastico ticinese: il ruolo del docente. Conformemente alla trasformazione del ruolo d'istituto, di quello di direzione e di quello del collegio dei docenti anche il ruolo del docente deve mutare ed essere valorizzato i cpv. 3,4,5 definiscono i nuovi principi di arricchimento e di flessibilità della funzione.

Art. 47 e 47a

Il tema ostico dell'abilitazione è affrontato in modo che l'abilitazione diventi un'opportunità per il neo-docente e non un ostacolo in entrata per l'accesso alla professione. Quindi favorire l'accesso a questa formazione migliorando l'inclusione dei diplomi o titoli ottenuti in Svizzera e rendere meno difficoltoso il percorso abilitativo con formule à l'emploi parzialmente

retribuite. L'abilitazione deve dare valore aggiunto alla scuola e non un percorso selettivo disincentivante la professione di docente.

Art. 72

Tra i servizi obbligatori all'allievo si offre il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola di regola assunto dai docenti ultracinquantenni sgravati dall'orario d'insegnamento.

Progetto modifica: Legge **della scuola** (del 1° febbraio 1990)

Art. 46

¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

²Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

³Il docente è il fulcro dell'organizzazione scolastica, le strutture organizzative e amministrative degli istituti unitamente agli organismi specialistici dipartimentali sono al suo servizio e al suo supporto e non il contrario.

⁴I docenti di istituti cantonali o comunali con più di 50 anni di età possono chiedere una riduzione dell'orario di insegnamento fino al 40% e compensare le ore con attività speciali all'interno dell'istituto scolastico, mantenendo lo stesso stipendio con una occupazione in ore settimanali analoga a quella prevista per i dipendenti dello stato.

⁵La direzione d'istituto cantonale o comunale decide se e quando concedere lo sgravio

⁶Le attività del docente sgravato dall'insegnamento sono il tutoring personale individuale degli allievi e la sorveglianza del dopo scuola, o altri compiti trasversali d'istituto. L'attività può essere svolta nell'istituto cantonale o comunale o in un altro istituto cantonale o comunale del comprensorio.

Art. 47

¹L'abilitazione all'insegnamento **pubblico statale** è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

³L'abilitazione all'insegnamento vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantionali o internazionali. **Quelle conferite in Svizzera, compresi i Lehramt di alcuni Cantoni, sono tutte valide e hanno titolo preferenziale.**

⁵L'abilitazione deve essere facilitata e non penalizzare le persone che hanno conseguito un diploma universitario o di scuola universitaria professionale, un bachelor o un master in Svizzera, e non deve essere un ostacolo al primo impiego come docente.

⁶L'autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti, del rapporto tra docenti domiciliati e stranieri, e della situazione socio economica locale.

Art. 47a

¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

⁴I docenti incaricati o nominati in formazione abilitativa percepiscono un compenso finanziario forfettario (formazione à l'emplois) per le ore rinunciate di insegnamento, pari a una percentuale della remunerazione di docente equivalente

Art. 72 bis

L'istituto scolastico cantonale o comunale organizza il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola, di regola il servizio viene svolto dai docenti ultracinquantenni che hanno chiesto lo sgravio orario di insegnamento

- **Modifica di leggi esistenti**

Art. 99

¹Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nelle presenti modifiche di Legge.

²Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio ulteriori modifiche di Leggi necessarie all'attuazione e al coordinamento delle presenti proposte di Legge.

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini - Galeazzi - Pamini -
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Allegata: Lettera accompagnatoria alle 5 iniziative parlamentari elaborate

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

LETTERA ACCOMPAGNATORIA

alle 5 iniziative parlamentari elaborate 31 maggio 2021 presentate da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola

La scuola che vogliamo: realista, eccellente e pluralista

Cinque decreti per rinnovare la scuola dell'obbligo ticinese

Domenica 23 settembre 2018 il popolo ticinese con il 56.7% di NO respinse chiaramente la sperimentazione della Scuola che verrà (SCV) e con essa il progetto stesso. Il DECS nei giorni seguenti ammise che quella via non era più proponibile alla luce della volontà popolare.

I promotori del referendum e fautori del NO alla SCV avevano sempre affermato senza equivoci, che il NO non era un NO alla riforma scolastica ma un NO alla proposta che era contenuta nella SCV del DECS e del Governo.

Coerentemente con questa intenzione, dopo ormai oltre 2 anni e mezzo da quella data storica, dopo aver atteso lungamente e vanamente che il Governo presentasse un'alternativa al progetto SCV, e dopo aver atteso altrettanto lungamente e vanamente che l'iniziativa elaborata No. 464 presentata dal gruppo UDC il 29 settembre 2016 "La scuola che vogliamo: realista. Pluralità di istituti nell'unità educativa" fosse trattata ed evasa dalla Commissione scolastica (a settembre saranno trascorsi ormai 5 anni!), ritenuto che la scuola dell'obbligo deve e merita di poter finalmente affrontare il futuro con una riforma scolastica degna di questo nome e non con sotterfugi di riforme sociali o con operazioni di lifting temporaneo come già avvenuto nel post votazione popolare, vogliamo agire proattivamente e efficacemente in questa direzione partendo dai ranghi del Parlamento.

Possiamo comprendere (ma non condividere) che da un lato manca la volontà per una riforma globale da parte di chi voleva la SCV e ha perso, ma anche da parte dei partiti che la sostennero; d'altro lato riteniamo che questa non sia una valida ragione per rimanere anni e anni nella passività da parte di chi invece voleva e credeva in un progetto alternativo alla SCV.

Per non perdere più tempo e per far tesoro di tutto il lavoro fatto, della documentazione prodotta, delle prese di posizione di questi anni, degli atti parlamentari pendenti e non da ultimo per capitalizzare le indicazioni emerse nella campagna referendaria, nonché tenendo conto delle leggere modifiche subentrate negli ultimi anni;

riteniamo urgente e opportuno presentare alcuni singoli decreti legislativi per modificare le leggi e di seguito i regolamenti e le direttive che reggono la scuola dell'obbligo ticinese.

Lo facciamo nella forma di 5 iniziative parlamentari elaborate (IE) per permettere al Governo e al Parlamento di esprimersi il più velocemente possibile, per trasformare finalmente in normativa ciò a cui teniamo, e ciò che ci pare derivare dal verdetto popolare del 2018, possibilmente ancora (perlomeno in parte) all'interno della legislatura in corso.

La scuola che vogliamo 1:

il docente è il fulcro dell'istruzione e dell'educazione scolastica

La scuola che vogliamo 2:

genitori attivi nella vita dell'Istituto e rappresentati negli organi dirigenziali

La scuola che vogliamo 3:

un'organizzazione sussidiaria e nuovi ruoli che riequilibrino competenze e responsabilità tra chi produce la scuola (Istituti) e chi la dirige (Dipartimento)

La scuola che vogliamo 4:

livelli e differenziazione la situazione odierna va cambiata

La scuola che vogliamo 5:

definizioni e finalità di una riforma realista e pluralista

Con questi decreti legislativi vogliamo promuovere:

1. la centralità del rapporto docente-allievo;

2. una rete educativa integrata e complementare fatta di scuole, enti sportivi, culturali, sociali e club;
3. alcune nuove funzioni docenti e dirigenziali;
4. un'unità educativa nella diversità perseguendo un obiettivo comune grazie a percorsi diversi e metodi differenziati;
5. la pluralità di istituti, siano questi di scuole pubbliche statali o di scuole pubbliche private parificate;
6. nuove regole del gioco che fanno forza su valori e principi cardine della nostra cultura liberaldemocratica svizzera quali delega, libertà, responsabilità e feedback attivo.

Si tratta di una rotta che per noi contiene alcuni punti irrinunciabili. Il nostro scopo è quello di proporre una linea di rinnovamento della scuola ticinese rispettosa della volontà popolare e allo stesso tempo conforme alle necessità reali interne ed esterne al mondo scolastico, nonché adatta ad affrontare le sfide a cui i giovani saranno confrontati nei prossimi decenni.

Significa riproporzionare le competenze scolastiche (troppo neglette) con le competenze sociali (troppo enfatizzate) sia in quantità che in qualità, inserite in un approccio più ampio incentrato su pochi principi ma fondamentali:

1. educare a competere (dare il **massimo** di sé);
2. educare alla solidarietà (dare il **buono** di sé);
3. educare all'eccellenza e alla bellezza (dare il **meglio** di sé);
4. educare all'identità (avere **rispetto** di sé)

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 2: genitori attivi nella vita dell'Istituto e rappresentati negli organi dirigenziali)

del 31 maggio 2021

Libertà di scelta di istituto dove mandare i figli all'interno di un comprensorio;
partecipare alla vita dell'Istituto e essere rappresentati negli organi dirigenziali;
competenze dell'assemblea dei genitori è da ampliare per darle il diritto di designare i sui rappresentanti nei consigli d'istituto.

Commento

Art. 16

Coerentemente con l'obiettivo di maggior dinamica e flessibilità, miglior incrocio tra domanda e offerta di scuola; s'introduce il principio di mobilità nel comprensorio con la libera scelta d'istituto da parte dei genitori e un nuovo dimensionamento degli istituti.

Art. 42

Le competenze dell'assemblea dei genitori è ampliata per darle il diritto di designare i suoi rappresentanti nei consigli d'istituto.

Progetto modifica: Legge **della scuola** (del 1° febbraio 1990)

Art. 16

¹Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

²***All'interno dei singoli comprensori di scuole medie cantonali, il Dipartimento regola, organizza e gestisce la libera scelta dei genitori della sede scolastica pubblica statale. In determinati casi il cpv.2 vale anche per i comprensori di scuole comunali elementari.***

³***Gli istituti di scuola media cantonale di un comprensorio, di regola, non possono avere meno di 400 e non più di 600 allievi in totale***

Art. 42

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto **cantonale o comunale** le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori, **per le scuole medie cantonali nei consigli di istituto.**

- **Modifica di leggi esistenti**

Art. 99

¹***Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nelle presenti modifiche di Legge***

²***Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio ulteriori modifiche di Leggi necessarie all'attuazione e al coordinamento delle presenti proposte di Legge***

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini - Galeazzi - Pamini -
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Allegata: Lettera accompagnatoria alle 5 iniziative parlamentari elaborate²

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

² Si rinvia alla p. ???.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 3: un'organizzazione sussidiaria e nuovi ruoli che riequilibrino competenze e responsabilità tra chi produce la scuola (istituti) e chi la dirige (dipartimento))

del 31 maggio 2021

Il tema importante della conduzione degli istituti scolastici e del loro funzionamento va regolato per legge;

decentralizzare parte del "potere scolastico" dal dipartimento (amministratori, esperti di ogni genere) a favore di chi la scuola la produce (docenti, direzioni di istituto);

distribuire agli istituti più libertà e responsabilità assieme a più diritti ma anche più doveri;

budget globali per ogni sede scolastica;

direzioni a tempo pieno per ogni sede;

sedi scolastiche più piccole, meglio distribuite e meno affollate;

messa in rete delle diverse sedi comprensoriali con una direzione unica a tempo pieno;

decentramento del potere dagli uffici alle sedi;

preavvisi delle Direzioni di istituto e del collegio docenti per alcune scelte dipartimentali e del Governo;

creare il consiglio d'istituto obbligatorio per le scuole medie cantonali, e completare e ampliare le sue competenze;

nuovi ruoli del direttore, del vice e dei membri di direzione di istituto;

maggiore potere al direttore e alla direzione;

ruolo attivo gestionale del collegio docenti e di quello dei direttori di istituto;

la nomina dei direttori e dei vicedirettori spetta come oggi al Consiglio di stato ma si esige il preavviso del Dipartimento e del collegio docenti dell'istituto interessato dalla nomina;

monitoraggio e valutazione annuale per istituto delle prestazioni dei docenti;

monitoraggio e valutazione biennale per istituto della soddisfazione dei genitori;

trasformare tutte le sedi di scuola pubblica in unità amministrative autonome (UAA) ai sensi della legge speciale sulle UAA. È una risposta pragmatica, necessaria e collaudata alla questione della delega di libertà e responsabilità, e di diritti e doveri nonché di fiducia a chi ne è all'altezza e sta al fronte;

in conformità con il principio di gestione UAA degli istituti di scuola media cantonali, e tenuto conto della delega di competenze alla direzione vengono affidate le libertà e le responsabilità, i diritti e i doveri di gestione finanziaria dell'istituto, di nomina e incarico dei docenti, di valutazione annuale dei docenti, promuove la rete educativa con gli altri enti educativi non scolastici locali, organizza la valutazione biennale della soddisfazione dei genitori;

le sedi devono beneficiare di maggior autonomia nel gestire le varie situazioni e anche le griglie orario non devono essere rigide: ci sono specificità e differenza fra le SM che vanno colte.

Commento

Art. 24

Il tema importante della conduzione degli istituti scolastici statali e del loro funzionamento si trovano tutti in questo Titolo II della legge art. 24 e seguenti.

Questo articolo 24 cpv. 2^{bis} si arricchisce della proposta di trasformare tutte le sedi di scuola pubblica statale in unità amministrative autonome (UAA) ai sensi della legge speciale sulle UAA. È una risposta pragmatica, necessaria e collaudata alla questione della delega di libertà e responsabilità, e di diritti e doveri a chi ne è all'altezza e sta al fronte.

Art. 26

Si sancisce l'obbligo di creare il consiglio d'istituto per le scuole medie cantonali, si completano le sue competenze.

Art. 28

La nomina dei direttori e dei vicedirettori spetta come oggi al Consiglio di stato ma si esige il preavviso del Dipartimento e del collegio docenti dell'istituto interessato dalla nomina.

Si sancisce anche il ruolo a tempo pieno di direttore e di vicedirettore per le scuole medie statali, nell'art. 29 viene tolto il cpv. 2 dell'onere d'insegnamento compatibile.

Art. 34

Ai cpv. 1 e 2 si precisa la composizione del consiglio di direzione.

Art. 35

Oltre ai compiti attuali, in conformità con il principio di gestione UAA degli istituti di scuola media cantonali, e tenuto conto della delega di competenze alla direzione vengono affidate le libertà e le responsabilità, i diritti e i doveri di gestione finanziaria dell'istituto, di nomina e incarico dei docenti, di valutazione annuale dei docenti, promuove la rete educativa con gli altri enti educativi non scolastici locali, organizza la valutazione biennale della soddisfazione dei genitori.

Art. 37

Tra i nuovi compiti del collegio dei docenti sono date le responsabilità per richiedere sussidiariamente e in modo complementare l'intervento di organi specialistici del dipartimento, e per la formulazione del preavviso al dipartimento per la nomina del direttore e del vicedirettore d'istituto.

Art. 38

Viene ridefinito il ruolo del docente di classe, in risposta alle esigenze attuali ma anche in prospettiva de La scuola che verrà.

Progetto modifica: Legge **della scuola** (del 1° febbraio 1990)

Art. 24

¹L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

²L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

^{2bis} L'istituto di scuola media pubblica statale (cantonale) dispone di un budget globale e ha lo statuto di Unità Amministrativa Autonoma (UAA). Il suo funzionamento amministrativo e finanziario è retto dalla Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome (LUAA)

³Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all'istituto **comunale** è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.

Art. 26

¹Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola, **è obbligatorio per le scuole medie cantonali.**

²Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;
- e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo **per le scuole comunali.**

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

⁴Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale **e economico;**
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sulla **gestione amministrativa e finanziaria in base alla LUAA.**

Art. 28

¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti di scuola cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso **e dopo preavviso del Dipartimento e del collegio dei docenti dell'istituto**, per un periodo di quattro anni.

²Il direttore e il vicedirettore uscenti sono ~~sempre~~ riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

2^{bis} Il direttore e il vicedirettore delle scuole medie pubbliche statali svolgono a tempo pieno il loro ruolo.

³Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

Art. 29

¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala al consiglio di direzione il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

~~²Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.~~

Art. 34

¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e ***dei membri designati dal collegio dei docenti***. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

²Il numero dei membri designati dal collegio docenti è stabilito dalle disposizioni di applicazione, per gli istituti di scuola media non può essere inferiore a 3 membri oltre al direttore e al vicedirettore.

³I membri designati dal collegio, ***minimo 3 per le scuole medie***, sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

⁴I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

⁵Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

Art. 35

Il consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;

- a^{bis}) al consiglio di direzione delle scuole medie statali, è data delega decisionale di nomina, di incarico, di sospensione, di supplenza, di licenziamento dei docenti sentito e previa informazione al Dipartimento;*
- a^{ter}) organizza la valutazione annuale dell'operato dei docenti nominati e incaricati e allestisce un rapporto di valutazione;*
- a^{quater}) delle scuole medie è responsabile per la gestione amministrativa, del personale e finanziaria dell'istituto secondo la LUAA;*
- a^{quinquies}) è responsabile e organizza ogni due anni l'inchiesta sulla soddisfazione dei genitori;*
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto **comunale**;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
- l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.
- m) promuove la rete e l'integrazione di altri enti educativi non scolastici presenti nella società civile.**

Art. 37

¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto **pubblico statale** per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione; **sussidiariamente, allo scopo può chiedere l'intervento di organi specialistici dipartimentali.**
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- ~~d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;~~
- e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
- i) Il collegio dei docenti formula al Dipartimento il proprio parere per la nomina del direttore e del vicedirettore d'istituto.**

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

Art. 38

¹Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

²Esso è presieduto dal docente di classe.

³I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.

⁴Il docente di classe svolge anche il ruolo di accompagnatore individuale laddove un coaching particolare viene richiesto dal consiglio di classe, subordinatamente lo può assumere anche un docente sgravato.

⁵Il docente di classe assume la responsabilità della collaborazione fra gli insegnati della stessa classe, sviluppa con loro un lavoro di team, coordina laddove la direzione lo decide il co-teaching.

⁶Il ruolo di docente di classe sarà assunto da un docente titolare sgravato adeguatamente dalle ore di insegnamento e conseguentemente retribuito, o assegnato a docenti oltre i 50 anni di età che hanno fatto richiesta di riduzione dall'insegnamento.

- **Modifica di leggi esistenti**

Art. 99

¹Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nelle presenti modifiche di Legge...

²Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio ulteriori modifiche di Leggi necessarie all'attuazione e al coordinamento delle presenti proposte di Legge.

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini - Galeazzi - Pamini -
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Allegata: Lettera accompagnatoria alle 5 iniziative parlamentari elaborate³

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

³ Si rinvia alla p. ???.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 4: livelli e differenziazione la situazione odierna va cambiata)

del 31 maggio 2021

Includere i modelli di successo sperimentati altrove in Svizzera, primariamente per ricavarne i vantaggi;

valorizzare equamente, differenziandola, la formazione per lo sbocco sia sulla via professionale che sulla via dello studio superiore;

mantenere alto l'obiettivo di formazione duale professionale come atout svizzero;

favorire la diversità nell'unità dei percorsi scolastici e quindi non l'abolizione dei livelli ma caso mai la formazione di livelli qualitativi diversi in funzione di sbocchi diversi;

mettere a fuoco i due bienni di SM:

- il primo, di orientamento, deve aver cura di promuovere adeguatamente sia il recupero, sia alcuni approfondimenti. In particolare, per gli allievi che hanno difficoltà o lacune trascinate dalla SE occorre predisporre dei momenti di recupero; per gli altri, offrire dei corsi di approfondimento stimolanti.
- il secondo biennio di orientamento occorre offrire due opzioni, una di approfondimenti pre-liceali, l'altra di approfondimenti pre-professionali. Condizione indispensabile è che ci siano i profili di richiesta di ambedue i settori post obbligatori e che i programmi e gli obiettivi siano chiaramente definiti e impegnativi. Inoltre anche per questo biennio si possono offrire delle possibilità di recupero per quegli allievi che stentano sia nell'una sia nell'altra opzione, e parallelamente delle possibilità di corsi di perfezionamento su determinati argomenti o lingue.

promuovere e offrire dei percorsi selettivi e meritori sia per gli allievi che per i docenti;

dischiudere le intelligenze, farle emergere, valorizzarle. Le differenze individuali sono una ricchezza per una società pluralistica e non un intralcio elitario discriminante per una società che si vuole uniforme;

puntare sia sulle pari opportunità di partenza per tutti, sia sulle eccellenze di arrivo

Commento

Art. 12

Si tratta dell'ampliamento di un articolo complesso che deve coprire e fungere da base legale a ciò che è e sarà il cuore della scuola: i piani di studio. Le modifiche proposte si rendono necessarie per congruenza e necessità di aggiornamento con l'attuale realtà pratica ma anche per permettere di dare una base legale alle linee direttrici scelte o che saranno tendenzialmente scelte dal progetto che sostituirà la ex Scuola che verrà. Se del caso, per questioni di ordini redazionali giuridici e formali, le modifiche qui proposte possono

essere rimosse da quest'articolo e trovare spazio in altri articoli di questa legge se ritenuti più adatti per l'unità di materia o per logica legislativa.

Art. 13

Siccome il futuro della scuola sarà certamente più articolato e dinamico che in passato, in quest'articolo si gettano le basi legali per un pronto intervento del Dipartimento e delle autorità che dirigono la scuola nel mettere in campo innovazioni e sperimentazioni. In quest'articolo in modo generale e astratto si trovano già i principi che possono in parte coprire gli elementi e gli indirizzi emersi nel dopo voto negativo de La scuola che verrà.

Progetto modifica: Legge **della scuola** (del 1° febbraio 1990)

Art. 12

¹Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento, ***tenuto conto del parere del collegio dei Direttori*** con la partecipazione ~~degli organi scolastici~~, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

La preparazione, il monitoraggio e il controllo dei piani di studio è di competenza della Commissione tripartita cantonale per i piani di studio. E' presieduta dal Consigliere di Stato capo del DECS, da 3 esperti dipartimentali, da 3 Direttori di istituti pubblici statali e da 3 Direttori di istituti pubblici privati

²***I piani di studio per la scuola dell'obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità, della differenziazione pedagogica per gestire l'eterogeneità.***

³***L'apprendimento di ogni materia inserita nei piani di studio è valutato con una nota da 1 a 6 per ogni allievo. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media richiede l'ottenimento della licenza. Il passaggio dalla scuola media alle scuole superiori o professionali richiede una licenza di scuola media.***

⁴***Nella scuola media le materie di matematica e tedesco, nel secondo biennio, sono organizzate in moduli diversi di contenuti e difficoltà, tenendo conto a priori dell'orientamento dell'allievo verso la formazione professionale o la formazione liceale.***

⁵***Il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento, e tenuto conto del parere del collegio dei Direttori può differenziare il livello anche dell'insegnamento di altre materie***

Art. 13

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, ***di griglie orarie***, di metodi e di tecniche di insegnamento.

Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche: lezioni, laboratori, atelier e giornate/settimane progetto; la riorganizzazione delle griglie orarie e l'organizzazione a blocchi del tempo scolastico.

²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.

Devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;
- c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

○ **Modifica di leggi esistenti**

Art. 99

¹Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nelle presenti modifiche di Legge.

²Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio ulteriori modifiche di Leggi necessarie all'attuazione e al coordinamento delle presenti proposte di Legge.

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini - Galeazzi - Pamini -
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Allegata: Lettera accompagnatoria alle 5 iniziative parlamentari elaborate⁴

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 5: definizioni e finalità di una riforma realista e pluralista)

del 31 maggio 2021

La scuola non è un'istituzione sociale bensì un'istituzione educativa;

⁴ Si rinvia alla p. ???.

i piani di studio per la scuola dell'obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità;

riproporzionare le competenze scolastiche (troppo neglette) con le competenze sociali (troppo enfatizzate) sia in quantità che in qualità;

educare a competere (dare il massimo di sé), educare alla solidarietà (dare il buono di sé), educare all'eccellenza e alla bellezza (dare il meglio di sé), educare all'identità (avere rispetto di sé);

Commento

Art. 1

Viene precisato e ridefinito il concetto di scuola pubblica quale unione di scuole statali e private parificate. C'è un equivoco di fondo quando parlando di prestazioni, di servizi e di offerta pubblica, alla parola pubblica si associa direttamente ed esclusivamente lo Stato come unico ente in grado di erogare tali prestazioni. Anche la scuola pubblica non sfugge a questa riduzione.

Sappiamo tutti che l'educazione pubblica è pubblica non perché è lo Stato a offrirla ma è pubblica perché tutti vi possono accedere liberamente e senza esclusione, un bene pubblico appunto. Addirittura la scuola e l'istruzione non sono definite soltanto d'interesse pubblico ma per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 15 sono addirittura obbligatorie. Ci sono ormai da decenni esempi numerosi di notevole successo di educazione pubblica offerta armonicamente e complementare da scuole statali e scuole private. Grazie a questo modello di pluralità d'istituti nell'unità di educazione, in cui l'offerta pubblica è riconosciuta e favorita senza discriminazione di mezzi finanziari sia alle scuole statali sia a quelle private, i Paesi Scandinavi, la Finlandia, l'Olanda, molti Länder tedeschi e persino la Spagna sono all'avanguardia per i risultati nell'educazione, e per la soddisfazione di allievi, docenti e genitori.

Art. 2

Le finalità della scuola pubblica vengono aggiornate e completate sulla base delle trasformazioni socioeconomiche in atto.

Art. 3

Alle componenti classiche della scuola, viene introdotto il concetto di rete dinamica educativa nella quale si coinvolgono enti educatori della società civile non scolastici in senso stretto.

Progetto modifica: Legge **della scuola** (del 1° febbraio 1990)

Art. 1

¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società. ***Si compone di due ordini di scuole: le scuole statali (istituti cantonali e comunali) e le scuole private parificate (istituti privati). Persegue gli obiettivi di equità, inclusione e qualità.***

²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni, ***e degli enti gestori delle scuole private parificate.***

³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

⁴Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2

¹***Nel rispetto dell'articolo costituzionale sulla sussidiarietà***, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili ***nelle professioni e nella società civile, contribuendo alla prosperità e al benessere personale e della collettività, unitamente a realizzare obiettivi di giustizia e libertà.***

²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale, ***economica*** e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura ***e della tradizione*** in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale ***e economico*** mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.
- e) ***trasmette istruzione, sapere, conoscenze, competenze puntuali e tecniche in modo organizzato e in conformità alle capacità degli allievi e alle esigenze del contesto socio economico***

Art. 3

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori ***e le aziende.***

²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa ***in un contesto di rete dinamica***, la scuola ***promuove e*** si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione, ***dello sport***, dell'economia, ***e di altri enti educativi profit e non profit.***

Art. 8

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), ***la coordinazione generale della scuola pubblica (statale e privata parificata) e dirige direttamente la scuola pubblica statale*** ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

- **Modifica di leggi esistenti**

Art. 99

¹Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nelle presenti modifiche di Legge.

²Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio ulteriori modifiche di Leggi necessarie all'attuazione e al coordinamento delle presenti proposte di Legge.

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini - Galeazzi - Pamini -
Pellegrini - Pinoja - Soldati

Allegata: Lettera accompagnatoria alle 5 iniziative parlamentari elaborate⁵

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica della Legge tributaria (Introduzione dell'art. 58a al fine di concedere ai contribuenti un rimborso immediato dell'imposta preventiva)

del 31 maggio 2021

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di introdurre nella Legge tributaria ticinese (LT, RL 640.100⁶) il principio del rimborso immediato in contanti dell'imposta preventiva alle persone fisiche fiscalmente residenti in Ticino non appena i redditi da essa gravati siano stati dichiarati nella dichiarazione fiscale annuale. Sull'esempio del Canton Grigioni, che da anni conosce lo stesso principio, si propone di introdurre un nuovo art. 58a LT alla conclusione della parte seconda relativa all'imposizione delle persone giuridiche, riprendendo il testo letterale dell'art. 72 LT-GR (Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, CSC 720.000⁷).

Motivazione

Attualmente, in Ticino il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche fiscalmente residenti nel Cantone avviene attraverso l'accredito all'imposta cantonale (sul reddito e sulla sostanza) a valle dell'emissione della decisione di tassazione da parte del competente

⁵ Si rinvia alla p. ???.

⁶<https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/index/nuovafinestra/atto/580/volume/6%20FINANZE/numLegge/640.100>

⁷https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/720.000

Ufficio circondariale di tassazione. In caso di eccedenza al netto degli acconti già prestati dal contribuente, l'imposta preventiva viene rimborsata con vaglia postale o bonifico bancario. La tempistica del rimborso dell'imposta preventiva può pertanto durare parecchi anni, qualora l'Ufficio circondariale di tassazione sia in ritardo con la tassazione del contribuente. Questa attesa causa un inutile pregiudizio al contribuente, facendogli mancare della liquidità alla quale ha diritto in virtù della LIP (Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva, RS 642.21). Ai sensi dell'art. 31 cpv. 4 LIP⁸, la liquidità non è peraltro nemmeno remunerata.

Si ricordi che nel contesto nazionale l'imposta preventiva è un'imposta di garanzia con lo scopo di contrastare il rischio di sottrazione dell'imposta federale e cantonale sul reddito da sostanza mobiliare. Qualora il beneficiario della prestazione imponibile (segnatamente distribuzioni da strumenti di partecipazione quali azioni, redditi da strumenti di finanziamento quali obbligazioni, distribuzioni da investimenti collettivi di capitale quali fondi di investimento, oppure interessi da averi presso banche e casse di risparmio svizzere) dichiara tempestivamente tale prestazione all'autorità cantonale responsabile dell'accertamento dell'imposta federale e cantonale sul reddito, il contribuente ottiene il diritto al rimborso dell'imposta preventiva trattenuta dal debitore dei redditi di cui il contribuente è beneficiario. Infatti, l'art. 30 cpv. 1 LIP⁹ stabilisce che le persone fisiche fanno valere il proprio diritto al rimborso dell'imposta preventiva presentando l'istanza all'autorità fiscale del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell'anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LIP, *i Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti*. Tuttavia, lo stesso capoverso stabilisce che i Cantoni *possono prevedere nelle loro disposizioni d'esecuzione il rimborso integrale in contanti*. La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di fare in Ticino uso esplicito di questa possibilità.

In Svizzera, quattro tra i 26 Cantoni e Semicantoni hanno scelto di concedere ai propri contribuenti il rimborso immediato dell'imposta preventiva come concesso dalla Legge federale: Argovia, Giura, Grigioni e Turgovia¹⁰. Giacché il Canton Grigioni rappresenta una realtà vicina a quella ticinese e offre la propria Legislazione anche in lingua italiana, per semplicità e coerenza si propone di riprendere il testo letterale dell'art. 72 LT-GR. Inoltre, sempre sull'esempio della Legge tributaria grigionese, il qui proposto art. 58a LT potrebbe coerentemente trovare spazio quale ultimo disposto della seconda parte della LT, dedicata all'imposizione delle persone fisiche.

La presente proposta va incontro ai contribuenti senza avere alcun impatto finanziario per il Cantone, considerato che secondo il diritto federale il portare in dichiarazione fiscale i redditi gravati da imposta preventiva dà al contribuente il diritto al rimborso. La misura semplicemente migliora la liquidità dei contribuenti, evitando – come può talvolta accadere

⁸https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/371_385_384/it#art_31

⁹https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/371_385_384/it#art_30

¹⁰Si veda la sezione 7.2.1 del volume dedicato all'imposta preventiva delle *Steuerinformationen* edite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e dalla Conferenza svizzera delle imposte: https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/dossier_steuerinformationen/d/Die%20eidgenoessische%20Verrechnungssteuer.pdf.download.pdf/d_eid_g_verrechnungssteuer_d.pdf

nell'ordinamento ticinese attuale – di bloccare per anni delle spettanze del contribuente a causa dei più svariati motivi che causano un ritardo nell'emissione della decisione di tassazione. Resta naturalmente fatta salva la facoltà dell'autorità fiscale di chiedere acconti d'imposta al contribuente, come già oggi è il caso. Sempre in termini di garanzia di percezione dell'imposta, il secondo capoverso del nuovo articolo qui proposto, pure ripreso letteralmente dalla Legge tributaria grigionese, concede alla Divisione delle contribuzioni sufficiente latitudine per calibrare la propria prassi amministrativa. Per esempio, il rimborso potrebbe essere concesso solamente in relazione alla parte eccedente gli acconti e posto che il contribuente non sia in mora, così come in relazione all'economicità amministrativa del rimborso. La proposta è chiaramente compatibile con il diritto superiore – che la prevede esplicitamente – e facilmente attuabile, come l'esperienza dei quattro suddetti Cantoni dimostra. Da un punto di vista operativo, sull'esempio della procedura grigionese il modulo di dichiarazione d'imposta delle persone fisiche assoggettate in Ticino potrebbe in futuro comprendere un campo con il quale il contribuente comunichi all'autorità fiscale il numero di conto bancario al quale accreditare l'imposta preventiva trattenuta sui redditi dichiarati.¹¹ Ciò potrebbe peraltro condurre in tempi brevi all'abbandono del costoso rimborso di eccedenze d'imposta tramite vaglia postale.

Paolo Pamini
Maurizio Agustoni per il Gruppo PPD+GG
Boris Bignasca per il Gruppo Lega dei Ticinesi
Alessandra Gianella per il Gruppo PLRT
Sergio Morisoli per il Gruppo UDC

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 31 maggio 2021 presentata da Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

¹¹Si veda a titolo di esempio la pagina 37 delle istruzioni 2020 delle imposte grigionesi sulle persone fisiche: https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/einkommens_und_vermoegenssteuer/Istruzioni_promemoria/Istruzioni%20per%20la%20dichiarazione%20d'imposta%202020.pdf

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 58a (nuovo) - Rimborso dell'imposta preventiva

¹Il rimborso dell'imposta preventiva avviene interamente in contanti.

²Laddove particolari condizioni lo giustificano, la Divisione delle contribuzioni è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali e comunali provvisorie o definitive.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il **1° gennaio 2021**.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sui diritti politici (Abolire la pratica democraticamente mortificante del ballottaggio per l'elezione alla carica di Sindaco)

del 31 maggio 2021

Mai come in questa tornata elettorale si è assistito ad avvilenti spettacoli di dibattiti tra gli aspiranti sindaci che hanno scelto la via del ballottaggio.

I dibattiti organizzati (con la solita dimensione iperbolica) dai media hanno messo in luce l'assoluta concordanza delle risposte dei candidati e delle candidate confrontati con le questioni politiche di fondo.

Spesso, al limite dell'imbarazzante, i candidati e le candidate, formalmente "contrapposti", hanno addirittura utilizzato le stesse parole per esprimersi sui temi principali sottoposti alla loro attenzione.

Le politiche di concordanza volute e imposte dalla stessa legge, gli orientamenti politici delle maggiori formazioni presenti nei Municipi, hanno di fatto mortificato qualsiasi dialettica politica all'interno dei Municipi, lasciando spazio alla uniformità di visioni e comportamenti. Impossibile inventarsi divergenze credibili al momento del ballottaggio!

In realtà nei ballottaggi la posta in gioco è altra, mai apertamente confessata. Si tratta di quel vantaggio competitivo in termini elettorali (soprattutto per l'elezione successiva) che la carica di Sindaco comporta: in termini di visibilità mediatica (in particolare per i centri maggiori, ma non solo), di presenza agli occhi dei cittadini e delle cittadine, di possibilità di contatto con la popolazione, di iniziativa politica verso i cittadini. Senza dimenticare che il Sindaco è, per legge, il responsabile dell'amministrazione.

È questo vantaggio competitivo, inconfessabile e inconfessato, che vi è in gioco attraverso il ballottaggio. Occasione che nulla ha a che vedere con gli orientamenti politici, con le proposte politiche, con le sensibilità politiche.

Nella migliore delle ipotesi questi confronti scivolano sul personale, promuovono (attraverso campagne anche costose) l'immagine di uno o dell'altro; in altre parole tendono a spettacolizzare la politica, a puntare più sulla forma che sulla sostanza, a rendere superficiale il contenuto stesso della lotta politica. E, sostanzialmente, come abbiamo qui sopra detto, tendono a nascondere dietro apparenti divergenze di orientamento politico quella che appare come una semplice conquista di posizione di vantaggio competitivo elettorale per il proprio partito.

In questa prospettiva l'esercizio del ballottaggio ci sembra, nel quadro dell'attuale ordinamento istituzionale, un esercizio che poco o nulla ha a che vedere con una vera competizione democratica.

L'iniziativa che segue propone di stralciare gli articoli che consentono la pratica dei ballottaggi per la carica di sindaco. Riteniamo che, sempre nell'attuale struttura istituzionale dei comuni, che il voto espresso dai cittadini e dalle cittadine sia più che sufficiente (e abbia tutta la legittimità democratica) per stabilire chi debba assumere la carica di sindaco.

I risultati per l'elezione del Municipio sono più che sufficienti per decidere, sulla base del miglior risultato, quale dovrà essere il Municipale che assumerà anche la carica di sindaco.

Legge sui diritti politici; modifica

Art. 82 (modifica)

¹È considerato eletto alla carica di Sindaco colui che, tra gli eletti alla carica di membro del Municipio, ha ottenuto il numero maggiore di voti. Per il calcolo del maggior numero di voti vengono tenuti in considerazione unicamente i voti preferenziali. Non sono considerati i voti base della propria lista.

²Nel caso in una sua rinuncia la carica è assunta dal membro del Municipio che ha ottenuto il secondo posto per numero di voti. E così via nel caso di ulteriori rinunce.

Art. 83

(abrogato)

Art. 84

(abrogato)

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali e cofirmatari per il Gruppo PLR per la modifica della Legge sull'apertura dei negozi (Lavorare significa poter lavorare)

del 31 maggio 2021

A seguito della pandemia parecchi settori dell'economia hanno subito un durissimo arresto seguito poi da molte restrizioni. Una condizione – quella che speriamo di lasciarci alle spalle il prima possibile – che ha determinato anche la contrazione del consumo.

La situazione è dunque complessa, in particolare per le microimprese, specialmente quando operano nei settori più esposti, quali ad esempio il commercio e la ristorazione.

Preoccupano in particolare le prospettive del mercato del lavoro, in particolare dei *posti di lavoro*, finora sostenuto da importanti interventi quali le indennità di lavoro ridotto e IPG Corona.

Come già esposto con la mozione 1521 "Per salvare i posti di lavoro occorre flessibilità", il Covid-19 ha fermato il tempo e purtroppo anche il Cantone, che ora va assolutamente aiutato nella rimessa in moto e nel ritorno a un sentiero di crescita equilibrato.

Per evitare che la crisi economica sia più grave di quella sanitaria, occorre che tutti noi facciamo uno sforzo collettivo. Senza la comune volontà di lavoratori, aziende e politica rischiamo di consegnare ai prossimi mesi e anni la chiusura e il fallimento di molti esercizi e aziende, con la grave perdita di posti di lavoro. Occorre scongiurare una spirale negativa che potrebbe essere accelerata da un "effetto domino": ogni azienda è legata con una serie di altre attività che ne dipendono.

Dobbiamo dunque utilizzare ogni opportunità volta a ottenere una ricaduta positiva fra settori dell'economia, capace di moltiplicare gli effetti benefici coinvolgendo le diverse filiere. Se aiutiamo il commercio ottimizzando le possibilità di apertura, il territorio tutto ne trae profitto in termini di vitalità, sociale ed economica.

Le proposte della presente iniziativa sono dunque pensate per contribuire a questa dinamica che innesci un processo virtuoso a sostegno dell'occupazione, che è oggi la variabile che maggiormente ci preoccupa.

Il motto "uniticelafaremo" possiamo dunque declinarlo non solo nella lotta ai contagi, ma anche a sostegno del rilancio che diventa sempre più prioritario.

Per gestire le complessità descritte, riteniamo sia necessario permettere una maggiore flessibilità nelle norme di apertura delle attività economiche e in particolare:

- utilizzare il margine che la Legge federale sul lavoro prevede (art. 19 cpv. 6) **aumentando da tre a quattro le domeniche all'anno** durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza richiedere alcuna autorizzazione. Non ci sono infatti vincoli dettati dal diritto superiore per aumentare le aperture domenicali fino al massimo consentito dall'art. 19 cpv. 6 LL;

- **concedere l'apertura delle attività fino alle ore 19.00** (cfr. art. 13 cpv. 1 LAN), posto che la legge in sé mette vincoli sull'orario di apertura soltanto per quanto riguarda il periodo prenatalizio di cui all'art. 13 cpv. 2 LAN;
- **aumentare le superfici da 200 mq a 400 mq** per quanto attiene alle deroghe di legge prevista dalla LAN per le località turistiche (cfr. art. 13 cpv. 1 f).

Considerato quanto sopra, questa proposta consiste nella **modifica degli art. 10, 13, 14 della Legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015**:

Art. 10 cpv. 1

¹In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

Art. 10 cpv. 2

Invariato

Art. 10 cpv. 3

Invariato

Art. 13 cpv. 1

¹L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.

Art. 13 cpv. 2

~~²L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.~~

Art. 14 cpv. 1

¹In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

Art. 14 cpv. 2

Invariato

Art. 14 cpv. 3

Invariato

Art. 14 cpv. 4

Invariato

Per il Gruppo PLR
Alessandro Speziali
Gianella - Maderni

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Roberta Soldati e cofirmatari per l'istituzione di un Tribunale cantonale della costruzione (Modifica della LOG)

del 31 maggio 2021

La Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello è suddivisa in 3 Camere: il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) e la Camera di diritto tributario (CDT).

Attualmente in materia edilizia i ricorsi in seconda istanza contro le sentenze del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, sono decisi dal TRAM.

Il TRAM decide anche sui ricorsi avverso le decisioni dei committenti nell'ambito della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

I ricorrenti e più in generale le parti coinvolte in un procedimento giudiziario che hanno per oggetto queste materie, devono attendere molti mesi, sino ad arrivare ad oltre un anno per ottenere una Sentenza del TRAM, che successivamente potrà essere oggetto di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Il comune cittadino che desidera costruire una casa, oppure un ente di diritto pubblico che è intenzionato ad edificare una struttura a beneficio della comunità, si trova a dover sospendere l'attuazione del progetto, magari per anni.

Purtroppo si sa che numerosi ricorsi vengono interposti anche solo per "ripicca". Tuttavia a causa di una prassi molto restrittiva, il Tribunale potrà difficilmente sancirne la temerarietà, aprendo la via del risarcimento dei danni.

L'incertezza nelle tempistiche crea grandi disagi anche nella pianificazione del lavoro degli artigiani e delle imprese. A maggior ragione in questo periodo di pandemia dove i prezzi dei materiali sono molto volatili e vi è sempre più difficoltà nel rifornimento di materie prime. Ciò crea difficoltà nella redazione di preventivi e capitolati e grandi incertezze ai committenti. Tutto questo non aiuta il settore.

Negli ultimi anni il Rapporto del Consiglio della magistratura ha sempre messo in evidenza lo stato di sofferenza in cui versa il TRAM, sia a causa dei numerosi nuovi incarti che nell'accumulo delle giacenze. Nel Rapporto 2020 viene detto chiaramente che *"il maggior ritardo nell'evasione delle cause è ancora quello che risulta dalle cifre del Tribunale cantonale amministrativo. Le cause pendenti davanti a quest'ultimo rappresentano oltre il 41% di tutte le pendenze del Tribunale d'appello al 31 dicembre 2020"*.

Se inizialmente il progetto di revisione della nuova Legge edilizia voleva eliminare la prima autorità di ricorso, ossia il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, andando così a creare un ulteriore aggravio di lavoro per il TRAM, ora sembra che questa via sia stata abbandonata.

In pratica, seppur con dei correttivi, mantenendo lo *status quo* delle due istanze di ricorso, vi sarebbero ben poche probabilità che l'iter ricorsuale diventi più celere.

Alla luce delle suddette problematiche, il presente atto parlamentare mira a voler istituire un Tribunale cantonale della costruzione, così come esiste in altri Cantoni (es. Zurigo-Baurekursgericht), chiamato a decidere sulle materie dell'edilizia e commesse pubbliche.

In questo modo il TRAM verrebbe sgravato.

Mediante la riorganizzazione e potenziamento dell'organico del nuovo Tribunale della costruzione, si andrà a creare una nicchia di specializzazione, con una conseguente maggiore celerità nell'evasione dei procedimenti.

Ritenuto che, come detto l'orientamento della revisione della legge edilizia sembrerebbe essere quello di voler mantenere 2 istanze riscorsuali, in alternativa, se non si volesse procedere con la creazione di una nuova Sezione all'interno del TRAM, il nuovo Tribunale della costruzione, potrebbe essere istituito anche mediante lo scorporo delle materie dell'edilizia e commesse pubbliche dall'attuale Servizio dei ricorsi del Consiglio di stato, a condizione che venga creata una commissione di ricorso di prima istanza avente carattere giudiziario e non meramente amministrativo come sino ad ora.

In questo modo, il nuovo Tribunale di carattere specialistico, oltre che emanare decisioni con tempistiche più celeri, mediante l'implementazione di correttivi per poter ricorrere, andrebbe a sgravare il lavoro del TRAM.

Conclusione

Mediante l'inoltro della presente iniziativa parlamentare generica si chiede al Consiglio di Stato di modificare la LOG, in particolare di creare all'interno della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello, un nuovo Tribunale cantonale della costruzione, incorporando la materia dell'edilizia e commesse pubbliche dal Tribunale cantonale amministrativo. In alternativa creare questo nuovo Tribunale specialistico, mediante lo scorporo di queste materie dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di stato a condizione che sia un'istanza di carattere giudiziario.

Roberta Soldati

Ay - Buzzini - Garbani Nerini -

Gendotti - Gnesa - Pinoja - Viscardi

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Per una presa a carico razionale delle problematiche inerenti alcol e dipendenze da sostanza - Per la messa in atto delle raccomandazioni del Gruppo esperti

del 31 maggio 2021

Con la presente mozione, che completa la mozione del 24 giugno 2020 (n. 1569), chiediamo che il Consiglio di Stato:

- definisca un'unica unità amministrativa, che si occupi dei contratti di prestazione inerenti sia le dipendenze da alcool, sia le dipendenze da sostanza;
- elabori una pianificazione cantonale globale del settore, sentendo i Comuni per quanto riguarda il lavoro di prossimità ed educativo di strada: una pianificazione che getti le basi per utilizzare in modo efficace le risorse a favore delle 2'000 persone circa toccate dalla problematica;
- sostenga il lavoro di prossimità ed educativo di strada a livello comunale, realizzata per mezzo di operatori di prossimità, che oggi è limitato a Lugano e a Chiasso (a nostra conoscenza);
- metta pienamente in atto le raccomandazioni del Gruppo esperti pubblicate nel punto 4 del Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie (PCI 2015) riguardanti:
 - a) tossicodipendenza e invecchiamento;
 - b) lavoro di prossimità ed educativa di strada;
 - c) contatti con la Magistratura e facoltà di segnalazione (art. 3c LStup);
 - d) l'importanza di un'informazione corretta e ragionata.

In merito al citato art. 3c della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup), che è stato introdotto nel 2008 ed è in vigore dal 01.07.2011, si ricorda come dopo 10 anni il Consiglio di Stato del Canton Ticino continui a non applicarlo, non avendo designato le istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischi: aspetto deplorato da più attori.

Art. 3c - Facoltà di segnalazione

¹I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

- a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;*
- b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività;*
- e c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.*

²Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

³I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

⁴Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale 20.21 5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Come già sottolineato nella mozione (n. 1569) del 24 giugno 2020 sul medesimo tema, si ricorda come a livello federale aumentino le iniziative, che implicano una visione e una gestione comune delle dipendenze da alcool e da altre sostanze: e questo a beneficio dell'utenza e dell'efficienza organizzativa.

Si richiama pure la Strategia nazionale dipendenze in vigore e anche il fatto che dal 01.01.2020 a livello federale opera un'unica Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT), la quale ha sostituito le precedenti Commissioni federali per i problemi inerenti all'alcool (CFAL), per la prevenzione del tabagismo (CFPT) e per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).

Raoul Ghisletta
Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella
Galusero - La Mantia - Polli - Riget

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Per uno studio sugli effetti ambientali del canyoning e per l'adozione di norme di protezione ambientale

del 31 maggio 2021

In Ticino nel corso dell'anno passano in Ticino tra i ventimila e i trentamila canyonisti: da metà maggio a fine ottobre vi sono in media 300 persone al giorno nei torrenti. Secondo *La Regione* del 16 luglio 2019.

Il Consiglio di Stato ha indicato nella RG 2330 del 5 maggio 2021 che su una media annuale di 25'000 canyonisti, 20'000 praticano questo sport in gruppi senza guide professionali certificate.

La protezione dell'ambiente è un elemento importante, considerato che durante l'escursione si percorrono tratti di natura, che sono inutilizzati e inaccessibili: tratta dove sino a pochi anni fa flora, fauna e microorganismi vivevano senza essere disturbati dall'uomo.

La Commissione Acque sicure ha elaborato un flyer che invita a non praticare il canyoning tra inizio novembre e fine marzo: in effetti in questo periodo il canyoning compromette la riproduzione dei pesci. Tuttavia si tratta di un invito e non di una norma.

Un altro aspetto del canyoning, che ha un impatto ambientale negativo, è l'abbandono

di rifiuti sul percorso.

Un ultimo elemento del canyoning con un impatto ambientale negativo è il danno occasionato alla vegetazione e alle pozze con banchi di sabbia e ghiaia.

Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di:

- effettuare uno studio sull'impatto ambientale del canyoning;
- adottare norme conseguenti per limitare in modo adeguato l'impatto ambientale del canyoning:
 - a) in particolare nel periodo da novembre a marzo in considerazione della riproduzione dei pesci;
 - b) in generale durante tutto l'anno per la salvaguardia della vegetazione / pozze con banchi di sabbia e ghiaia;
 - c) per evitare il littering.

Raoul Ghisletta
Barella Crivelli - Schoenenberger

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Un'Assemblea civica per il Ticino del dopo Covid

del 31 maggio 2021

Da oltre un anno anche le persone che vivono in Ticino sono **confrontate con la pandemia causata dal Coronavirus**. Sin dall'inizio e per ridurre al minimo il numero d'infezioni, ricoveri e decessi, e per evitare il collasso del sistema sanitario, le attività sociali, culturali, sportive ed economiche sono state strettamente disciplinate, ridotte o addirittura sospese.

Con l'andare e venire delle ondate pandemiche e delle misure decretate per farvi fronte, **la vita non è più tornata a essere quella che conoscevamo** prima del febbraio 2020: e **nell'arco di soli dodici mesi molte abbiamo vissuto una rivoluzione**. Tutto ciò ha già avuto e continuerà ad avere gravi ripercussioni economiche e sociali, e per anni faremo i conti con le conseguenze di quanto accaduto in questi mesi.

Le generazioni attuali si trovano in un momento storico particolare, in cui una cesura è ben percepibile perché si manifesta in tutti gli aspetti della vita. Già al momento della prima ondata, nella primavera del 2020, una delle frasi più pronunciate fu: **"Niente sarà più come prima!"**. Ci siamo per esempio resi conto di quanto è bello stare nella natura, quanto è importante abbracciare la nonna, del ruolo fondamentale della cassiera del supermercato, della professionalità del personale infermieristico... Anche se oggi questa affermazione ha

perso una parte della sua forza, rimane fondamentale ricordare perché l'abbiamo pronunciata o trovata pertinente. Purtroppo non è scontato che l'aver vissuto una pandemia ci renda automaticamente migliori o immuni dal ripetere errori commessi.

Si pone quindi urgente la questione del "come ripartire". La ripartenza non può essere lasciata al caso o dettata da dinamiche economiche globali o costruita su interessi particolari: essa va progettata insieme e promossa attivamente. Senza negare la validità dei "tavoli di esperti", crediamo che adesso un'Assemblea cittadina sia un ottimo strumento per capire le attese della popolazione e per formulare proposte di misure da attuare. Le prime esperienze in Svizzera e altrove nel mondo, sono molto incoraggianti e le persone selezionate sono molto motivate. Uno dei maggiori e più rilevanti risultati delle esperienze della cosiddetta "democrazia aleatoria" è la responsabilizzazione delle cittadine e dei cittadini di fronte a scelte importanti per sé e per la propria comunità.

Questa crisi ha toccato ogni individuo perciò ognuno ha la sua importante testimonianza da portare. Questa crisi sta mettendo in questione il futuro di ogni persona, perciò **ognuno ha la sua importante soluzione da proporre. Per ripartire insieme dopo il Covid-19 riteniamo che sia fondamentale coinvolgere la popolazione ticinese.**

Tenuto conto di quanto precede chiediamo che il Consiglio di Stato si attivi in modo da:

- convocare un'Assemblea civica formata da un panel di persone, estratte a sorte tenendo conto di un'equa rappresentanza sociale, economica e geografica. Esse si riuniranno entro un dato lasso di tempo e saranno accompagnate da persone esperte nella facilitazione di un tale processo al fine di **formulare un certo numero di proposte concrete su come dovrebbe essere il Ticino del dopo Covid.**

Daria Lepori
Ermotti Lepori - Quadranti - Schoenenberger

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

Assemblee civiche - Scheda illustrativa

Le assemblee di cittadine e cittadini possono essere utili per fornire ai rappresentanti politici eletti una miglior comprensione di come agire. I sondaggi d'opinione raccolgono reazioni di pancia tramite domande tendenziose, non informano, né permettono di esplorare le implicazioni delle diverse opzioni in gioco. Le assemblee civiche forniscono un'opportunità di esplorare i punti di vista di un campione di persone sufficientemente rappresentativo in modo corretto e imparziale.

Secondo il pensiero "realista", le persone comuni sono incompetenti, manipolabili, irrazionali e disinteressate alla politica. La partecipazione deliberativa offre una risposta efficace e praticabile nella società contemporanea, a queste classiche obiezioni: coinvolge attivamente attraverso il campionamento, fornisce le conoscenze necessarie per riflettere insieme e formulare raccomandazioni informate, cerca di superare le divisioni aprioristiche e partigiane attraverso il dialogo e la ricerca del consenso condiviso, affronta la complessità della società contemporanea. Motiva insomma cittadine e cittadini a dedicare tempo ed energie alla comunità grazie all'impegno preciso da parte dei governanti che le loro opinioni contano realmente.

L'esempio della prima Citizens' Assembly – che ebbe il compito di rivedere il sistema elettorale della Provincia canadese della British Columbia nel 2003 – è stato ripreso da altri paesi: nella riforma della

Costituzione in Islanda nel 2011 e nella Repubblica d'Irlanda a partire dal 2015, nella riflessione sulle politiche di contrasto al cambiamento climatico a livello nazionale in Francia nel 2020 (in Spagna una ne è prevista nel 2021 una sul clima) e a livello locale in Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti, Australia e altrove. Ancora più avanzato il caso della Regione Ost-Belgie che ha recentemente creato una seconda camera permanente con compiti legislativi formata da persone estratte a sorte.

I membri di un'assemblea cittadina sono sorteggiati tra la popolazione. Per assicurare la completezza della selezione, chi organizza assemblee civiche utilizza un metodo cosiddetto "stratificato" che permette di tenere conto di una serie di fattori, da scegliere secondo il contesto, come genere, età, eredità etnico-culturale, istruzione, orientamento sessuale, disabilità, provenienza geografica. Una volta che i membri sono stati selezionati, il processo include quattro fasi chiave: ascolto, apprendimento, deliberazione e decisione.

Un esempio: *Convention pour le Climat*

Voluto dal governo francese in risposta alla protesta dei *gilet jaunes*, ha coinvolto 150 persone, sorteggiate in modo da costituire uno spaccato fedele della società, per definire misure di riduzione di emissioni climalteranti, secondo uno spirito di giustizia sociale. Riunite per 7 sessioni sull'arco di sei mesi e con un mandato chiaro, sono state messe nelle condizioni di avere tutte le informazioni e conoscenze necessarie e di parlarne estesamente tra loro in un clima di dialogo, grazie all'assistenza di facilitatori professionisti. Il governo della Francia si è impegnato a rispondere pubblicamente alle proposte emerse dalla *Convention pour le Climat* indicando anche la tempistica di attuazione delle stesse; in seguito alcune delle proposte saranno discusse dal Parlamento, altre portate a referendum, altre ancora attuate direttamente.

In Svizzera

Progetto pilota della città di Sion del 2019

Demoscan progetto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 97 cpv. 5 LGC)

Riduzione di premio cassa malati a dimoranti

Risposta scritta del 12 maggio 2021 all'interpellanza presentata il 13 aprile 2021 da Paolo Pamini

Signor deputato,

all'interpellanza, a cui è stato convenuto di dare risposta scritta, rispondiamo come segue.

- 1. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'art. 32 LStrl sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio per la riduzione del premio di assicurazione malattia ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LCAMal (in seguito "sussidio RIPAM")? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 2. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'art. 33 LStrl sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 3. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**
- 4. Secondo l'attuale prassi amministrativa, persone dimoranti ai sensi dell'Accordo AELS sul territorio ticinese possono richiedere il sussidio RIPAM? Se sì, di quanti casi si tratta (si prega di riportare i dati per l'anno più recente disponibile)?**

Ai sensi dell'art. 3 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), ogni persona domiciliata in Svizzera deve obbligatoriamente assicurarsi contro le malattie presso una cassa malati riconosciuta ai sensi della LAMal stessa. Per quanto riguarda gli stranieri, l'art. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) elenca nel dettaglio le persone che sono tenute ad assicurarsi conformemente all'art. 3 LAMal, e meglio:

- gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl), valevole almeno tre mesi;
- gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge sull'asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l'articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 LStrl;
- le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
- le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo AELS,

- le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;
- le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.

Come sappiamo, il premio di cassa malati è indipendente dalla situazione economica del cittadino che deve obbligatoriamente pagarlo. Per questo motivo, la legge federale (art. 65 LAMal) dispone che i Cantoni debbano accordare un aiuto a quanti sono di condizione economica modesta, lasciando poi agli stessi Cantoni il compito di definirne le condizioni per il diritto: condizioni che il nostro Cantone ha regolamentato nella legge di applicazione della LAMal (LCAMal). Siccome l'obbligo assicurativo LAMal è indipendente dalla nazionalità, di modo che anche lo straniero titolare di un permesso B (o altro) è tenuto ad affidarsi presso un assicuratore malattia e pagare il relativo premio, anche il correlato diritto alla sua riduzione non può dipendere dalla nazionalità dell'avente diritto che ne fa richiesta.

Il diritto alla Ripam per le persone titolari di un permesso di dimora discende da precise regole federali, che il Cantone non può sovvertire e che non può esimersi dall'applicare.

Ripam 2020; ripartizione per nazionalità e tipo di permesso per stranieri

	Persone	% sul totale
Svizzeri	67'120	63.6%
Stranieri con permesso C (di domicilio)	28'043	26.6%
Stranieri con permesso G (frontalieri)	3	0.0%
Stranieri con "altro permesso" (B, L e Ci)	10'397	9.8%
Totale ¹²	105'563	100.0%

Fonte: banca dati GIPS

Il dato relativo ai soli permessi B (permesso di dimora) non è rilevabile dalla banca-dati Ripam (questo tipo di permesso viene, infatti, censito alla voce "altri permessi" unitamente ai permessi L di dimora temporanea ed ai permessi Ci per familiari di funzionari internazionali).

Per l'anno 2020, sul totale dei 105'563 beneficiari di Ripam, 67'120 erano svizzeri, 28'043 stranieri con permesso C (di domicilio), 3 frontalieri (permesso G) e 10'397 con un altro permesso (B, L o Ci). Secondo approfondimenti effettuati in passato¹³ possiamo comunque affermare che la quasi totalità (98%) di quest'ultimi sono comunque titolari di un permesso B.

In termini percentuali oltre il 90% dei beneficiari di Ripam è svizzero oppure ha un permesso C, mentre meno del 10% ha un altro genere di permesso (B, L o Ci).

¹² Le cifre indicate possono differire leggermente dai dati definitivi pubblicati a livello federale (UFSP).

¹³ Nell'ambito di alcuni approfondimenti effettuati nel 2014 risultava che dalla banca-dati dell'Autorità cantonale di migrazione (cioè la Sezione della popolazione) i permessi B beneficiari di Ripam costituivano il 98% del totale della categoria 4 della tabella.

- 5. Qualora alcune delle suddette categorie di soggiornanti o dimoranti sul suolo ticinese possano fare richiesta del suddetto sussidio RIPAM, quali condizioni di diritto del Cantone dovrebbero essere invocate o modificate affinché, in base al testo di legge dell'art. 106 OAMal, tali categorie di persone non possano accedere al sussidio RIPAM?**
- 6. Segnatamente, ritiene il Consiglio di Stato che sarebbe legalmente possibile precludere l'accesso al sussidio RIPAM a dimoranti presenti da pochi anni sul territorio cantonale?**

Come detto, per quanto riguarda la possibilità di beneficiare della riduzione dei premi (RIPAM), stando agli artt. 65 cpv. 1 LAMal, 1 cpv. 2 e 106 OAMal, occorre ritenere che le condizioni legate al soggiorno in Svizzera (tipo di permesso, durata del soggiorno, ecc.) sono oggi di sola competenza federale¹⁴.

Di conseguenza, la seconda frase dell'art. 106 OAMal, "purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone", va intesa nel senso che ogni cantone è autonomo unicamente nel definire quali sono le persone che vivono in condizioni economiche modeste e, quindi, possono beneficiare della RIPAM.

In conclusione, non è possibile negare il diritto alla Ripam per il solo fatto di essere titolare di un permesso di dimora.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Manuele Bertoli

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)

¹⁴ Si tratta per l'appunto di modifiche resesi necessarie a seguito della DTF 122 I 343 del 12 novembre 1996, dove i Giudici federali avevano ritenuto non conforme al diritto federale delle norme cantonali che escludevano alcuni degli assicurati obbligatori dalla cerchia dei possibili beneficiari per l'insufficiente intensità del loro legame con il territorio svizzero (cfr. commenti ad art. 65 LAMal, di cui al FF 1999 I 687 e al FF 2004 3869 3883). A seguito di questa sentenza, il diritto federale è stato corretto per impedire ai Cantoni di fare disparità di trattamento tra persone soggette all'obbligo assicurativo della LAMal.

Dimoranti in assistenza

Risposta scritta del 12 maggio 2021 all'interpellanza presentata il 13 aprile 2021 da Paolo Pamini

Signor deputato,

l'atto parlamentare, a cui è stato convenuto di dare risposta scritta, concerne i dimoranti, cioè persone con permesso di dimora tipo B al beneficio di prestazioni sociali ai sensi della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali armonizzate (Laps). Secondo i dati a disposizione, non ci sono utenti con permesso L a beneficio di prestazioni Laps.

All'interpellanza rispondiamo come segue.

1. Il numero di casi totali nonché suddiviso per nazionalità dell'assistita e dell'assistito

Beneficiari di prestazioni Laps

A fine 2020, sul totale dei 6'763 titolari di una o più prestazioni Laps (indennità straordinaria di disoccupazione, assegni familiari integrativi, assegni familiari di prima infanzia e assistenza sociale), 383 (5.7%) avevano un permesso B. Se consideriamo l'insieme delle persone che compongono l'unità di riferimento (quindi, oltre al titolare del diritto, anche il coniuge, partner convivente, figli, eccetera), sul totale di 13'291 a beneficio di una prestazione Laps, 1'169 (8.8%) sono titolari di un permesso B.

Per quanto riguarda le nazionalità dei beneficiari con permesso B, possiamo osservare che dei 383 titolari: 241, pari al 62.9% proveniva da Paesi europei, 62 (16.2%) da Paesi africani, 36 (9.4%) da Paesi del continente americano, 43 (11.2%) dall'Asia e 1 (0.3%) era apolide. Per ulteriori dettagli si rinvia all'allegato.¹⁵

Focus sui beneficiari di assistenza sociale

A fine 2020, dei 6'763 titolari (unità di riferimento composte da una o più persone del nucleo familiare) di prestazioni Laps, 5'184 beneficiavano di prestazioni dell'assistenza sociale. Tra di essi 243, pari al 4.7% del totale, erano in possesso di un permesso B.

Il numero complessivo delle persone beneficiarie di assistenza sociale era di 7'863, tra cui 508 (6.5%) in possesso di un permesso di dimora.

Il 61.3% (149) dei titolari di domande di assistenza sociale proveniva da Paesi europei, il 16.5% (40) da Paesi africani, il 12.3% (30) da Paesi del continente americano e infine il 9.5% (23) erano asiatici, lo 0.4% (1) apolide.

Si osserva come il 29.2% delle domande di assistenza con permesso B sia costituito da titolari di nazionalità italiana, l'8.6% da titolari provenienti dall'Eritrea e il 5.8% dal Kosovo.

A titolo informativo si segnala che il Canton Ticino applica già da diversi anni le raccomandazioni formulate dalla Conferenza Svizzera delle Istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) nelle proprie linee guida per la strutturazione e il calcolo dell'aiuto sociale, in particolare per quanto riguarda il forfait di mantenimento.

¹⁵ L'esiguo numero dei beneficiari Laps di alcune nazioni permettono l'identificazione di singoli individui, pertanto le informazioni quantitative esposte nella tabella sono raggruppate per continente.

2. L'importo monetario totale erogato nonché suddiviso per nazionalità dell'assistita e dell'assistito

In via generale, ritenuta l'eterogeneità della popolazione a cui gli aiuti sono rivolti, una calcolazione precisa dei costi sostenuti per persone titolari dei permessi risulta molto difficile da eseguire in quanto nel corso dell'anno lo statuto di ogni persona può variare con l'acquisizione di altre tipologie di permesso e/o la nazionalità svizzera.

Pertanto, le cifre esposte nella risposta alla presente domanda si basano sulla proporzione della spesa totale, suddivisa nelle diverse tipologie di prestazioni Laps sostenute nell'anno 2020, alle quali si applica la percentuale di persone in possesso di dimora B a fine dell'anno 2020.

Per gli AFI, nell'anno 2020, su una spesa totale di CHF 23.8 mio, il 9.0% di domande il cui titolare è in possesso di dimora B corrisponde ad una spesa annuale di CHF 2.1 mio, mentre per quanto riguarda gli API, su un totale di spesa di CHF 8.6 mio, il 9.4% di domande il cui titolare è in possesso di un permesso di dimora corrisponde ad una spesa annuale di CHF 0.8 mio.

Per l'assistenza sociale, nell'anno 2020 si è sostenuta una spesa totale di CHF 107.2 mio (la spesa è al netto dei recuperi di contributi incassati da parte di terzi e dagli stessi beneficiari ma non contempla la partecipazione comunale oggi pari al 25%). Ritenuta una quota del 4.7% di domande il cui titolare è in possesso di dimora B, ne risulta una spesa annuale di CHF 5.0 mio.

La spesa relativa alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD) è trascurabile, dato il numero specifico di beneficiari.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati citati:

(in mio di franchi)	AFI	API	Assistenza sociale	Totale
Spesa totale	23.8	8.6	107.2	139.7
% titolari permessi B	9.0%	9.4%	4.7%	5.7%
Totale spese per permessi B	2.1	0.8	5.0	8.0

Fonte: IAS per AFI, API e ISD. Sezione sostegno sociale per assistenza sociale.

Eventuali differenze nella somma sono dovute ad arrotondamenti.

Indennità straordinarie di disoccupazione (fine nota) in totale a fine 2020 erano in totale 21 persone (svizzeri e stranieri che hanno maturato il diritto all'indennità).

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Manuele Bertoli

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Allegato: citato

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)

Allegato

Domande di prestazioni e persone totali pagate al 31.12.2020 titolari di un permesso di dimora (B)

Prestazione	Prestazioni Laps (ISD/AFI/API/USSI)			
Nazionalità	NUMERO DOMANDE	PERCENTUALE DOMANDE	NUMERO PERSONE	PERCENTUALE PERSONE
Europa UE - 28 - AELS	184	48.0%	491	42.1%
Europa Altre nazioni	57	14.9%	235	20.1%
Africa	62	16.2%	185	15.8%
America	36	9.4%	108	9.2%
Asia	43	11.2%	149	12.7%
Apolidi	1	0.3%	1	0.1%
Totale	383	100.0%	1'169	100.0%

N.B: Ad ogni prestazione Laps totale corrisponde un caso. Essendo possibile che un titolare abbia diritto a più prestazioni Laps, non è possibile sommare le singole prestazioni esposte sotto per ottenere i risultati totali indicati sopra.

Fonte: IAS per AFI/API/ISD, Sezione del sostegno sociale per assistenza sociale

Domande di prestazioni e persone pagate al 31.12.2020 titolari di un permesso di dimora (B), per tipologia di prestazione

Prestazione	Assegno integrativo (AFI)				SPESA
Nazionalità	NUMERO DOMANDE	PERCENTUALE DOMANDE	NUMERO PERSONE	PERCENTUALE PERSONE	
Europa UE - 28 - AELS	85	41.7%	349	39.9%	898'083.19
Europa Altre nazioni	33	16.2%	188	21.5%	342'126.93
Africa	38	18.6%	146	16.7%	406'275.73
America	18	8.8%	70	8.0%	192'446.40
Asia	29	14.2%	121	13.8%	299'361.06
Apolidi	1	0.5%	1	0.1%	-
Totale	204	100.0%	875	100.0%	2'138'293.31

Totale UR e persone	2'270	7'706	23'793'754	Spesa totale
% Permesso B sul totale	9.0%	11.4%		

Fonte: IAS

Prestazione	Assegno Prima Infanzia (API)				SPESA
Nazionalità	NUMERO DOMANDE	PERCENTUALE DOMANDE	NUMERO PERSONE	PERCENTUALE PERSONE	
Europa UE - 28 - AELS	20	38.4%	94	35.1%	307'841.08
Europa Altre nazioni	8	15.4%	64	23.9%	121'516.21
Africa	11	21.2%	51	19.0%	170'122.70
America	3	5.8%	21	7.8%	48'606.49
Asia	9	17.3%	37	13.8%	137'718.38
Apolidi	1	1.9%	1	0.4%	16'202.16
Totale	52	100.0%	268	100.0%	810'108.09

Totale UR e persone	555	dato statistica USTAT	1'930	8'646'346	Spesa totale
% Permesso B sul totale	9.4%		13.9%		

Fonte: IAS

Prestazione	Assistenza sociale				SPESA
Nazionalità	NUMERO DOMANDE	PERCENTUALE DOMANDE	NUMERO PERSONE	PERCENTUALE PERSONE	
Europa UE - 28 - AELS	111	45.7%	188	37.0%	2'311'790.33
Europa Altre nazioni	38	15.6%	88	17.3%	804'100.98
Africa	40	16.5%	97	19.1%	804'100.98
America	30	12.3%	65	12.8%	603'075.74
Asia	23	9.5%	69	13.6%	452'306.80
Apolidi	1	0.4%	1	0.2%	-
Totale	243	100.0%	508	100.0%	5'025'631.14

Totale UR e persone	5'184	dato statistica USTAT	7'863	107'213'464	Spesa totale
% Permesso B sul totale	4.7%		6.5%		

Fonte: Sezione del sostegno sociale per assistenza sociale

Domande pagate al 31.12.2020 titolari di un permesso di dimora (B), per nazionalità e prestazioni (AFI, API, Assistenza sociale)

AFI		
NAZIONALITÀ	NUMERO DOMANDE	% DOMANDE
Eritrea	20	9.8%
Italia	47	23.0%
Portogallo	16	7.8%
Serbia	13	6.4%
Sri Lanka	10	4.9%
Altre nazioni	98	48.0%
Totale	204	100.0%

API		
NAZIONALITÀ	NUMERO DOMANDE	% DOMANDE
Italia	13	25.0%
Altre nazioni	39	75.0%
Totale	52	100.0%

Assistenza sociale		
NAZIONALITÀ	NUMERO DOMANDE	% DOMANDE
Brasile	10	4.1%
Dominica (repubblica)	11	4.5%
Eritrea	21	8.6%
Italia	71	29.2%
Kosovo	14	5.8%
Portogallo	13	5.3%
Altre nazioni	103	42.5%
Totale	243	100.0%

N.B: sono espone solo le nazioni con dieci domande o più.

Fonte: IAS per AFI/API/ISD, Sezione del sostegno sociale per assistenza sociale

Spesa AFI/API/Assistenza sociale per domande relative a titolari di un permesso di dimora (B)

(in mio CHF)	AFI	API	Assistenza sociale	Totale
Europa UE - 28 - AELS	0.9	0.3	2.3	3.5
Europa Altre nazioni	0.3	0.1	0.8	1.3
Africa	0.4	0.2	0.8	1.4
America	0.2	0.0	0.6	0.9
Asia	0.3	0.1	0.5	0.9
Apolidi	0.0	0.0	0.0	0.0
Totale	2.1	0.8	5.0	8.0

Fonte: IAS per AFI/API/ISD, Sezione del sostegno sociale per assistenza sociale
Eventuali differenze nella somma sono dovute ad arrotondamenti

Salari del corpo docenti: quando il Consiglio di Stato si erge a giudice!

Risposta scritta del 12 maggio 2021 all'interpellanza presentata il 23 aprile 2021 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore e signori deputati,

si precisa in ingresso che la retribuzione dei docenti (valida fino all'anno scolastico 2017/2018 compreso) non si basa su una "prassi", ma su un'articolata organizzazione delle carriere prevista dal *Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato*. Tale organizzazione è stata valutata e giudicata corretta dal TRAM in due sentenze del 2006. La sentenza del 2019 non cita le sentenze del 2006 e non precisa di avere voluto cambiare la giurisprudenza, per cui si è resa opportuna una nuova verifica giudiziaria della questione.

Astenendoci dal commentare la critica irraguardosa rivolta ai sindacati OCST e VPOD rispondiamo alle domande poste.

1. Fino ad oggi quanti docenti cantonali hanno formalmente rivendicato d'ottenere l'adeguamento salariale? Quanti quelli comunali?

I docenti cantonali che hanno avanzato richieste sono circa 790, quelli comunali non sono noti essendo i singoli Comuni le autorità di nomina e i destinatari delle richieste.

2. A quanto ammontano, approssimativamente, le differenze salariali rivendicate a livello cantonate? Quanto quelle comunali?

Nella fase attuale della vertenza non si è proceduto ad un calcolo finanziario specifico e non si hanno informazioni dai Comuni in tal senso. Ritenuto che alcuni docenti hanno fino a 2, 3, 4 contratti in contemporanea e che questi possono valere solo qualche anno per poi essere sostituiti da altri contratti, un calcolo anche approssimativo diventa molto difficile.

3. Quanti di questi docenti hanno dato procura ai sindacati VPOD e OCST?

722.

4. Quanti sono i docenti colpiti dalla penalizzazione salariale nel frattempo pensionati, diventati invalidi o deceduti? Si è fatto un calcolo delle perdite finanziarie sulle rendite pensionistiche di questi docenti, rispettivamente dei propri eredi beneficiari di rendite pensionistiche?

Questi dati non sono noti.

5. Quanti sono i casi pilota scelti dal CdS?

Due.

6. Sulla base di quali criteri sono stati scelti questi casi pilota?

Sono dipendenti che rientrano nella fattispecie oggetto della vertenza.

7. A che stadio della procedura giudiziaria sono questi casi pilota?

La vertenza è attualmente presso il Tribunale cantonale amministrativo nella fase dello scambio degli allegati.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 0.5 ore.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Mancanza di docenti di tedesco a che punto siamo?

Risposta scritta del 12 maggio 2021 all'interpellanza presentata il 23 aprile 2021 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore e signori deputati,

con la presente rispondiamo alle domande poste.

1. Quante sono state le iscrizioni pervenute per il concorso ordinario, scaduto lo scorso 17 febbraio, e quante quelle prevenute per il concorso “straordinario” scaduto lo scorso 8 aprile?

Le richieste di ammissione al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI pervenute entro il 17 febbraio 2021 nell'ambito del concorso 'ordinario' sono state 22. Le richieste di ammissione pervenute entro l'8 aprile nell'ambito del concorso 'straordinario' sono state 34.

2. A quante unità corrisponde il fabbisogno di docenti di tedesco per le scuole medie e per i licei per l'anno scolastico 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 (ndr)?

3. Se le iscrizioni (ammesso e non concesso che saranno tutte ritenute abili ad iniziare il Master) non dovessero coprire il fabbisogno, come si pensa di risolvere il problema?

L'appello lanciato dal DFA e dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il settore medio ha avuto una considerevole rispondenza. Oltre agli effetti sul numero di richieste di ammissione alla formazione di base offerta dal DFA di cui alla risposta 1, l'appello ha prodotto un aumento del numero di iscritti al bando di concorso per un posto di insegnamento per l'anno scolastico 2021-2022.

L'alto numero di interessati ha permesso di portare al colloquio di assunzione 11 candidati docenti (l'anno scorso i candidati erano 2) che, potenzialmente, potranno iniziare la loro attività di insegnamento a settembre. Il fabbisogno per il 2021/2022 è dunque coperto e le

prospettive per i seguenti anni scolastici sono favorevoli (la stima presentata lo scorso mese di febbraio indicava 50 nuovi docenti per il quadriennio 2019-2023).

Per il settore medio superiore si prevede per il 2021/2022 un fabbisogno di 3 unità a tempo pieno da coprire attraverso 5 docenti con incarico limitato in formazione (IL). Per l'anno 2022/2023 non ci saranno pensionamenti per raggiunto limite d'età e potranno essere assunti i docenti neo-abilitati. Se il fabbisogno dovesse essere superiore, ad esempio a seguito di pre-pensionamenti non prevedibili, si dovrà far capo a IL non abilitati. Per il 2023/2024 la situazione dovrebbe essere simile a quella del 2022/2023 (nessun docente compirà i 65 anni nel 2023).

4. Concorda che molto probabilmente DECS e governo abbiano “preso i topi” non prevedendo, con largo anticipo e sulla base dei dati anagrafici dei docenti attivi, l'evoluzione del fabbisogno?

No. Il problema della carenza di candidature in questa disciplina è noto da tempo e le ricerche di possibili candidati docenti di lingua seconda con i requisiti preliminari richiesti sono in atto da diversi anni. Il richiamo della problematica in maniera pubblica in febbraio era volto proprio a far uscire allo scoperto nuove possibili candidature, che si sono presentate.

5. Concorda con la considerazione che l'aspetto salariale rappresenta uno degli elementi che determina questa poca attrattività nella professione di docente? Non ritiene sia giunto il momento di procedere ad una rivalutazione salariale generale?

L'aspetto inerente all'attrattività salariale sussiste a proposito di candidature provenienti dal resto della Svizzera, essendo in generale in Ticino tutti i salari (del settore pubblico e del settore privato) più bassi di quelli d'oltralpe. Non sussiste invece quanto all'attrattività di candidature dai Paesi o regioni germanofone (Germania, Austria, Alto Adige), dove è comunque difficile trovare docenti di tedesco insegnanti dell'idioma come lingua seconda, indipendentemente dagli stipendi offerti.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Quali sono i criteri di nomina dei direttori delle scuole Medie e medie-superiori?

Risposta scritta del 12 maggio 2021 all'interpellanza presentata il 23 aprile 2021 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

Signore e signori deputati,

con la presente rispondiamo alle domande poste.

1. Nella scelta dei direttori delle Sme e delle SMS quali sono i criteri fondamentali che guidano l'analisi delle candidature?

I 'criteri fondamentali' sono definiti dai requisiti esposti nel bando di concorso e dai compiti stabiliti dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (art. 29) e dal suo regolamento di applicazione (artt. 9-12).

Altrettanto fondamentale è la volontà di assumere direttori scolastici che, oltre a essere in grado di svolgere i compiti organizzativi, possano promuovere e rafforzare l'istituto scolastico inteso come 'comunità educativa', ricorrendo a marcate esperienze pedagogico-didattiche, a buone competenze relazionali e ad adeguate conoscenze culturali.

2. A parità di condizioni, intervengono anche riflessioni di tipo "politico" nella scelta del candidato da preferire?

Non vi sono criteri 'politici' che vengono presi in considerazione, sicuramente non quelli indicati nella premessa dell'atto parlamentare.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 0.5 ore.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri